



REGIONE DEL VENETO

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALLA
REGIONE DEL VENETO
AL 31.12.2021**

(ART. 20, D.LGS. n. 175/2016)

*Assessore alla Programmazione- Attuazione programma - Rapporti con Consiglio regionale -
Bilancio e patrimonio- Affari generali- EE.LL.*

Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali

Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali



bf462241



Indice

Premessa	3
Rappresentazione grafica delle società regionali partecipate al 31.12.2021 e seguenti	8
Relazione tecnica	9
Società partecipate in modo totalitario	10
IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.	11
VENETO ACQUE S.P.A.	13
VENETO INNOVAZIONE S.P.A.	19
INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L.	25
SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.	32
Altre società partecipate	37
VENETO STRADE S.P.A.	38
VENETO SVILUPPO S.P.A.	45
CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE S.P.A.	53
SOCIETA' AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO S.P.A.	58
AUTOVIE VENETE S.P.A.	64
SOCIETA' INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 2020-2026 S.P.A.	70
FIN.EST. S.P.A.	74
VENETO NANOTECH S.C.R.L. in liquidazione	78
VERONAFIERE S.P.A. (DISMESSA)	83
I principali processi di razionalizzazione realizzati	86
In sintesi...	90
Risultati d'esercizio 2017-2021	92
Schede redatte sulla base del modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti	94



bf462241



Premessa

Normativa di riferimento

L'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in Materia di Società a Partecipazione Pubblica –T.U.S.P.), rubricato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" prevede, in capo alle Amministrazioni Pubbliche, l'obbligo di effettuare annualmente, con provvedimento motivato, *"un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione."*

In particolare, il comma 2 del citato articolo T.U.S.P. prevede l'adozione di piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, laddove le amministrazioni pubbliche rilevino:

- "a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".*

Tale provvedimento di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2016, deve essere adottato dall'Amministrazione Regionale entro il 31 dicembre di ogni anno, quindi attualmente entro il 31 dicembre 2022, e trasmesso alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto e alla Struttura individuata per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del T.U.S.P., istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ambito di applicazione.

Il perimetro oggettivo di applicazione delineato all'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 175/2016 è relativo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta; in proposito, l'art. 2, comma 1, lettera f) del T.U.S.P. definisce "**«partecipazione»**: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi", mentre il medesimo articolo, comma 1, lettera g) definisce "**«partecipazione indiretta»**: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica".

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del T.U.S.P. sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute per il



bf462241



tramite di una società o di un organismo controllati dall'Amministrazione medesima congiuntamente ad altre Amministrazioni (controllo congiunto).

Le Linee Guida¹ precisano che la nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del decreto legislativo n. 175/2016; pertanto, la presente ricognizione non considera le partecipazioni indirettamente detenute tramite gli enti regionali, in quanto l'onere della ricognizione ricade su questi ultimi.

Ne consegue che sono oggetto della presente rilevazione **tutte le società direttamente detenute** dall'Amministrazione regionale e le **partecipazioni** societarie detenute **in via indiretta** per il tramite di società regionali controllate.

Aggiornamento del piano di revisione periodica

Nel dare attuazione alle disposizioni dell'art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 sopra esposte, al fine di aggiornare la ricognizione di **razionalizzazione periodica al 31.12.2021**, la Struttura regionale competente ha chiesto alle Società regionali direttamente controllate, titolari a loro volta di partecipazioni societarie, di fornire una relazione sullo stato di avanzamento delle procedure di razionalizzazione avviate e di aggiornare i dati economico-finanziari al 31.12.2021, per sé stesse e per ciascuna delle proprie partecipate.

Nello specifico, l'Amministrazione regionale ha avviato l'aggiornamento del piano di razionalizzazione periodica ordinaria al 31.12.2021 con le seguenti e rispettive note istruttorie:

- prot. 413233 del 07.09.2022 per Veneto Acque S.p.a.;
- prot. 412148 del 07.09.2022 per Veneto Innovazione S.p.a.;
- prot. 412559 del 07.09.2022 per Veneto Strade S.p.a.;
- prot. 413488 del 07.09.2022 per Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione;
- prot. 413645 del 07.09.2022 per Infrastrutture Venete S.r.l.;
- prot. 413712 del 07.09.2022 per Veneto Sviluppo S.p.a..

Alla luce del complesso progetto strategico che coinvolge la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a., pur non trattandosi di partecipazione di controllo, è stato chiesto alla stessa di fornire un aggiornamento della procedura con la seguente nota istruttoria:

- prot. 413732 del 07.09.2022 per Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a..

Dal punto di vista strutturale, **il presente piano di revisione periodica si compone di due sezioni:**

- I. la prima titolata "*Relazione tecnica: risultati conseguiti e note illustrative di aggiornamento sui processi di razionalizzazione delle società regionali partecipate, modalità e tempi di attuazione*" che illustra, anche in termini descrittivi, i processi di razionalizzazione avviati nelle società regionali direttamente e indirettamente partecipate negli esercizi 2021 e 2022, e ne espone gli sviluppi futuri, individuandone gli strumenti operativi e le tempistiche previsionali;
- II. la seconda parte titolata "*Schede redatte sulla base del modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti - linee guida adottate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR*", che riprende e dettaglia per ogni

¹ Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) – Perimetro soggettivo – Enti assoggettati al T.U.S.P. ed enti esclusi.



bf462241



società, in modo più schematico, le informazioni relative ai processi di razionalizzazione, seguendo il "format standard" suggerito dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie.

Il presente piano include anche la relazione sull'attuazione del piano precedente richiesta all'art. 20 comma 4 T.U.S.P.: negli anni passati tali risultati venivano esposti in un allegato separato, individuato come Allegato A; tuttavia, a partire dal 2020, nel voler rappresentare i risultati conseguiti in coerenza con gli interventi programmati per gli esercizi futuri, in una logica temporale più fluida e meno ripetitiva, si è ritenuto più efficace esporre in un unico documento tutte le informazioni richieste.

Per completezza, si ricorda che in data 21.11.2018 sono state adottate dal **MEF – Dipartimento del Tesoro**, in condivisione con la Corte dei Conti, delle specifiche "**Linee Guida**" per le Amministrazioni Pubbliche concernenti la revisione periodica delle partecipate, che contengono, tra l'altro, un modello per la redazione del provvedimento di razionalizzazione, nonché definiscono *lo standard del set di informazioni riferibili alla singola società oggetto di analisi nel quadro degli adempimenti prescritti dal T.U.S.P.*

E' ben noto che le **Linee di indirizzo per la revisione ordinaria adottate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 22/2018**, si pongono in continuità logico-sistematica con la precedente deliberazione della stessa Sezione n. 19 del 21.07.2017 (relativamente alle Linee di indirizzo adottate per la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. n. 175/2016) e ciò con finalità di semplificazione e di omogeneità di rappresentazione dei piani da parte delle amministrazioni pubbliche; le informazioni richieste dal MEF - Dipartimento del Tesoro, seppur strutturate in modo diverso, sono sostanzialmente analoghe a quelle richieste nel modello proposto dalla Corte dei Conti.

Il procedimento logico correlato all'assolvimento degli obblighi informativi in capo alle Amministrazioni Pubbliche in materia di revisione periodica delle partecipazioni, così come affermato dalla Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Valle d'Aosta con Deliberazione n. 6/2019, "*dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle Autonomie e successivamente le schede contenute nell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro (in quanto il primo si configura come ausilio delle seconde)*".

In merito, particolare rilevanza assume il **Protocollo d'Intesa** siglato in **data 10 maggio 2021** tra il **Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro e la Corte dei Conti**, finalizzato a rafforzare l'efficacia delle rispettive attività di controllo e monitoraggio sull'attuazione del T.U.S.P., ferme restando le rispettive competenze; nell'intesa viene rafforzata la condivisione della banca dati "Partecipazioni", che raccoglie sia i dati e le informazioni relativi alle procedure di razionalizzazione periodica delle partecipazioni ai sensi degli articoli 24 e 20 del decreto legislativo n. 175/2016, sia i dati richiesti ai fini della rilevazione annuale delle partecipazioni pubbliche di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90/2014.

Ancora, con riferimento alle modalità di **calcolo del fatturato** delle società partecipate, tenuto conto della valutazione espressa in merito dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna (deliberazione n. 28/2017), ribadita anche dalla Sezione di Controllo per la Regione Valle d'Aosta (deliberazione n. 6/2019), deve essere inteso "*quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati da altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche*". Si tratta in sostanza della grandezza risultante nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 del cod. civ. che, in contrapposizione ai costi dell'attività tipica, consente di determinare il risultato della gestione caratteristica dell'impresa".



bf462241



Infine, l'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 al comma 9 così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. b), **Legge 5 agosto 2022, n. 118**, prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore del succitato decreto legislativo, *"il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre due anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione"*.

Il D.Lgs. n. 175/2016 prevede la **non applicabilità dell'art. 4, comma 1, alle partecipate in via diretta Veneto Sviluppo S.p.a., Autovie Venete S.p.a. (Gruppo Friulia) e Finest S.p.a. (Gruppo Friulia)**, ai sensi dell'art. 26, comma 2 (società incluse nell'Allegato A al T.U.S.P.); analogamente a Veneto Sviluppo S.p.a., anche la indiretta FVS S.G.R. S.p.a. (partecipata da Veneto Sviluppo S.p.a.) è inclusa nell'Allegato al T.U.S.P. e pertanto non è soggetta alle disposizioni dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016.

Programmazione e governance.

Con il presente piano viene anche data evidenza dei risultati conseguiti dalle società direttamente controllate dalla Regione nell'esercizio 2021, in relazione agli obiettivi assegnati ex art. 19, commi 5 e 6, T.U.S.P., per cui *"le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate..."*; al contempo, con tale provvedimento s'intende rinnovare e monitorare gli **indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento** assegnati per l'esercizio 2022 alle medesime società controllate, in applicazione delle suddette disposizioni.

La Giunta regionale assegna tali obiettivi alle società controllate in sede di approvazione dei rispettivi bilanci societari. Si ricorda che nel corso del 2018, in un'ottica di semplificazione amministrativa e in una visione più completa e uniforme della programmazione e controllo delle società partecipate, in coerenza con le disposizioni enunciate dallo stesso D.Lgs. n. 118/2011, è stato avviato un percorso di miglioramento della *governance* degli enti strumentali e delle società a partecipazione regionale, che ha trovato un primo riscontro nella diversa definizione degli indirizzi alle società controllate, completando e rafforzando i contenuti enunciatati nell'Allegato I al DEFR.

Nel **DEFR 2021-2023** (DACR n. 113 del 16.12.2020) e nella nota di aggiornamento al DEFR 2021-2023 (DACR n. 127 del 17.12.2020), in linea con quanto disposto dall'art. 36, comma 3, D.Lgs. n. 118/2011 e in attuazione del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 del suddetto decreto, sono stati delineati e assegnati alle Società controllate gli **obiettivi programmati per il triennio 2021-2023**.

Tali obiettivi, con riguardo particolare all'annualità 2021, sono stati rendicontati dalle Società nel 2022 e approvati dall'assemblea societaria contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, a seguito di espresso provvedimento giuntale; quest'ultimo provvedimento, congiuntamente al verbale assembleare, è stato trasmesso al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 58, L.R. n. 39/2001.

Le suddette proposte si aggiungono alle disposizioni legislative nazionali (es. L. n. 190/2012, D.Lgs. n. 33/2013, da comma 471 a comma 475, dell'art. 1, L. n. 147/2013, D.Lgs. n. 50/2016) e regionali (L.R. n. 39/2013) di controllo della spesa delle società partecipate; in tal senso, la Giunta regionale è intervenuta negli ultimi anni con vari provvedimenti volti ad indirizzare le



bf462241



società a partecipazione regionale verso una razionalizzazione delle risorse e una riduzione dei costi di gestione.

Il costante monitoraggio del contenimento dei costi di gestione da parte del socio Regione, avviene, tra le varie forme di esercizio di *governance*, anche con l'applicazione delle "direttive regionali", giusta D.G.R. n. 1473/2017; tale attività di controllo è iniziata nel 2010 con la D.G.R. n. 2951/2010 e negli anni si è evoluta e adattata alle diverse disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, fino all'adozione della D.G.R. n. 2101/2014, che tiene conto anche delle disposizioni contenute nella L.R. n. 39/2013 e nella L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014). Quest'ultimo provvedimento è stato poi integrato dalla richiamata D.G.R. n. 1473/2017, che include le disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016, modificato e corretto dal D.Lgs. n. 100/2017. Con D.G.R. n. 751 del 15.06.2021 le direttive regionali sono state ulteriormente revisionate, in particolar modo in materia di personale dipendente a seguito di intervenuta modifica della L.R. n. 39/2013.

Da ultimo, il prolungarsi dell'epidemia virale da Covid-19 ha determinato la necessità di adottare sia su scala regionale che nazionale, misure urgenti finalizzate al contenimento e alla gestione della corrispondente emergenza sanitaria, al fine di contenere le pesanti ripercussioni sull'intero sistema economico, produttivo ed industriale dell'intero Paese; in tale scenario, gli enti pubblici, specie le Regioni, sono state chiamate a contribuire con ingenti risorse proprie, generando riflessi importanti sugli equilibri dei propri bilanci.

In tale contesto, l'Amministrazione regionale ha inteso rafforzare i controlli interni verso i propri organismi partecipati, tra cui appunto le Società oggetto del presente piano, recependo in primis le **"Linee di indirizzo"** emanate dalla **Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti** (Deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR), la quale dedica un'apposita sezione al controllo sugli organismi gestionali esterni e sulle società partecipate non quotate. In particolare, con nota n. 482746 del 12.11.2020 gli Uffici regionali hanno fornito indicazioni operative agli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate, rappresentando di proseguire i percorsi di razionalizzazione avviati, preservando ad ogni modo il valore della partecipazione, gli equilibri di bilancio ed evitando ricadute nel bilancio regionale.

Con riferimento all'art. 24 del decreto legislativo n. 175/2016 relativo alla revisione straordinaria, si segnala che con l'art. 16, comma 3-bis, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 è stato inserito il comma 5-ter, definendo che *"le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019"*².

Di seguito sono illustrati i percorsi di razionalizzazione adottati per ogni società direttamente e indirettamente partecipata dall'Amministrazione regionale, con le valutazioni operate tenuto conto sia della normativa vigente sia delle decisioni e degli interventi di razionalizzazione già intrapresi con i precedenti piani giuste deliberazioni giuntali n. 1594/2021, n. 1687/2020, n. 1816/2019, n. 1813/2018, n. 324/2017 e n. 447/2015.

² D.Lgs. n. 175/2016, art. 24. (Revisione straordinaria delle partecipazioni), commi 4, 5 e 5-bis:

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.


5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.



bf462241



Rappresentazione grafica delle società regionali partecipate al 31.12.2021 e seguenti



8F462241



Relazione tecnica


Risultati conseguiti e note illustrative di aggiornamento sui processi di razionalizzazione delle società regionali partecipate, modalità e tempi di attuazione.





Società partecipate in modo totalitario

- ✓ IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.
- ✓ VENETO ACQUE S.P.A.
- ✓ VENETO INNOVAZIONE S.P.A.
- ✓ INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L.
- ✓ SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.



IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.

INFORMAZIONI GENERALI



Sede legale: Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia

Normativa di riferimento: L.R. 14.01.2003, n. 3;
L.R. 23.02.2016, n. 7;
L.R. 30.12.2016, n. 30.

Data di Costituzione: 23.07.1997

Oggetto sociale: Acquisto, vendita, gestione di terreni e fabbricati.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta totalitaria in controllo analogo, iscritta nell'elenco delle **società in house** gestito dall'A.N.A.C. previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016.

Quota di partecipazione: 100%

Risultato d'esercizio 2021: euro 22.502,00

RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.G.R. n. 1594/2021.

Intervento programmato: MANTENERE, monitorando gli equilibri economico-finanziari.

Stato di attuazione: nel 2021 e fino alla data di adozione del presente provvedimento, la Regione ha garantito una *governance* efficace e continua sulla partecipata in questione, intervenendo dapprima nell'ambito della programmazione regionale con l'assegnazione a Immobiliare Marco Polo S.r.l. di specifici obiettivi ed indirizzi gestionali definiti nel DEFR 2021-2023 (DACR n. 113 del 16.12.2020), poi con l'approvazione del programma operativo di attività e del relativo budget 2021 (D.G.R. n. 597/2021); con l'Assemblea ordinaria del 09.06.2022 si è infine provveduto ad approvare il bilancio societario al 31.12.2021, giusta D.G.R. n. 644/2022.

Gli Uffici regionali hanno effettuato un monitoraggio della situazione economico finanziaria della partecipata nel corso dell'intero esercizio, con il supporto di documentazione gestionale periodica interna.

La Società ha la gestione e valorizzazione del palazzo Torres Rossini di proprietà sito a Venezia e dei beni regionali del complesso monumentale di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD).

Inoltre, in attuazione della L.R. n. 7/2016, modificata e integrata dalla L.R. n. 30/2016, a seguito del completamento del progetto di fusione per incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l. nella Immobiliare Marco Polo S.r.l., divenuto efficace in data 16.11.2017, la Società ha preso in carico anche la gestione del complesso monumentale sito nel Comune di Monselice (PD); a conclusione di tale operazione, ai sensi della D.G.R. n. 191 del 20.02.2018, a marzo 2018 è stata sottoscritta



la nuova convenzione tra Regione e Società per la gestione del complesso monumentale summenzionato e di quello di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD).

Nell'ambito dell'aggiornamento del Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare della Regione per l'esercizio 2021, ex art. 16, L.R. n. 7/2011, adottato con D.G.R. n. 787 del 22.06.2021, si segnala che il complesso monumentale del Castello di Monselice, in gestione appunto all'Immobiliare Marco Polo S.r.l., è inserito nel piano quale demanio culturale, allo stato "valorizzato".

LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

Per quanto finora rappresentato, **MANTENERE** la partecipazione regionale nell'Immobiliare Marco Polo S.r.l., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, in quanto le attività svolte rientrano nelle categorie previste dall'art. 4, comma 2, lett. a, (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi) e lett. d) (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti) T.U.S.P. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 175/2016)

Con riferimento alle disposizioni assegnate alla Società in merito al contenimento delle spese di funzionamento (giusta D.G.R. n. 597/2021) è stato attribuito alla stessa quale obiettivo per l'esercizio 2021 e a medio-lungo termine il contenimento dei costi fissi aziendali ai livelli dell'esercizio 2020, nonché di monitorare che l'eventuale incremento dei costi variabili sia contenuto rispetto all'aumento dei relativi ricavi, operando possibili efficienze per fronteggiare l'emergenza COVID-19. Tale obiettivo può ritenersi perseguito in quanto Immobiliare Marco Polo S.r.l. ha rappresentato come *"a fronte di un incremento di circa 36 mila euro dei ricavi e dei proventi rispetto l'esercizio 2020, corrispondente al 3,09 % la società è riuscita a contenere i costi fissi - che sono diminuiti dello 0,56 % - e a monitorare l'incremento dei costi variabili, incrementati di circa 21 mila euro rispetto all'esercizio 2020, corrispondente al 39,68 %, ma dopo che erano diminuiti del 53,15 % rispetto l'esercizio 2019"*.

Nell'Assemblea ordinaria del 09.06.2022, ex D.G.R. n. 644/2022, il socio Regione prende atto del perseguimento dell'obiettivo assegnato per l'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.Lgs. n. 175/2016 e al contempo ripropone e assegna all'Immobiliare Marco Polo S.r.l. per l'esercizio 2022 di contenere i costi fissi aziendali, nonché di monitorare che l'eventuale incremento dei costi variabili sia contenuto rispetto all'aumento dei relativi ricavi, operando possibili efficienze per fronteggiare l'emergenza COVID-19.

Con il presente piano di razionalizzazione si rinnovano e si confermano gli indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento assegnati all'Immobiliare Marco Polo S.r.l. con D.G.R. n. 644/2022.

PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRETTE

La Società non detiene partecipazioni.



VENETO ACQUE S.P.A.

INFORMAZIONI GENERALI



Sede legale: Via Torino, 180 - 30172 Mestre - VE

Normativa di riferimento: L.R. 10.04.1998, n. 12

Data di Costituzione: 10.05.1990

Oggetto sociale: progettazione, esecuzione e gestione degli interventi diretti alla realizzazione del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto; progettazione, realizzazione, gestione di reti/strutture ed ogni altra opera connessa, attinenti al servizio idrico integrato; progettazione, realizzazione e gestione di interventi e opere volte alla protezione ed al monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei; attività in materia di bonifica di siti contaminati di competenza pubblica; servizi relativi alla gestione dei rifiuti speciali; attività di gestione di fanghi da depurazione, dall'escavo di canali portuali, terre e rocce da scavo; progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche di qualsiasi natura e classifica e degli interventi di difesa delle coste e degli ambienti costieri di cui all'art. 84, L.R. 03.04.2001, n. 11.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta totalitaria in controllo analogo, iscritta nell'elenco delle **società in house** gestito dall'A.N.A.C. previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016.

Quota di partecipazione: 100%

Risultato d'esercizio 2021: euro 561.614,00

La Società è stata costituita in data 10.05.1990 e la Regione vi partecipa a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 12/1998 che ha previsto l'acquisto dell'intero pacchetto dell'allora società Delta Po S.p.a., al fine di assicurare una costante fornitura di acqua potabile nei territori del Veneto Centrale.

In ottemperanza alle disposizioni della L.R. n. 5/1998, la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 1688/2000 ha approvato il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MO.S.A.V.), il quale individua gli schemi di massima delle principali strutture acquedottistiche necessarie per assicurare il corretto approvvigionamento idropotabile dell'intero territorio regionale.

Parte integrante del MO.S.A.V. è lo Schema Acquedottistico del Veneto Centrale (S.A.V.E.C.), il quale connette gli acquedotti alimentati dalle falde del Medio Brenta, dalle falde e dalle acque superficiali del Sile, dalle acque superficiali dell'Adige e del Po.

Con Delibera giuntale n. 2332/2001 (aggiornata con D.G.R. n. 1031/2010) la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione del S.A.V.E.C. sono state affidate dalla Giunta regionale alla società Veneto Acque S.p.a..



RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.G.R. n. 1594/2021.

Intervento programmato: MANTENERE, monitorando gli equilibri economico-finanziari.

Stato di attuazione: nel 2021 e fino alla data di adozione del presente provvedimento, la Regione ha garantito una *governance* efficace e continua sulla partecipata in questione, intervenendo dapprima nell'ambito della programmazione regionale con l'assegnazione a Veneto Acque S.p.a. di specifici obiettivi ed indirizzi gestionali definiti nel DEFR 2021-2023 (DACR n. 113 del 16.12.2020) e nella Nota di Aggiornamento al DEFR 2021-2023 (DACR n. 127 del 17.12.2020), poi con l'approvazione del programma operativo di attività e del relativo budget 2021 (D.G.R. n. 598/2021); con l'Assemblea ordinaria del 12.05.2022 si è infine provveduto ad approvare il bilancio societario al 31.12.2021, la rendicontazione degli obiettivi 2021-2023 e il budget 2022, giusta D.G.R. n. 530/2022.

Gli Uffici regionali hanno effettuato un monitoraggio della situazione economico finanziaria della partecipata nel corso dell'intero esercizio, con il supporto di documentazione gestionale periodica interna.

Nel corso degli esercizi **2019** e **2020** la Società ha sostanzialmente esaurito la fase realizzativa del serbatoio di accumulo, che costituisce l'ultima porzione del SAVEC, necessaria prima della sua completa attivazione; tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 la Società ha trasferito le singole porzioni funzionalmente autonome dell'infrastruttura che compongono il SAVEC (rami d'azienda autonomi) ai Gestori del Servizio Idrico Integrato qualificati ex D.G.R. n. 1946/2019.

Veneto Acque S.p.a. sta inoltre provvedendo alla realizzazione delle nuove condotte adduttrici finalizzate a portare acqua di buona qualità alle aree per le quali la risorsa idrica è stata contaminata da sostanze PFAS. Nello specifico, nel 2020 è stata completata oltre la metà della prima tratta acquedottistica Lonigo-Brendola-Montecchio, pubblicando il bando di gara per la successiva tratta Brendola-Vicenza Ovest; sono inoltre proseguite le attività di progettazione delle ulteriori tratte residue lungo la medesima direttrice Lonigo-Piazzola sul Brenta. La partecipata regionale svolge altresì attività di bonifica di siti contaminati sulla base di convenzioni con la Regione.

Pertanto, a fronte di un incremento sia delle proprie attività in ambito acquedottistico che ambientale, nel corso del 2020, Veneto Acque S.p.a. è stata coinvolta nel settore della difesa idraulica, in significativi interventi legati all'emergenza determinata dagli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio Bellunese nei mesi di ottobre/novembre 2018, afferenti al Piano degli interventi emergenziali del Commissario delegato (rif.: Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018) e nel supporto all'Amministratore Unico nella sua qualità di componente del Comitato Tecnico Regionale VIA.

Ancora, al fine di riscontrare alle esigenze della Regione di avere una struttura tecnica efficiente a consentire un più ampio margine di intervento, nell'Assemblea straordinaria di Veneto Acque S.p.a. del **20.05.2020**, giusta D.G.R. n. 600/2020, si è approvato una modifica all'art. 2 dello statuto societario, relativo all'oggetto sociale; tale aggiornamento, configura un'evoluzione del modello di business della Società, che vede integrata l'originaria attività acquedottistica con gli interventi in campo ambientale e di difesa del suolo.

L'ampliamento dell'oggetto sociale di Veneto Acque S.p.a. consente alla Regione di affidare alla stessa, con le modalità dell'*in house providing*, le funzioni di gestione di interventi presso siti



ove essa è chiamata a realizzare, anche in concorso con altre amministrazioni, attività riferibili tra le altre a protezione e monitoraggio di corpi idrici superficiali e sotterranei, smaltimento e/o recupero di rifiuti speciali, gestione di fanghi da depurazione, escavo di canali portuali, gestione di terre e rocce da scavo, interventi di difesa idraulica e di ripristino idrogeologico anche emergenziali e servizi e opere per la produzione di energia da fonti rinnovabili e dismissione dei relativi impianti.

Con Deliberazione n. **1843 del 29 dicembre 2020**, la Giunta regionale ha inoltre affidato a Veneto Acque S.p.a., quale soggetto subentrante a S.I.F.A. S.c.p.a. (partecipata di Veneto Acque S.p.a. per l'8,67%), l'esecuzione delle attività di realizzazione, coltivazione, gestione e monitoraggio della Discarica "Vallone Moranzani", nonché di tutte le attività residue in capo alla Regione del Veneto, previste dall'Accordo di Programma Moranzani, ad eccezione di quelle che permangono in capo a S.I.F.A. S.c.p.a. ai sensi del combinato disposto degli artt. 14.2 e 14.5 dell'Accordo Transattivo e Modificativo del 27.12.2016 e di quelle relative alle opere di "Ricalibratura del fosso di Via Moranzani", di cui all'art. 8 dell'Accordo di Programma 31.03.2008, comprendendo i lavori a questi propedeutici, tra cui l'Interramento delle linee elettriche di bassa tensione di E-Distribuzione S.p.A., nonché di tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per risolvere le interferenze tra le opere idrauliche e le linee elettriche di media e bassa tensione nel bacino Malcontenta-Marghera, la cui realizzazione sarà affidata, con successivo provvedimento, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

MANTENERE la partecipazione in Veneto Acque S.p.a., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, in quanto le attività svolte rientrano nelle categorie previste dall'art. 4, comma 2, lett. a), (*produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*) e lett. d), (*autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti*) T.U.S.P. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 175/2016).

Con riferimento agli adempimenti in merito al contenimento delle spese di funzionamento, ai sensi dell'art. 19, comma 5 e 6, D.Lgs. n. 175/2016, con D.G.R. n. 598/2021 è stato assegnato alla Società per **l'esercizio 2021** quale obiettivo specifico, il mantenimento del costo complessivo del personale al di sotto del valore medio dell'analogo costo per il triennio 2011-2013 (pari a € 1.125.443,00) nel rispetto, comunque, di quanto previsto dall'art. 9 della L.R. n. 39/2013, così come sostituito dall'art. 15 della L.R. n. 20.04.2021, n. 5 pubblicata nel B.U.R. n. 54 del 20.04.2021.

Nell'Assemblea ordinaria del 12.05.2022, giusta D.G.R. n. 530/2022, la Regione prende atto del raggiungimento dell'obiettivo assegnato per l'esercizio 2021 a Veneto Acque S.p.a. e al contempo ripropone e assegna alla Società quale obiettivo specifico per il triennio 2022-2024 il mantenimento nel triennio 2021-2023 del costo complessivo del personale al di sotto del valore medio dell'analogo costo per il triennio 2011-2013 (pari a euro 1.125.443,00) nel rispetto, comunque, di quanto previsto dall'art. 9 della L.R. n. 39/2013.

Con il presente provvedimento si rinnovano e si confermano gli indirizzi di contenimento assegnati alla Società.



PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRECTE

Rappresentazione grafica al 31.12.2020



SOCIETÀ REGIONALI INDIRECTAMENTE PARTECIPATE: RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.G.R. n. 1594/2021.

Denominazione Società	Quota di partecip.	Intervento programmato con D.G.R. n. 1594/2021	Risultati conseguiti
Sistema Integrato Fusina Ambiente - S.I.F.A. S.c.p.a.	8,67%	DISMETTERE	Nel 2021 e nel 2022 esperiti tentativi di cessione non andati a buon fine.

Rappresentazione grafica al 31.12.2021 e seguenti



Denominazione Società: Sistema Integrato Fusina Ambiente - S.I.F.A. S.c.p.a.

Sede legale: Via Torino, 141 – 30142 Mestre Venezia

Quota di partecipazione società/organismo tramite: 8,67%

Risultato d'esercizio 2021: euro 1.097.134,00

Veneto Acque S.p.a. detiene un'unica partecipazione in S.I.F.A. S.c.p.a., con una quota di capitale sociale pari all'8,67%, per la quale è stato dato impulso dalla Regione nel corso del 2017 ad avviare un percorso di dismissione.

S.I.F.A. S.c.p.a., concessionaria regionale del Progetto Integrato Fusina – Project Financing, è stata costituita in data 01.07.2005 ed ha registrato anche nel **2021**, così come nel triennio



precedente, un risultato economico positivo, invertendo il trend negativo degli anni passati; per tale partecipazione indiretta non ci sono oneri a carico del bilancio regionale.

Nel piano di revisione straordinaria delle partecipazioni regionali, adottato con D.G.R. n. 324/2017 ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016, l'Amministrazione regionale aveva proposto di mantenere tale partecipazione, previa verifica degli equilibri economico-finanziari della stessa.

Considerato, tuttavia, che il bilancio d'esercizio al 31.12.2016 di S.I.F.A. S.c.p.a. presentava una perdita di euro -9.541.325,00 e tenuto conto delle disposizioni suddette di cui alla D.G.R. n. 324/2017, l'Assemblea dei soci del 05.10.2017, in ottemperanza alla D.G.R. n. 1553/2017, ha attribuito alla Società l'indirizzo di avviare il percorso più idoneo volto a consentire l'uscita di Veneto Acque S.p.a. dalla propria partecipata, previamente valutata la compatibilità di esso con l'Accordo transattivo tra Regione e S.I.F.A. S.c.p.a. e con i correlati patti parasociali.

Nel mese di **gennaio 2019**, Veneto Acque S.p.a. ha ricevuto una manifestazione d'interesse all'acquisizione della partecipazione in S.I.F.A. S.c.p.a. da parte di Veritas S.p.a., per un valore offerto di 1,6 mln di euro circa, calcolato sulla base del patrimonio netto al 31.12.2017.

Il **27.02.2019**, la partecipata regionale pubblicava "*l'Avviso pubblico per manifestazione di interesse preliminare all'acquisizione della quota di capitale sociale detenuta dalla partecipata regionale nella società Sistema Integrato Fusina Ambiente - S.I.F.A. S.c.p.a. concessionaria della Regione del Veneto per la costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina - project financing*", in esito al quale non sono pervenute manifestazioni di interesse preliminari.

Veneto Acque S.p.a. ottenuta successivamente una valutazione asseverata del valore della partecipazione, procedeva all'indizione di **un'asta pubblica**, mediante offerte segrete, da porre a confronto con il prezzo a base d'asta definito giusta perizia in euro 2.741.000,00.

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, definito al 30.09.2019, la Società comunicava al socio Regione che la procedura di asta pubblica per la dismissione in argomento aveva avuto esito deserto.

In adempimento agli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 1816/2019, nel **corso del 2020** Veneto Acque S.p.a. ha proceduto con un **secondo tentativo di cessione** della partecipazione detenuta in S.I.F.A. S.c.p.a., mediante pubblicazione in data 14.02.2020 di un bando di asta pubblica, con fissazione della base d'asta al valore precedentemente definito. Anche per tale tentativo di vendita l'asta è andata deserta.

Nell'ambito del piano revisione periodica delle partecipazioni regionali al 31.12.2019, ex art. 20, D.Lgs. n. 175/2016, adottato con D.G.R. n. 1687 del 09.12.2020, l'Amministrazione regionale ribadiva a Veneto Acque S.p.a. di proseguire con le operazioni di dismissione della partecipazione detenuta in S.I.F.A. S.c.p.a., talché la Società in data **25.02.2021**, esperisce un **terzo tentativo di cessione** della partecipazione in argomento, ai medesimi valori delle precedenti, dandone avviso sia in quotidiani a tiratura nazionale che locale; al termine di scadenza del bando di asta pubblica, previsto per il 30 marzo 2021, non risultano pervenute offerte a Veneto Acque S.p.a.

In considerazione del fatto che **ben tre procedure sono andate deserte** e che le stesse comportano dei costi per le relative pubblicazioni, Veneto Acque S.p.a. propone di procedere, entro la fine dell'esercizio 2021, alla pubblicazione esclusivamente nel sito internet aziendale di un avviso per manifestazione di interesse con invito a formulare offerte.



L'Amministrazione regionale condivide la succitata proposta formulata da Veneto Acque S.p.a. talché in data 31.12.2021 Veneto Acque S.p.a. pubblica sul portale istituzionale della società l'Avviso recante l'invito a presentare manifestazione d'interesse per l'acquisto della partecipazione societaria in argomento, con scadenza 31.03.2022, successivamente prorogata al 30.06.2022, senza tuttavia ricevere alcuna manifestazione d'interesse.

Ciò detto, la Società intende nuovamente pubblicare il medesimo avviso, senza indicazione di scadenza; tale proposta viene condivisa dall'Amministrazione regionale che conferma anche nel presente piano di proseguire le operazioni di dismissione avviate, ritenendo le attività svolte dalla stessa non più necessarie e strategiche ai fini istituzionali della Regione.

Al di là dell'esito negativo delle suddette procedure, va considerato che l'Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.a. in concordato preventivo dal 2018 (in data 03.05.2021 è intervenuta l'omologa del piano di concordato da parte del Tribunale di Padova), detiene la quota sociale più rilevante di S.I.F.A. S.c.p.a. pari al 47% del capitale sociale; tenuto conto che anche tale partecipazione rientra nel piano concordatario del Gruppo Mantovani, si suppone che eventuali soluzioni di razionalizzazione per la quota detenuta da Veneto Acque S.p.a. seguiranno le sorti e ancor più le tempistiche della procedura di concordato del socio di maggioranza relativa.

Resta fermo che Veneto Acque S.p.a. può cedere le proprie quote di S.I.F.A. S.c.p.a. a soggetti in possesso di adeguate capacità tecniche, organizzative e gestionali, nonché economiche finanziarie; ciò verificato anche il diritto di prelazione degli altri soci, ai sensi dell'art. 8.5 dello statuto.

Oltre alle condizioni di cessione sopracitate, l'eventuale acquirente della partecipazione dovrà impegnarsi ad aderire ai Patti parasociali sussistenti, e più in generale, a condividere e sottoscrivere tutti gli accordi in essere tra i soci.

SOCIETA' REGIONALI INDIRECTE - LINEE DI INDIRIZZO				
Denominazione Società	Quota di partecip.	Intervento programmato	Modalità di razionalizzazione	Tempistica stimata
Sistema Integrato Fusina Ambiente - S.I.F.A. S.c.p.a.	8,67%	DISMETTERE	Cessione a titolo oneroso	In caso di esito positivo dell'ultima procedura di vendita avviata, si stima di poter completare il trasferimento entro il 31.12.2023. (tempistica indicativa che presuppone l'esito positivo del processo di vendita)



VENETO INNOVAZIONE S.P.A.**INFORMAZIONI GENERALI**

Sede legale: Via Ca' Marcello 67/D – 30172 Venezia

Normativa di riferimento: L.R. 06.09.1988, n. 45;
art. 14, L.R. n. 30/2016;

Data di Costituzione: 05.09.1991

Oggetto sociale: Promuovere iniziative per lo sviluppo dell'innovazione raccogliendo e coordinando le risorse scientifiche, organizzative e finanziarie esistenti o confluenti nel Veneto. Attività di promozione del sistema economico del Veneto nei settori economico-produttivi, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi, favorendo anche il miglioramento dei servizi per l'internazionalizzazione delle imprese.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta totalitaria in controllo analogo, iscritta nell'elenco delle **società in house** gestito dall'A.N.A.C. previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016.

Quota di partecipazione: 100%

Risultato d'esercizio 2021: euro 13.333,00

Veneto Innovazione S.p.a., costituita il 05.09.1991, è una partecipazione totalitaria della Regione ai sensi della Legge Regionale n. 45/1988 ed ha quale scopo principale quello di promuovere e di diffondere nel sistema economico e produttivo Veneto iniziative per lo sviluppo dell'innovazione, anche di processo e di prodotto, a favore delle imprese ivi operanti.

RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.G.R. n. 1594/2021.

Intervento programmato: **MANTENERE**, monitorando gli equilibri economico-finanziari.

Stato di attuazione: nel 2021 e fino alla data di adozione del presente provvedimento, la Regione ha garantito una *governance* efficace e continua sulla partecipata in questione, intervenendo dapprima nell'ambito della programmazione regionale con l'assegnazione a Veneto Innovazione S.p.a. di specifici obiettivi ed indirizzi gestionali definiti nel DEFR 2021-2023 (DACR n. 113 del 16.12.2020) e nella Nota di Aggiornamento al DEFR 2021-2023 (DACR n. 127 del 17.12.2020), poi con l'approvazione del programma operativo di attività e del relativo budget 2021 (D.G.R. n. 920/2021); con l'Assemblea ordinaria del 26.05.2022 si è infine provveduto ad approvare il bilancio societario al 31.12.2021, la rendicontazione sugli obiettivi 2021 – 2023, il budget per l'anno 2022, giusta D.G.R. n. 570/2022.

Gli Uffici regionali hanno effettuato un monitoraggio della situazione economico finanziaria della partecipata nel corso dell'intero esercizio, con il supporto di documentazione gestionale periodica interna.



I piani di razionalizzazione adottati con deliberazioni giuntali n. 324/2017, n. 1813/2018, n. 1816/2019, n. 1687/2020 e da ultimo n. 1594/2021 si allineano negli indirizzi ritenendo tale partecipazione strumentale alla Regione e pertanto da mantenere.

LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

MANTENERE la partecipazione regionale in Veneto Innovazione S.p.a., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, in quanto le attività svolte rientrano in quelle previste ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d, T.U.S.P. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 175/2016)

Per quanto concerne le disposizioni assegnate alla Società in merito al contenimento delle spese di funzionamento, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.Lgs. n. 175/2016, giusta D.G.R. n. 920/2021, per l'esercizio 2021, il contenimento del "Costo complessivo per studi ed incarichi di consulenza" entro il limite di euro 52.000,00.


Nell'Assemblea ordinaria del 26.05.2022, giusta D.G.R. n. 570/2022, il socio Regione ha preso atto dell'avvenuto raggiungimento, nell'esercizio 2021, degli obiettivi fissati con D.G.R. n. 920/2021, assegnando al contempo alla Società, per l'esercizio 2022, quale obiettivo specifico ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.Lgs. n. 175/2016, il contenimento dei costi per incarichi a professionisti esterni, a carico della società, entro il limite di euro 50.000 e azzeramento del costo per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.

Con il presente piano di razionalizzazione si rinnovano e si confermano gli indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento assegnati alla Veneto Innovazione S.p.a. giusta D.G.R. n. 570/2022, dando impulso anche alle partecipazioni regionali indirette in cui sia possibile esercitare un controllo qualificato in assemblea, di provvedere al contenimento delle spese di funzionamento in attuazione delle disposizioni ex art. 19, D.Lgs. n. 175/2016.



PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRETTE

Rappresentazione grafica al 31.12.2020



* Con riferimento al Politecnico Calzaturiero S.c.ar.l., recesso formalizzato in attesa di liquidazione monetaria del valore della quota. In data 31.12.2020 Veneto Innovazione S.p.a. inviava comunicazione di recesso ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 175/2016. Nel corso del 2020 è variata la quota di partecipazione dal 22,57% al 1,02% a seguito di una riduzione del capitale sociale per perdite e successivo aumento di capitale al quale Veneto Innovazione S.p.a. non ha partecipato.

** Con riferimento a Thetis S.p.a., recesso formalizzato in attesa di liquidazione monetaria del valore della quota; in data 31.12.2020 Veneto Innovazione S.p.a. inviava comunicazione di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) del codice civile.


SOCIETÀ REGIONALI INDIRETTAMENTE PARTECIPATE: RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.G.R. n. 1594/2021

Denominazione Società	Quota di partecip.	Intervento programmato con D.G.R. n. 1594/2021	Risultati conseguiti
Certottica S.c.ar.l.	20,15%	DISMETTERE	DISMESSA In data 29.12.2021 cessione a titolo oneroso a seguito di procedura ad evidenza pubblica
Politecnico Calzaturiero S.c.ar.l.	1,02%	DISMETTERE	DISMESSA Recesso formalizzato in attesa di liquidazione monetaria del valore della quota. In data 31.12.2020 Veneto Innovazione S.p.a. inviava comunicazione di recesso ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 175/2016
Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.ar.l. in concordato	16,98%	DISMETTERE	Dismissione correlata alla procedura concorsuale



SOCIETA' REGIONALI INDIRETTAMENTE PARTECIPATE: RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.G.R. n. 1594/2021			
Denominazione Società	Quota di partecip.	Intervento programmato con D.G.R. n. 1594/2021	Risultati conseguiti
Thetis S.p.a.	1,89%	DISMETTERE	DISMESSA In data 29.03.2022 liquidazione del corrispettivo delle quote a Veneto Innovazione S.p.a, a seguito della comunicazione di recesso da parte della stessa inviata il 30.12.2020, ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) del codice civile.
Veneto Nanotech S.c.ar.l. in liquidazione e in concordato	0,06%	DISMETTERE	Dismissione correlata alla procedura concorsuale

Rappresentazione grafica al 31.12.2021 e seguenti



Denominazione Società: Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a r.l.

Sede legale: Via delle Industrie 13 - 30175 Venezia Marghera

Quota di partecipazione società/organismo tramite: 16,98%

Risultato d'esercizio 2021: euro -325.848,00

Denominazione Società: Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione e in concordato

Sede legale: Piazza Salvemini, 13 -35131 Padova

Quota di partecipazione società/organismo tramite: 0,06%

Risultato d'esercizio 2020 (ultimo bilancio disponibile): euro -15.787,00

Per effetto della fusione per incorporazione di VI Holding S.r.l. in liquidazione in Veneto Innovazione S.p.a. conclusasi in data 18.12.2019, Veneto Innovazione S.p.a. è subentrata, di diritto, in tutto il patrimonio di VI Holding S.r.l., proseguendo i processi di razionalizzazione avviati nelle partecipazioni indirettamente detenute.



Certottica S.c.a.r.l. svolge attività di certificazione e di formazione nel settore ottico.

Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l. sviluppa attività di ricerca tecnologica, controllo qualità, servizi e formazione professionale per il settore calzaturiero.

Thetis S.p.a. gestisce servizi di ingegneria integrata volti ad attività di studio, progettazione, gestione e monitoraggio dei progetti legati alla salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio storico – artistico.

Le azioni intraprese dall'ex VI Holding S.r.l. (oggi Veneto Innovazione S.p.a.) nel corso del 2018, volte alla dismissione delle tre partecipate allora detenute (Certottica S.c.a.r.l., Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l. e Thetis S.p.a.), hanno dato esito negativo; nello specifico, nei due **esperimenti di procedura aperta per la vendita delle partecipazioni detenute**, nonostante il valore dei lotti fosse stato ribassato al secondo esperimento, **l'asta è andata deserta** per tutte le partecipazioni.

A seguito dei due esperimenti d'asta andati deserti, si è ritenuto opportuno ricorrere alla trattativa diretta per la cessione delle quote di dette partecipate, avviando sempre nel 2018 alcune trattative con stakeholder istituzionali.

Preso atto delle linee di indirizzo formulate dalla Giunta regionale nel piano di razionalizzazione approvato con deliberazione n. 1816/2019, Veneto Innovazione S.p.a. in data **16.04.2020** pubblicava un nuovo "Avviso **esperimento di asta pubblica** per l'alienazione delle partecipazioni societarie", in esito al quale non sono pervenute offerte o manifestazione d'interesse.

Con riferimento a **Thetis S.p.a. (1,89%)**, è da considerare che la società aveva una durata fino al 31.12.2020, prolungata al 31.12.2021 dall'Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi in data 7 dicembre 2020, a cui Veneto Innovazione S.p.a. non ha partecipato; in coerenza alle linee di indirizzo confermate dall'Amministrazione regionale nel piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n. 1687/2020, in data 30.12.2020 la società inviava comunicazione di **recesso** ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), del codice civile. In data 11 gennaio 2021 Thetis S.p.a. comunicava di aver ricevuto ed accettato la richiesta di recesso, rappresentando altresì che sarebbero seguite le attività di liquidazione delle quote detenute da Veneto Innovazione S.p.a., ai sensi dell'art. 2437 quater c.c.. In data **29.03.2022** la partecipata regionale ha ricevuto il pagamento del corrispettivo.

Con riferimento a **Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l. (1,02%)** Veneto Innovazione S.p.a. inviava comunicazione di **recesso** ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016; alla data di adozione del presente piano di razionalizzazione, la partecipata regionale comunica di essere in attesa di ricevere la convocazione dell'assemblea dei soci del Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l. per la riduzione del capitale sociale e la relativa liquidazione della quota a Veneto Innovazione S.p.a..

Ciò detto, nel bilancio d'esercizio al 31.12.2021 della Veneto Innovazione S.p.a. le partecipazioni succitate in Thetis S.p.a. e in Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l. sono state eliminate dall'attivo immobilizzato (Immobilizzazioni finanziarie) e contestualmente è stato registrato un "Credito vs altri" pari alla quota di liquidazione delle azioni detenute; di conseguenza, a prescindere dalla data del pagamento del corrispettivo, tali dismissioni sono da considerarsi concluse.

In merito a **Certottica S.c.a.r.l. (20,15%)**, nel corso dell'assemblea societaria del 17.12.2020, il rappresentante delle CCIAA di Venezia, Rovigo, Treviso e Belluno, dichiarava l'interesse del sistema camerale veneto ad acquisire la quota di partecipazione di Veneto Innovazione S.p.a. in



Certottica S.c.a.r.l.; al contempo, nei mesi successivi una nuova proposta è pervenuta da una società terza operante nel campo della certificazione, CSQA Certificazioni S.r.l..

Alla luce delle manifestazioni d'interesse ricevute, Veneto Innovazione S.p.a. nel mese di novembre 2021 ha proceduto con la pubblicazione di un nuovo avviso di **asta pubblica** con scadenza 15 dicembre 2021. Alla data di scadenza della gara risultava pervenuta un'unica offerta di acquisto da parte di CSQA Certificazioni S.r.l.. In data **29.12.2021 la cessione a titolo oneroso si è conclusa.**

Infine, con riguardo a **Veneto Nanotech S.c.a.r.l.** in liquidazione e in concordato e alla società **Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l.** in concordato, si rimane necessariamente in attesa della chiusura delle rispettive procedure concorsuali di concordato, per la successiva liquidazione delle quote.

SOCIETA' REGIONALI INDIRETTE - LINEE DI INDIRIZZO				
Denominazione Società	Quota di partecip.	Intervento programmato	Modalità di razionalizzazione	Tempistica stimata
Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l. in concordato	16,98%	DISMETTERE	Chiusura della procedura concorsuale	Non quantificabile (tempistica correlata alla procedura concorsuale)
Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione e in concordato	0,06%	DISMETTERE	Chiusura della procedura concorsuale	Non quantificabile (tempistica correlata alla procedura concorsuale)



INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L.

INFORMAZIONI GENERALI



Sede legale: Piazza G. Zanellato, 5 35131 Padova

Normativa di riferimento: L.R. 14.11.2018, n. 40

Data di Costituzione: 24.01.2003

Oggetto sociale: La società ha per oggetto la gestione, direttamente o attraverso società controllate o partecipate, della rete, delle infrastrutture e degli impianti di qualunque genere per l'esercizio dell'attività di trasporto ferroviario regionale; può svolgere inoltre tutte le altre attività complementari o affini a quelle che costituiscono l'oggetto sociale incluse quelle relative alla progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto ed alla manutenzione e ristrutturazione di reti e mezzi di trasporto. Alla società può anche essere trasferita dalla Regione Veneto, in tutto o in parte, la proprietà delle reti ferroviarie, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali. La società gestisce, direttamente o attraverso società controllate o partecipate, le infrastrutture, relative al sistema idroviario Padano Veneto nonché tutte le altre attività complementari o affini a quelle che costituiscono l'oggetto sociale incluse quelle relative alla progettazione e realizzazione di nuove opere ed alla manutenzione del sistema idroviario e portuale di competenza della Regione del Veneto.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico

Quota di partecipazione: 100%

Risultato d'esercizio 2021 euro 680.993,00

RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.G.R. n. 1594/2021.

Intervento programmato: ai sensi della Legge Regionale n. 40/2018, **MANTENERE** la società Infrastrutture Venete S.r.l. in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell'elenco dell'art. 4, comma 2, lett. a) T.U.S.P. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione. Al contempo, tenuto conto che Infrastrutture Venete S.r.l. è il soggetto destinato ad attuare, per conto della Regione del Veneto, il piano di investimenti per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario, dare seguito al progetto di fusione per incorporazione della Sistemi Territoriali S.p.a. nella Infrastrutture Venete S.r.l., giusta D.G.R. n. 987/2021 con efficacia non anteriore al 01.01.2023, una volta cessata l'attività di Sistemi Territoriali S.p.a..

Stato di attuazione: nel corso del 2021 e fino alla data di adozione del presente provvedimento, la Regione ha garantito una *governance* efficace e continua sulla partecipata in questione, intervenendo dapprima nell'ambito della programmazione regionale con l'assegnazione a Infrastrutture Venete S.r.l. di specifici obiettivi ed indirizzi gestionali definiti nel DEFR 2021-2023 (DACR n. 113 del 16.12.2020) e successiva Nota di Aggiornamento al DEFR 2021-2023 (DACR n. 127 del 17.12.2020), poi nell'Assemblea ordinaria del 24.06.2021 con l'approvazione del bilancio societario al 31.12.2020 (D.G.R. n. 784/2021) e nell'Assemblea



RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.G.R. n. 1594/2021.

ordinaria del 20.05.2022 con l'approvazione del bilancio societario al 31.12.2021 (D.G.R. n. 568/2022).

Gli Uffici regionali hanno effettuato un monitoraggio della situazione economico finanziaria della partecipata nel corso dell'intero esercizio, con il supporto di documentazione gestionale periodica interna.

Con **Legge Regionale 14 novembre 2018, n. 40**, rubricata "SOCIETÀ REGIONALE "INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L." PER LA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E DI NAVIGAZIONE INTERNA", la Regione riorganizza e razionalizza il settore della gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, in aderenza ai principi comunitari e nazionali, ex D.Lgs. 15.07.2015, n. 112 "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21.11.2012, che istituisce uno spazio ferroviario unico (Rifusione)".

A tal fine l'art. 2, comma 1, L.R. n. 40/2018, ha previsto il trasferimento alla Regione, dell'intera partecipazione, pari al 100 % del capitale sociale, detenuta da Sistemi Territoriali S.p.a. (società a partecipazione totalitaria regionale) nella "Ferroviaria Servizi S.r.l.", stabilendo contestualmente il cambio di denominazione di quest'ultima in "Infrastrutture Venete S.r.l."

In adempimento al dettato legislativo suddetto e in esecuzione della **D.G.R. n. 221/2019**, Infrastrutture Venete S.r.l. è trasferita da Sistemi Territoriali S.p.a. alla Regione Veneto in data **28.05.2019**, mediante distribuzione di un dividendo in natura.

Il **progetto di scissione** parziale proporzionale della Sistemi Territoriali S.p.a. nella beneficiaria Infrastrutture Venete S.r.l., approvato dall'Assemblea Straordinaria del **20.06.2019**, dispone il trasferimento alla partecipata in questione di quanto segue:

1. la gestione dell'infrastruttura ferroviaria della tratta Adria - Mestre in concessione dalla Regione;
2. il parco rotabile di proprietà di Sistemi Territoriali S.p.a., quello trasferito in concessione e comodato da parte della Regione e quello acquisito in leasing, con esclusione degli asset ricompresi nel ramo d'azienda relativo al trasporto merci;
3. gli immobili in possesso e intestati alla Sistemi Territoriali S.p.a., nonché tutti gli altri uffici in locazione gratuita dalla Regione;
4. il personale operativo della rete ferroviaria e della navigazione interna e tutto il personale direzionale - amministrativo, che svolge anche l'attività a favore della società scissa;
5. la gestione e manutenzione delle vie navigabili, con i relativi dipendenti e cespiti;
6. tutti i progetti comunitari afferenti il trasporto ferroviario e la navigazione interna regionale, con l'unica esclusione del progetto "Connect 2 CE";
7. le partecipazioni in società controllate e collegate.

La suddetta scissione è stata sancita il 24.10.2019, con atto notarile rep. 194.120 - raccolta n. 49.583 di Padova. Ai sensi dell'art. 2056 -quater, Codice Civile, gli effetti della scissione hanno avuto **efficacia dal 01.01.2020**; a partire da tale data Infrastrutture Venete S.r.l. è divenuta pienamente operativa, anche in forza di quanto stabilito con D.G.R. n. 1854/2019 dove, fra l'altro, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 3 e 4, L.R. n. 40/2018, si è provveduto alla delega interorganica alla Società delle funzioni pubbliche in materia di trasporto pubblico locale ferroviario ed al trasferimento delle competenze relative di gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione.



L'art. 4, comma 2, L.R. n. 40/2018, prevede che la Regione trasferisca in misura adeguata ad Infrastrutture Venete S.r.l. le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività previste all'art. 3 della citata legge regionale.

In ragione di ciò, considerato che al **31.12.2022** (termine dell'attuale contratto di servizio) Sistemi Territoriali S.p.a. avrà esaurito la sua attività e che dovranno essere assunte per tempo le determinazioni conseguenti, la Giunta regionale con Deliberazione n. 195 del 24.02.2021 ha impartito le opportune direttive a Sistemi Territoriali S.p.a. ed a Infrastrutture Venete S.r.l. per la predisposizione di uno studio di fattibilità avente ad oggetto la fusione per incorporazione della prima nella seconda a far data dal 01.01.2023.

In data **22 luglio 2021**, giusta D.G.R. n. 987/2021, nelle rispettive Assemblee societarie straordinarie di Sistemi Territoriali S.p.a. e di Infrastrutture Venete S.r.l. è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione della prima società nella seconda, disponendo che tale fusione divenga efficace dal **01.01.2023**.

In data 25.01.2022 Infrastrutture Venete S.r.l. ha avviato la procedura aperta per l'affidamento del servizio ferroviario ad altro gestore con bando n. 1/2022 (pubblicato nella GUUE n. 2022/S 017-0421151 del 25.01.2022 e nella GURI n. 11 del 26.01.2022); nell'ambito del monitoraggio finanziario e tecnico – prestazionale della società Infrastrutture Venete S.r.l. – Audit I semestre 2022, giusta D.G.R. n. 266/2020, con nota del 29.09.2022, nel relazionare sullo stato di avanzamento della procedura, la società ha comunicato l'aggiudicazione provvisoria della gara per l'affidamento del TPL.

LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

In attuazione del progetto regionale di riordino e razionalizzazione del settore delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, ai sensi della Legge Regionale n. 40/2018, **MANTENERE** la partecipazione regionale in Infrastrutture Venete S.r.l., in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell'elenco dell'art. 4, comma 2, lett. a) "*produzione di un servizio di interesse generale*." del D.Lgs. n. 175/2016 e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione. Al contempo, tenuto conto che Infrastrutture Venete S.r.l. è il soggetto destinato ad attuare, per conto della Regione del Veneto, il piano di investimenti per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario, dare seguito al progetto di fusione per incorporazione della Sistemi Territoriali S.p.a. nella Infrastrutture Venete S.r.l., giusta D.G.R. n. 987/2021 con efficacia non anteriore al 01.01.2023, una volta cessata l'attività di Sistemi Territoriali S.p.a. e ad avvenuto affidamento del servizio ferroviario ad altro gestore.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 175/2016).

La Società è controllata direttamente dalla Regione a partire dal 28.05.2019 ed è pienamente operativa a partire dal 01.01.2020.

Con riferimento alle disposizioni assegnate alla Società in merito al contenimento delle spese di funzionamento ai sensi della L.R. n. 39/2013 e in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 175/2016, il socio Regione nell'Assemblea ordinaria del 24.06.2021, giusta D.G.R. n. 784/2021, ha assegnato alla partecipata in questione, quale obiettivo specifico per l'esercizio 2021, la riduzione del 5 % dei consumi energetici, per il comparto della



navigazione interna, a parità di altre condizioni, rispetto all'analogo valore del 2020 (circa 620 MWh).


Tale obiettivo è stato perseguito dalla Società, in quanto la riduzione dei consumi energetici del comparto navigazione interna nell'anno 2021 rispetto all'anno 2020 è stata del 6,25%.

Nell'Assemblea ordinaria del 20.05.2022 il socio Regione prende atto del perseguimento dell'obiettivo per il 2021 da parte di Infrastrutture Venete S.r.l. e al contempo assegna alla medesima per l'esercizio 2022, quale obiettivo annuale specifico, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.Lgs. n. 175/2016 e quale misura di contenimento delle spese di funzionamento ai sensi della L.R. n. 39/2013, nell'ambito delle politiche di riduzione dei consumi energetici e più in generale degli obiettivi nazionali e regionali di transizione ecologica, la riduzione nel 2022, di un ulteriore 2% dei consumi energetici rispetto all'analogo valore del 2021 per il comparto della navigazione interna.

Con il presente provvedimento si rinnovano e si confermano gli indirizzi di contenimento assegnati alla Società, dando impulso anche alle partecipazioni regionali indirette in cui sia possibile esercitare un controllo qualificato in assemblea, di provvedere al contenimento delle spese di funzionamento in attuazione delle disposizioni ex art. 19 D.Lgs. n. 175/2016, in particolare sul contenimento dei costi per il personale.

PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRETTE

Rappresentazione grafica al 31.12.2020




* La partecipazione in Veneto Logistica S.r.l. è stata ceduta in data 05.08.2021 a favore di Interporto di Rovigo S.p.a., in conformità all'art. 10, L.R. n. 39/2020 "Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2021".

SOCIETÀ REGIONALI INDIRETTAMENTE PARTECIPATE: RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.G.R. n. 1594/2021.			
Denominazione Società	Quota di partecip.	Intervento programmato con D.G.R. n. 1594/2021	Risultati conseguiti
Veneto Logistica S.r.l.	56,641%	DISMESSA	PARTECIPAZIONE DISMESSA il 05.08.2021. In data 5 agosto 2021 avvenuta cessione a Interporto di Rovigo S.p.a. (già socio di Veneto Logistica S.r.l. al 10,30%)



SOCIETA' REGIONALI INDIRETTAMENTE PARTECIPATE: RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.G.R. n. 1594/2021.			
Denominazione Società	Quota di partecip.	Intervento programmato con D.G.R. n. 1594/2021	Risultati conseguiti
Interporto di Rovigo S.p.a.	42,1605%	MANTENERE	Mantenimento con riorganizzazione societaria

Rappresentazione grafica al 31.12.2021 e seguenti



Denominazione Società: Interporto di Rovigo S.p.a.
Sede legale: Viale delle Industrie 53 – 45100 Rovigo
Quota di partecipazione società/organismo tramite: 42,1605%
Risultato d'esercizio 2021: euro 200.377,00

A far data **01.01.2020**, per effetto della scissione parziale proporzionale della Sistemi Territoriali S.p.a., le partecipazioni detenute in società controllate e collegate (Interporto di Rovigo S.p.a. e Veneto Logistica S.r.l.) sono state trasferite alla beneficiaria Infrastrutture Venete S.r.l., con l'obiettivo di proseguire il percorso di razionalizzazione avviato in precedenza.

Interporto di Rovigo S.p.a. è una società a prevalente capitale pubblico che si occupa di promozione, studio, progettazione e realizzazione di un interporto nel comune di Rovigo, oltre che della gestione delle strutture e dei servizi interportuali connessi; nel 2021, così come nel triennio precedente, la società ha chiuso il bilancio con un utile d'esercizio, confermando l'inversione del trend negativo registrato negli anni passati.

Tale partecipata è stata oggetto di dismissione dal piano di razionalizzazione straordinaria ex D.G.R. n. 324/2017 fino al piano di razionalizzazione periodica ex D.G.R. n. 1816/2019; diversi sono stati i tentativi di vendita attuati nel 2017 e 2018 dalla Sistemi Territoriali S.p.a. non andati a buon fine, tenuto conto che stante la quota allora posseduta pari al 32,9357% del capitale sociale, le eventuali proposte di razionalizzazione diverse dalla cessione non potevano concretizzarsi senza l'appoggio e il voto favorevole di altri soci.

Infrastrutture Venete S.r.l., nel corso del **2020**, nell'ambito del ruolo assegnatole dalla stessa Regione con delega interorganica di gestore infrastrutturale, ben diverso dalla prospettiva di Sistemi Territoriali S.p.a., pone allo studio e all'attenzione del socio Regione un percorso di razionalizzazione teso al mantenimento di un'unica società, individuata in Interporto di Rovigo S.p.a., mediante un'operazione che prevede la cessione delle quote detenute in Veneto Logistica



S.r.l. a favore di Interporto di Rovigo S.p.a. con successiva fusione per incorporazione delle due società.

La considerazione dell'oggettiva strategicità dell'interporto in ambito infrastrutturale, ha di fatto revisionato la scelta di dismettere la partecipazione in Interporto di Rovigo S.p.a., quale relativa società di gestione, intendendo per contro mantenere e valorizzare tale partecipata; tale scelta è conseguenza della decisione della Giunta regionale che con **deliberazione n. 265 del 02.03.2020** ha previsto significativi investimenti nell'area dell'interporto in argomento, nonché del **"Piano Regionale dei Trasporti 2020-2030"**, approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 75 del 14.07.2020, il quale riconosce nei cinque interporti regionali, tra cui appunto quello di Rovigo, una peculiare eccellenza del sistema di trasporto merci e logistica regionale, assegnando allo stesso un ruolo strategico vista la particolare presenza di tre modalità (acqua/ferro/gomma).

Dal complesso di questi due provvedimenti regionali emerge che le attività della Interporto di Rovigo S.p.a. sono quindi ritenute di rilievo e di interesse pubblico per lo sviluppo e la crescita del territorio, per meglio dire di **"interesse pubblico emergente"**³, correlate quindi alla comunità, così come definito nel Trattato di Maastricht e Trattato di Amsterdam.

Il piano di rilancio e riorganizzazione di Interporto di Rovigo S.p.a. ha incluso quindi l'acquisizione del 100% di Veneto Logistica S.r.l. (ivi compresa quindi la quota detenuta da Infrastrutture Venete S.r.l.), preordinata alla successiva fusione tra le due società. Interporto di Rovigo S.p.a. per finanziare l'acquisizione ha previsto una copertura mediante finanziamento bancario e aumento di capitale.

Con riferimento all'aumento di capitale, con **Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 39** "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021", **art. 10**, – Infrastrutture Venete S.r.l. ne è stata autorizzata a partecipare nel limite massimo di euro 1.600.000,00⁴.

In data **5 agosto 2021** Interporto di Rovigo S.p.a. ha acquisito la partecipazione detenuta da Infrastrutture Venete S.r.l. in Veneto Logistica S.r.l. (in data **31 ottobre 2021** è stato chiuso l'aumento di capitale). Conseguentemente la quota di partecipazione di Infrastrutture Venete S.r.l. al capitale sociale di Interporto di Rovigo S.p.a. si è rafforzata passando dal 32,9357% al 42,1605%.

Infine, in data **20 febbraio 2022** Interporto di Rovigo S.p.a. ha dato esecuzione alla delibera di fusione per incorporazione della Veneto Logistica S.r.l. in Interporto di Rovigo S.p.a., giusta deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci del 16.12.2021.

³ A ulteriore sostegno del proprio cambio decisionale e dell'operazione di razionalizzazione di Interporto di Rovigo S.p.a., Infrastrutture Venete S.r.l., nel secondo semestre 2020, presenta altresì alla Regione un **parere legale** formulato dal Prof. Domenichelli ordinario di Diritto amministrativo dell'Università di Padova, in merito *"all'applicabilità all'Interporto del T.U.S.P. ed in particolare sull'obbligo di dismissione delle quote detenute dalla Regione, tramite Sistemi Territoriali S.p.a., oggi Infrastrutture Venete S.r.l. e dagli altri enti pubblici nella Società e/o sulla possibilità di adozione di differenti misure di razionalizzazione"*.

Tale parere, oltre ad illustrare i presupposti qualificanti l'attività della Società come servizio di interesse generale, richiama la sentenza n. 578 del 23.01.2019 della quinta sezione del Consiglio di Stato, la quale ha affermato *"che la decisione dell'Amministrazione di mantenere una partecipazione in una società operante nei servizi pubblici di interesse economico costituisce oggetto di una valutazione di ordine eminentemente politico-strategico da assumersi in relazione ai bisogni della collettività di riferimento"*.

⁴ Art. 10 - Partecipazione all'aumento di capitale della società Interporto di Rovigo S.p.a..

1. La Regione del Veneto è autorizzata a partecipare nel limite massimo di euro 1.600.000,00, tramite Infrastrutture Venete S.r.l., società a totale partecipazione regionale, all'aumento di capitale della società Interporto di Rovigo S.p.a..
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 del presente articolo si fa fronte con le risorse proprie della società Infrastrutture Venete S.r.l. mediante la cessione della partecipazione in Veneto Logistica S.r.l..



Per quanto finora esposto, Infrastrutture Venete S.r.l. detenendo oggi un'unica partecipazione, quella appunto in Interporto di Rovigo S.p.a., ha ultimato il proprio percorso di razionalizzazione societaria, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016.

SOCIETA' REGIONALI INDIRETTE - LINEE DI INDIRIZZO		
Denominazione Società	Quota di partecip.	Intervento programmato
Interporto di Rovigo S.p.a.	42,1605%	MANTENERE



SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.

INFORMAZIONI GENERALI



Sede legale: P.zza Zanellato, 5 - 35131 - PADOVA (PD)

Normativa di riferimento: L.R. 03.02.1998, n. 3;
D.Lgs. n. 112/2015, in attuazione della Direttiva 2012/34/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21.11.2012;
L.R. 14.11.2018, n. 40.

Data di Costituzione: 21.04.1983

Oggetto sociale: Esercizio dei servizi di trasporto di persone e/o cose con qualsivoglia mezzo, in particolare, servizio pubblico di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale, gestione della rete, acquisto di materiale rotabile, nonché modalità e gestione vie navigabili.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico

Quota di partecipazione: 100%

Risultato d'esercizio 2021: euro 847.451,00

RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.G.R. n. 1594/2021.

Intervento programmato: MANTENERE per la restante durata del contratto di servizio ferroviario la Sistemi Territoriali S.p.a., giuste DD.G.R. n. 2002/2018, n. 1590/2019 e n. 987/2021 in quanto le attività svolte dalla stessa di produzione di un servizio di interesse generale, rientrano tra le attività elencate all'art. 4, comma 2, lett. a), T.U.S.P., dando poi seguito al progetto di fusione per incorporazione della Sistemi Territoriali S.p.a. nella Infrastrutture Venete S.r.l., con efficacia non anteriore al 01.01.2023, una volta cessata l'attività in capo a Sistemi Territoriali S.p.a..

Stato di attuazione: nel 2021 e fino alla data di adozione del presente provvedimento, la Regione ha garantito una *governance* efficace e continua sulla partecipata in questione, intervenendo dapprima nell'ambito della programmazione regionale con l'assegnazione a Sistemi Territoriali S.p.a. di specifici obiettivi ed indirizzi gestionali definiti nella nel DEFR 2021-2023 (DACR n. 113 del 16.12.2020) e successiva Nota di Aggiornamento al DEFR 2021-2023 (DACR n. 127 del 17.12.2020), poi con l'approvazione del programma operativo di attività e del relativo budget 2021 (D.G.R. n. 785/2021); con l'Assemblea ordinaria del 23.05.2022 si è infine provveduto ad approvare il bilancio societario al 31.12.2021, giusta D.G.R. n. 569/22.

Gli Uffici regionali hanno effettuato un monitoraggio della situazione economico finanziaria della partecipata nel corso dell'intero esercizio, con il supporto di documentazione gestionale periodica interna.



In attuazione del decreto legislativo 15.07.2015, n. 112 "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21.11.2012, che istituisce uno spazio ferroviario unico (Rifusione)", nel corso del 2018, Sistemi Territoriali S.p.a. ha avviato il progetto di separazione societaria tra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di esercizio ferroviario (c.d. **progetto di spin-off**).

Con **L.R. 14.11.2018, n. 40**, rubricata "SOCIETÀ REGIONALE "INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L." PER LA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E DI NAVIGAZIONE INTERNA", la Regione riorganizza e razionalizza il settore della gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, in aderenza ai principi comunitari e nazionali già menzionati.

Come primo passo, **in data 28.05.2019** la Regione riceve da Sistemi Territoriali S.p.a. l'intera partecipazione della società Ferroviaria Servizi S.r.l. rinominata **Infrastrutture Venete S.r.l. (con distribuzione di un dividendo in natura)**, in esecuzione della D.G.R. n. 221/2019, alla quale sono delegate ex L.R. n. 40/2018 altresì specifiche funzioni proprie della Regione in materia di infrastrutture.

Pertanto, con nota 28.05.2019 prot. 156740, la partecipata regionale riceve risposta favorevole dall'Agenzia delle Entrate in merito all'interpello presentato in data 17.10.2018 per la non assoggettabilità ad IVA delle risorse finanziarie ricevute dalla Regione per il finanziamento dei contratti di servizio destinati al trasporto ferroviario, appunto nell'ipotesi di costituzione di un soggetto giuridico a cui vengono demandate (i.e. delega di funzioni non sinallagmatica) le funzioni relative alla gestione infrastrutture, come appunto stabilito dalla L.R. n. 40/2018.

L'Assemblea Straordinaria del 20.06.2019 approva il progetto di scissione parziale proporzionale della Sistemi Territoriali S.p.a. nella beneficiaria Infrastrutture Venete S.r.l., prevedendo, nel dettaglio, il trasferimento a quest'ultima di quanto segue:

1. la gestione dell'infrastruttura ferroviaria della tratta Adria - Mestre in concessione dalla Regione;
2. il parco rotabile di proprietà di Sistemi Territoriali S.p.A., quello trasferito in concessione e comodato da parte della Regione e quello acquisito in leasing, con esclusione degli asset ricompresi nel ramo d'azienda relativo al trasporto merci;
3. gli immobili in possesso e intestati alla Sistemi Territoriali S.p.A., nonché tutti gli altri uffici attualmente in locazione gratuita dalla Regione;
4. il personale operativo della rete ferroviaria e della navigazione interna e tutto il personale direzionale - amministrativo, che svolgerà anche l'attività a favore della società scissa;
5. la gestione e manutenzione delle vie navigabili, con i relativi dipendenti e cespiti;
6. tutti i progetti comunitari afferenti il trasporto ferroviario e la navigazione interna regionale, con l'unica esclusione del progetto "Connect 2 CE";
7. le partecipazioni in società controllate e collegate.

A Sistemi Territoriali S.p.a. rimangono, tra le altre:

1. la licenza per il trasporto passeggeri e merci e la gestione del servizio di trasporto passeggeri sulle tratte Adria - Mestre, Rovigo - Chioggia e Rovigo - Verona;
2. la licenza per il trasporto delle merci, le attività di manovre ferroviarie in stazione a Rovigo, unitamente agli asset (locomotori con scorte tecniche e materiali di ricambio) ricompresi nel ramo d'azienda relativo al trasporto merci;
3. tutto il personale operativo per la gestione del servizio di trasporto e per lo svolgimento della propria attività d'impresa.

Sistemi Territoriali S.p.a. assume in uso da Infrastrutture Venete S.r.l. il parco rotabile e ne gestisce la manutenzione.



Ai sensi dell'art. 2056 – quater Codice Civile, gli effetti della scissione hanno avuto **efficacia dal 01.01.2020**, con il subentro di Infrastrutture Venete S.r.l. alla Regione anche nella realizzazione degli obiettivi della politica di trasporto ferroviario e nei contratti di servizio in essere, ai sensi della L.R. n. 40/2018.

Contabilmente la scissione è stata esclusa dal campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f, DPR 633/1972, e più in generale, l'operazione è risultata neutrale dal punto di vista fiscale, ex art. 173, comma 1, DPR 917/1986.

Per quanto concerne i servizi affidati alla Sistemi Territoriali S.p.a. sulle tratte Adria-Mestre, Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona con Contratto sottoscritto il 26.05.2016, la D.G.R. n. 2002 del 21.12.2018 ha fornito linee di indirizzo circa l'affidamento di detti servizi successivamente alla scadenza del Contratto, nonché per interventi sull'assetto strutturale della rete gestita da Sistemi Territoriali S.p.a. e le politiche di acquisto di nuovo materiale rotabile.

In merito a quest'ultimo aspetto, in considerazione del programma di investimenti per l'acquisto di nuovo materiale rotabile, tramite l'utilizzo di Fondi FSC, veniva riconosciuta alla controllata regionale Sistemi Territoriali S.p.a. una **proroga nella gestione del servizio per un periodo massimo di tre anni**, cioè fino al **31.12.2022** (giusta D.G.R. n. 1590/2019); tale proroga è stata definita tenuto conto dei tempi necessari allo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi in questione ed alla successiva fase di subentro nella gestione del soggetto aggiudicatario. Decorso tale termine, Sistemi Territoriali S.p.a. avrà esaurito l'attività e pertanto dovranno essere assunte per tempo le determinazioni conseguenti per la sua razionalizzazione.

Appare opportuno inoltre considerare come Infrastrutture Venete S.r.l., società a totale partecipazione regionale, sia il soggetto destinato ad attuare, per conto della stessa Regione del Veneto, il piano di investimenti per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario, pari complessivamente a circa € 42,8 milioni, a fronte del quale sono già state assegnate risorse per complessivi € 24 milioni con deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) n. 54 del 01.12.2016 e n. 12 del 28.02.2018. L'impegno finanziario differenziale dovrà essere autonomamente sostenuto dalla stessa Infrastrutture Venete S.r.l., mediante il ricorso al sistema bancario ovvero con specifici sostegni da parte della Regione.

Al fine di ottimizzare tali processi di razionalizzazione, la Giunta regionale, con delibera 195 del 24.02.2021, ha impartito le opportune direttive a Sistemi Territoriali S.p.a. ed a Infrastrutture Venete S.r.l. per la predisposizione di uno studio di fattibilità avente ad oggetto la fusione per incorporazione della prima nella seconda a far data dal 01.01.2023.

Così facendo, da un lato, l'estinzione di Sistemi Territoriali S.p.a., una volta cessata la sua attività, risulterebbe più celere rispetto al ricorso alla procedura di liquidazione volontaria (dai tempi e costi incerti), dall'altro, le sue disponibilità liquide potranno essere utilizzate da Infrastrutture Venete S.r.l. per la realizzazione degli investimenti previsti.

Inoltre, l'operazione di fusione è neutrale dal punto fiscale ai sensi dell'art. 172, comma 1, del DPR 917/1986 e pertanto non costituisce presupposto per il realizzo né per la distribuzione di plusvalenze e/o di minusvalenze dei beni della società incorporanda.

In data **22 luglio 2021**, giusta D.G.R. n. 987/2021, nelle rispettive Assemblee societarie straordinarie di Sistemi Territoriali S.p.a. e di Infrastrutture Venete S.r.l. è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione della prima società nella seconda, disponendo che tale fusione divenga efficace dal **01.01.2023**. Qualora, nelle more del subentro del nuovo gestore, la società incorporanda Sistemi Territoriali S.p.a. fosse chiamata a continuare la gestione del



servizio ferroviario regionale di trasporto passeggeri oltre l'attuale termine del 31.12.2022, l'efficacia della fusione sarà necessariamente differita a data successiva, attendibilmente (salva diversa indicazione dell'atto di fusione) **entro il 2023**.

Per effetto dell'operazione, Infrastrutture Venete S.r.l. (società incorporante) subentrerà in tutte le posizioni attive e passive della Sistemi Territoriali S.p.a. (società incorporanda) che residueranno dopo aver ultimato il passaggio della gestione del servizio di trasporto ferroviario al nuovo concessionario, permettendo in tal modo di gestire le posizioni eventualmente pendenti all'interno della più ampia capacità patrimoniale e amministrativa della società incorporante, con semplificazioni e risparmi nelle procedure societarie, amministrative, contabili e fiscali.

LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

Tenuto conto di quanto stabilito nelle DD.G.R. n. 2002/2018, n. 1590/2019 e n. 987/2021, **MANTENERE** per la restante durata del contratto di servizio ferroviario la partecipazione regionale nella Sistemi Territoriali S.p.a. in quanto le attività svolte dalla stessa di produzione di un servizio di interesse generale, rientrano tra le attività elencate all'art. 4, comma 2, lett. a), T.U.S.P., dando poi seguito al progetto di fusione per incorporazione della Sistemi Territoriali S.p.a. nella Infrastrutture Venete S.r.l., con efficacia non anteriore al 01.01.2023, una volta cessata l'attività in capo a Sistemi Territoriali S.p.a.. Qualora, nelle more del subentro del nuovo gestore, la società incorporanda Sistemi Territoriali S.p.a. sia chiamata a continuare la gestione del servizio ferroviario regionale di trasporto passeggeri oltre il termine suddetto, l'efficacia della fusione sarà necessariamente differita a data successiva, attendibilmente (salva diversa indicazione dell'atto di fusione) **entro il 2023**.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 175/2016)

In attuazione dell'art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 175/2016, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche socie di fissare obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di contenimento delle proprie società controllate, giusta **D.G.R. n. 785/2021**, è stato assegnato alla Sistemi Territoriali S.p.a. per l'esercizio 2021, quale misura di contenimento delle spese funzionamento, di contenere, nell'esercizio 2021, le spese di consulenza entro il limite di euro 30.000,00.

Tale obiettivo non è stato raggiunto in quanto la Società ha sostenuto una spesa complessiva di euro 44.205,00; Sistemi Territoriali S.p.a. ha motivato tale sfioramento per la spesa straordinaria di euro 20.000,00 sostenuta ai fini dello studio inerente la fusione per incorporazione della stessa in Infrastrutture Venete S.r.l..

Nell'Assemblea ordinaria del 23.05.2022 il socio Regione ha preso atto di quanto rappresentato dalla partecipata in merito al mancato contenimento, nell'esercizio 2021, delle spese di consulenza e ha fornito a Sistemi Territoriali S.p.a., quale obiettivo specifico, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.Lgs. n. 175/2016, di ridurre, nell'esercizio 2022, la spesa del personale per euro 150.000,00 e di contenere i costi per studi incarichi e consulenza a euro 26.000,00.

Con il presente piano di razionalizzazione si rinnovano e si confermano gli indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento assegnati alla Sistemi Territoriali S.p.a. ex **D.G.R. n. 569/2022**.



PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRETTE

La Società non detiene partecipazioni.





Altre società partecipate

- ✓ **VENETO STRADE S.P.A.**
- ✓ **VENETO SVILUPPO S.P.A.**
- ✓ **CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE S.P.A.**
- ✓ **SOCIETA' AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO S.P.A.**
- ✓ **AUTOVIE VENETE S.P.A.**
- ✓ **SOCIETA' INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 2020-2026 S.P.A.**
- ✓ **FIN. EST. S.P.A.**
- ✓ **VENETO NANOTECH S.C.R.L. in liquidazione**
- ✓ **VERONAFIERE S.P.A. (dismessa)**



VENETO STRADE S.P.A.

INFORMAZIONI GENERALI



Sede legale: Via C.Baseggio, 5 - 30174 Mestre Venezia

Normativa di riferimento: L.R. 25.10.2001, n. 29 e s.m.i.

Data di Costituzione: 21.12.2001

Oggetto sociale: Progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, realizzazione di lavori ed opere stradali.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta in controllo analogo congiunto (con la Provincia di Belluno), iscritta nell'elenco delle **società in house** gestito dall'A.N.A.C. previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016.

Quota di partecipazione: 76,429%

Risultato d'esercizio 2021: euro 110.908,00

RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.G.R. n. 1594/2021.

Intervento programmato: MANTENERE la partecipazione in Veneto Strade S.p.a. in quanto le attività svolte dalla stessa ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) e d) T.U.S.P. sono ritenute necessarie ai fini istituzionali della Regione, realizzando idonei percorsi di riorganizzazione societaria.

Con la Legge Regionale 25.10.2001, n. 29, emanata a seguito del trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di viabilità, è stata prevista la costituzione di Veneto Strade S.p.a. a cui affidare la progettazione, l'esecuzione di interventi, la manutenzione, gestione e vigilanza della rete viaria di interesse provinciale e regionale.

Tenuto conto del ruolo svolto da Veneto Strade S.p.a. nella realizzazione di nuove infrastrutture stradali e nella gestione e manutenzione della rete viaria d'interesse regionale, già nel Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute, con D.G.R. n. 324/2017, si è stabilito il mantenimento della Società ritenendo le attività svolte dalla stessa necessarie e strategiche ai fini istituzionali dell'Ente, prevedendo, fra l'altro, la condivisione di un percorso con i soci volto a consentire l'acquisizione da parte della Regione del Veneto di un controllo qualificato pari quantomeno al 71 % del capitale sociale.



Con **Legge Regionale 30 dicembre 2017, n. 45** recante "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", art. 1, la Giunta regionale è stata autorizzata ad acquisire ulteriori azioni di Veneto Strade S.p.A..⁵

Tale percorso si è completato in data **19.07.2018**, con l'acquisizione da parte della Regione del Veneto del 46,42% delle azioni di Veneto Strade S.p.A., raggiungendo così la quota maggioritaria pari al 76,429% del capitale sociale della medesima.

A seguito della nuova strutturazione della compagine societaria, nel recepire le disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016, l'**Assemblea Straordinaria del 31.05.2019** ha approvato il nuovo statuto societario, tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione Consiliare ai sensi dell'art. 1, comma 4, L.R. n. 29/2001 e giusta D.G.R. n. 647 del 21.05.2019.

Tra le principali modifiche statutarie si segnala la **nuova composizione dell'organo amministrativo** che passa da un Consiglio di Amministrazione composto di quattordici membri ad un Amministratore Unico o un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri ove l'assemblea rinvenga specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi.

La **L.R. 29.03.2019, n. 13** "*Modifiche alla Legge Regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali" e successive modificazioni*", ha modificato la Legge istitutiva di Veneto Strade S.p.A., in attuazione del Protocollo d'Intesa siglato da Regione del Veneto ed ANAS S.p.A. in data 23.02.2018, ex D.G.R. n. 201 del 20.02.2018.

Con tale Protocollo d'Intesa s'intende gestire la rete stradale prioritaria statale e regionale con un unico soggetto partecipato dalla Regione e ANAS S.p.A., condividendo appieno la riorganizzazione stradale avviata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che coinvolge alcune Regioni confinate nel settentrione (rispettivamente Regione Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna). Il provvedimento di riclassifica delle strade regionali (**D.P.C.M.** con oggetto "Revisione delle reti stradali relative alle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto) è intervenuto in data **21.11.2019**, pubblicato nella G.U. del 28.01.2020, a cui Veneto Strade S.p.A., ANAS S.p.A. e Regione Veneto devono dare seguito nelle sue fasi esecutive.

Con nota prot. n. 180008 del **23.03.2021** l'ANAS ha confermato a Veneto Strade S.p.A. la volontà di dare seguito all'attuazione del sopraccitato protocollo, convenendo di rinviare il trasferimento delle strade regionali e provinciali oggetto di riclassifica a statali, in data successiva al perfezionamento di tale iter procedurale, autorizzando l'Amministrazione regionale a proseguire con la gestione della rete regionale in argomento; al contempo ANAS ha manifestato la disponibilità a trasferire alla Regione una quota delle risorse finanziarie che il MIMS metterà a disposizione di ANAS stessa.

Con **D.G.R. n. 399 del 30.03.2021** Veneto Strade S.p.A. è stata autorizzata a proseguire nella gestione, senza soluzione di continuità, anche sulle strade regionali e provinciali, riclassificate

⁵ L.R. n. 45/2017, Art. 1 - Acquisizione di ulteriori azioni della società Veneto Strade S.p.A.: 1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire ulteriori azioni di Veneto Strade S.p.A., società costituita ai sensi della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali", fino al raggiungimento della totalità del capitale.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.650.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2018-2020.

3. L'articolo 41 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007" è abrogato.



statali ai sensi del D.P.C.M. 21.11.2019, attualmente già in gestione, quantificando e rendicontando il relativo onere finanziario che sarà rimborsato da ANAS S.p.a. stessa, per competenza, nei limiti di quanto definito.

In data **30.06.2021**, ai sensi di quanto deliberato dall'Assemblea societaria del 30.04.2021 e giusta **D.G.R. n. 523/2021**, è stato sottoscritto l'**Accordo tra Regione del Veneto e Provincia di Belluno per l'esercizio del controllo analogo congiunto** sulla società Veneto Strade S.p.a. con il quale è stato istituito il Comitato di Coordinamento per l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla Società, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., degli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., degli art. 13.8 e 18 dello statuto di Veneto Strade S.p.a..

Ancora, in attuazione della D.G.R. n. 523 del 27.04.2021, il Responsabile dell'anagrafe delle stazioni appaltanti (RASA) della Regione del Veneto ha trasmesso in data 10.09.2021 ad ANAC, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, l'**istanza di iscrizione** della Veneto Strade S.p.a. nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. In data **03.11.2022** la procedura si è conclusa con l'accoglimento dell'istanza e l'iscrizione della società all'Elenco A.N.A.C..

Sul versante societario, a seguito della manifesta volontà della Provincia di Padova di voler procedere alla dismissione dell'intera partecipazione azionaria detenuta in Veneto Strade S.p.a., secondo le modalità previste dall'art. 10 del D.Lgs. n. 175/2016 e tenuto conto delle disposizioni contenute nello statuto sociale, gli Organi societari stanno procedendo in base a quanto previsto dalla normativa.

LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

Alla luce di quanto sopra esposto, si conferma il **MANTENIMENTO** della partecipazione in Veneto Strade S.p.a. in quanto le attività svolte dalla stessa, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) e d), T.U.S.P., sono ritenute necessarie ai fini istituzionali della Regione, proseguendo al contempo la riorganizzazione societaria prevista dal Protocollo d'Intesa succitato.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 175/2016)

Nell'Assemblea ordinaria dei soci del 30.04.2021, giusta D.G.R. n. 523/2021, era stato attribuito alla Società quale obiettivo specifico annuale e pluriennale, ai sensi dell'art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 175/2016 ai fini del contenimento delle spese di funzionamento, l'obiettivo di ridurre gli oneri finanziari/interessi passivi per l'importo di euro 50.000,00. Nel merito l'obiettivo risulta conseguito stante che nell'esercizio 2021 gli oneri finanziari/interessi passivi sostenuti sono pari a € 459.845,00, a fronte dei costi contabilizzati nel bilancio chiuso al 31.12.2020 per € 567.176,00.

Nell'Assemblea dei soci del 29.04.2022, giusta D.G.R. n. 454/2022, è stato attribuito a Veneto Strade S.p.a. quale obiettivo specifico e pluriennale ex art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 175/2016, l'obiettivo del contenimento dei costi di funzionamento per l'esercizio 2022 riguardante la riduzione per un importo pari almeno a € 50.000,00 dei *service tecnici*.

Con il presente provvedimento si rinnovano e si confermano gli indirizzi di contenimento assegnati alla Società ex D.G.R. n. 454/2022.



PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRETTE

Rappresentazione grafica al 31.12.2020



SOCIETA' REGIONALI INDIRETTAMENTE PARTECIPATE: RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.G.R. n. 1594/2021.

Denominazione Società	Quota di partecip.	Intervento programmato con D.G.R. n. 1594/2021	Risultati conseguiti
Vi.Abilità S.r.l.	5%	DISMETTERE	Nel corso del 2021 la Società ha avviato una trattativa diretta con il socio di maggioranza Provincia di Vicenza, principale potenziale acquirente della partecipazione; pur permanendo l'interesse della Provincia di Vicenza all'acquisizione delle quote, non è stato raggiunto un accordo sul valore di cessione.

Rappresentazione grafica al 31.12.2021 e seguenti



Denominazione Società: Vi.Abilità S.r.l.

Sede legale: Via E. Fermi n. 265 – 36100 Vicenza

Quota di partecipazione società/organismo tramite: 5%

Risultato d'esercizio 2021: euro 56.352,00

Nel piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione al 31.12.2017, giusta D.G.R. n. 1813/2018, Vi.Abilità S.r.l. non poteva definirsi "partecipazione indiretta" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 175/2016, in quanto la Regione del Veneto deteneva al 31.12.2017 in Veneto Strade S.p.a., una quota pari al 30% del capitale sociale della medesima.

Ciò nonostante, tenuto conto del percorso di acquisizione del controllo qualificato da parte della Regione Veneto in Veneto Strade S.p.a. conclusosi nel 2018, già nel piano succitato la Giunta regionale con riferimento a Vi.Abilità S.r.l. proponeva di proseguire il percorso di **dismissione** della stessa, in quanto non strettamente necessaria ai fini istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art. 4 c. 1 T.U.S.P..

Al 31.12.2018, stante la quota del socio Regione del Veneto in Veneto Strade S.p.a., tale partecipazione si definisce "partecipazione indiretta" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 175/2016 e pertanto soggetta a razionalizzazione.

Nel corso del 2018 non è stata avviata da parte di Veneto Strade S.p.a. nessuna procedura di alienazione relativa a Vi.Abilità S.r.l., posto che il Protocollo d'Intesa tra ANAS e Regione del Veneto sottoscritto dalle parti in data 23.02.2018, sopra citato, prevedeva tra l'altro l'ingresso di ANAS S.p.a. nel capitale di Veneto Strade S.p.a. con una quota di maggioranza a cui sarebbe seguita, nell'ottica di un'ottimizzazione delle risorse, la valutazione delle possibili sinergie tra Veneto Strade S.p.a. e la stessa Vi.Abilità S.r.l..

Tuttavia, tenuto conto delle linee d'indirizzo fornite dall'Amministrazione regionale giusta D.G.R. n. 1813/2018 e considerato il dilatarsi dei tempi di ingresso di ANAS S.p.a. in Veneto Strade S.p.a., quest'ultima ha inteso avviare nel 2019 le procedure finalizzate all'alienazione della quota detenuta.

In data **12.11.2019** Veneto Strade S.p.a. comunica alla Provincia di Vicenza, socio al 95% di Vi.Abilità S.r.l., la propria volontà di cedere le quote nella partecipazione in argomento; l'Amministrazione Provinciale con nota del **18.12.2019** riscontra a Veneto Strade S.p.a. che il Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 51 del 12.12.2019 ha autorizzato l'avvio delle trattative per l'acquisizione delle quote summenzionate, stimando un valore di cessione di euro 253.259,00.

Il socio Regione, nel prendere atto della volontà espressa dall'Amministrazione Provinciale nell'acquisizione delle quote di Vi.Abilità S.r.l., manifesta a Veneto Strade S.p.a. l'esigenza di disporre di un valore corrente della partecipata, chiedendo agli organi della società di valutare l'impatto della cessione sul risultato economico della stessa, al fine di preservare al contempo gli equilibri di bilancio.

Ciò detto, nel recepire gli indirizzi regionali, Veneto Strade S.p.a. provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del **01.06.2020** dell'avviso di cessione, mediante pubblico incanto, dell'intera quota societaria in argomento.



Il socio Regione, preso atto che non sono pervenute offerte in relazione alla procedura ad evidenza pubblica di cessione, con nota prot. 271212 del 08.07.2020, condivide la decisione di Veneto Strade S.p.a. di continuare il processo di dismissione avviato, vagliando una trattativa con il socio di maggioranza. Tale operazione appare l'unica perseguibile considerata l'esigua partecipazione percentuale raffrontata a quella del socio di maggioranza e del fatto che la società svolge servizi stradali dedicati al territorio provinciale di Vicenza.

Veneto Strade S.p.a. in data **04.11.2020** invitava la Provincia di Vicenza a comunicare l'eventuale permanere dell'interesse all'acquisto dell'intera partecipazione societaria, tenuto conto che il valore contabile della stessa iscritto a bilancio è di euro 324.000,00.

Il socio Provincia di Vicenza, nel rinnovare l'interesse all'acquisto dell'intera quota posseduta dalla partecipata regionale, quantificava in euro 280.000,00 l'offerta per l'acquisto.

Il Consiglio di Amministrazione di Veneto Strade S.p.a. nella seduta del **25.06.2021** riteneva opportuno dotarsi di una perizia di stima del valore della partecipazione detenuta alla data del 31.12.2020; alla luce delle analisi svolte, il valore economico attribuibile alla partecipazione in questione è risultato essere pari a € 370.000,00.

In data **09.09.2021** la Società comunicava l'esito della perizia alla Provincia di Vicenza, chiedendo di confermare o meno il permanere dell'interesse ad acquisire la partecipazione in Vi.Abilità al valore stimato; il socio Provincia ribadiva il proprio interesse all'acquisizione ma al valore non superiore a € 300.000,00.

A seguito di tale riscontro, il Consiglio di Amministrazione di Veneto Strade S.p.a. deliberava di **non procedere all'alienazione della partecipazione detenuta** (essendo non supportata dalla stima del valore corrente), comunicando tale decisione al socio Regione.

Nel precedente piano di revisione ordinaria adottato dall'Amministrazione il 19 novembre 2021 giusta D.G.R. n. 1594/2021, si conferma il percorso di razionalizzazione avviato per la partecipata in argomento, dando indirizzo a Veneto Strade S.p.a. di proseguire con ulteriori tentativi di vendita ad un congruo valore di realizzo.

In data **16.04.2022** la Provincia di Vicenza, su richiesta di Veneto Strade S.p.a., comunicava il permanere dell'interesse della stessa all'acquisizione delle quote di Vi.Abilità S.r.l. al valore non superiore a euro 300.000,00.

Con nota prot. 14518/2022 del **01.07.2022** la Società aggiornava gli Uffici regionali, chiedendo al contempo indicazioni sulle procedure da adottare, vista la situazione di stallo; l'Amministrazione regionale, in data **12.07.2022**, invitava l'organo amministrativo di Veneto Strade S.p.a. a non interrompere i rapporti e a mantenere aperta una diretta interlocuzione con il socio Provincia di Vicenza, tenuto conto che nell'identificare un valore di mercato della partecipazione in argomento, va considerato che Vi.Abilità S.r.l. svolge come unica attività un servizio di gestione stradale a favore del socio di maggioranza Provincia sulla base di contratto di concessione di durata quindicennale e scadenza al 31.12.2036, da cui riceve la quasi totalità dei finanziamenti. E' quindi un'entità aziendale *in house* della Provincia di Vicenza che vive di finanza derivata sulla base di una concessione a termine⁶.

⁶ Dallo statuto societario di Vi.Abilità S.r.l.:

Art. 1.2 La Società è a totale capitale pubblico ed opera nel rispetto del modello *in house providing* stabilito dall'ordinamento interno e comunitario.

Art. 1.3 Il capitale è incedibile a privati salvi i casi previsti da norme di legge.



Il Consiglio di Amministrazione di Veneto Strade S.p.a. nella seduta del **27.09.2022** ha deliberato di proseguire il processo di dismissione mantenendo attive le interlocuzioni con la Provincia di Vicenza, al fine di addivenire alla vendita della quota ad un valore pari a quanto iscritto a Bilancio della società (euro 324.000,00), dando contestuale mandato agli uffici di verificare se sussiste l'interesse da parte di terzi all'acquisto della quota al medesimo valore.

Per quanto detto, si propone di proseguire il percorso di **dismissione** della partecipata in argomento, in quanto non strettamente necessaria ai fini istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, T.U.S.P., proseguendo con ulteriori tentativi di vendita ad un congruo valore di realizzo.

SOCIETA' REGIONALI INDIRECTE - LINEE DI INDIRIZZO				
Denominazione Società	Quota di partecip.	Intervento programmato	Modalità di razionalizzazione	Tempistica stimata
Vi.Abilità S.r.l.	5 %	DISMETTERE	Cessione a titolo oneroso	In caso di esito positivo delle procedure di vendita, si stima di poter completare il trasferimento entro il 31.12.2023. (tempistica correlata all'esito positivo del processo di vendita)

Art. 1.4 È da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di partecipazione idoneo a far venir meno la totalità del capitale pubblico.



VENETO SVILUPPO S.P.A.**INFORMAZIONI GENERALI**

Sede legale: Parco Scientifico Tecnologico VEGA - Edificio Lybra - Via delle Industrie 19/D - 30175 Marghera-Venezia

Normativa di riferimento: L.R. 03.05.1975, n. 47;
art. 12, L.R.30.12.2016, n. 30;
art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

Data di Costituzione: 15.09.1979

Oggetto sociale: Finanziaria di gestione di numerosi interventi a favore delle imprese per lo sviluppo economico del sistema veneto e di partecipazioni societarie

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico

Quota di partecipazione: 51 % (partecipazione residua del 49% detenuta da soci privati)

Risultato d'esercizio 2021: euro 80.173,00

RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.G.R. n. 1594/2021.

Intervento programmato: MANTENERE la partecipazione in Veneto Sviluppo S.p.a., la finanziaria per lo sviluppo economico regionale, in quanto strettamente necessaria ai fini istituzionali della Regione del Veneto, che ai sensi della L.R. 47/75 gestisce numerosi interventi a favore delle imprese per lo sviluppo economico del sistema veneto e, in via prevalente, anche tramite la controllata FVS S.G.R. S.p.a., investe in partecipazioni e strumenti di debito delle imprese venete attraverso operazioni di private equity e private debt.

La **Legge Regionale n. 47/1975** ha autorizzato la Giunta regionale alla costituzione di Veneto Sviluppo S.p.a., avvenuta il 15.09.1979.

La Società, in armonia con le leggi e la programmazione della Regione del Veneto, concorre:

- a) alla promozione dello sviluppo economico e sociale del Veneto, quale strumento di attuazione della programmazione regionale;
- b) alla promozione dell'attiva presenza e competitività, nei mercati interni ed esteri, delle imprese ed enti con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto, anche collaborando con soggetti pubblici e privati, secondo gli indirizzi della programmazione regionale;
- c) alla promozione della formazione e del consolidamento delle strutture finanziarie delle imprese con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto;
- d) al superamento degli squilibri territoriali e settoriali esistenti.



La società a controllo pubblico, il cui capitale sociale attualmente è pari a euro 112.407.840,00, è partecipata al 51% dalla Regione del Veneto e per il 49% da soci privati facenti parte del sistema bancario e finanziario.

Al fine di garantire una maggiore operatività a favore del sistema economico produttivo veneto ed un maggiore apporto di capitali finanziari finalizzati ad investimenti a favore delle imprese, l'art. 12, L.R. n. 30/2016 ha modificato l'art. 1, L.R. n. 47/75 disponendo che, nell'ambito della compagine sociale della Finanziaria Regionale: *"Potranno essere soci della Veneto Sviluppo S.p.a., oltre alla Regione del Veneto, gli enti pubblici territoriali e non territoriali, le società che per legge esercitano attività di pubblico interesse sotto il controllo o la vigilanza della pubblica autorità, i loro consorzi, le società che esercitano attività bancaria e finanziaria, le fondazioni bancarie, le casse di previdenza, i fondi pensione, nonché le società controllate dagli enti anzidetti, con esclusione delle società fiduciarie."*

LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

MANTENERE Veneto Sviluppo S.p.a., la finanziaria per lo sviluppo economico regionale, in quanto strettamente necessaria ai fini istituzionali della Regione del Veneto, che ai sensi della L.R. 47/75 gestisce numerosi interventi a favore delle imprese per lo sviluppo economico del sistema veneto e, in via prevalente, anche tramite la controllata FVS S.G.R. S.p.a., investe in partecipazioni e strumenti di debito delle imprese venete attraverso operazioni di private equity e private debt.

Tenuto conto che l'art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016 definisce che le disposizioni contenute all'art. 4, comma 1 del medesimo ("Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche") non sono applicabili a Veneto Sviluppo S.p.a. (società inclusa nell'Allegato A al T.U.S.P.), si rappresenta che **le partecipazioni detenute dalla Finanziaria Regionale in qualità di investimenti partecipativi non sono riconducibili ai processi di razionalizzazione illustrati e pianificati nel presente piano.**

Infatti, gli investimenti in partecipazioni da parte di Veneto Sviluppo S.p.a. sono effettuati, in coerenza con il proprio oggetto sociale e mission, nell'esercizio di attività di gestione di fondi ovvero nell'esercizio di attività di investimento nel capitale di rischio di imprese sul territorio, finalizzati a consentirne lo sviluppo ma senza finalità di stabile investimento.

L'intervento partecipativo esercitato dalla Società nell'esercizio di attività di investimento nel capitale di rischio di imprese sul territorio veneto, è esclusivamente di carattere temporaneo, e rappresenta quindi lo strumento (e non già l'obiettivo) attraverso il quale Veneto Sviluppo S.p.a. esercita la propria attività, a supporto delle imprese operanti sul territorio.

Dal punto di vista operativo, Veneto Sviluppo S.p.a. entra nella compagine societaria delle imprese da sostenere, in genere attraverso un aumento di capitale, erogando alle stesse le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento del proprio piano di sviluppo industriale; tale intervento di patrimonializzazione, consente alle piccole e medie imprese di migliorare la struttura delle fonti di finanziamento per la crescita aziendale, nonché beneficiare di un miglior accesso al canale bancario.



Gli investimenti partecipativi sono sottoscritti sulla base di accordi finalizzati a disciplinare concretamente un percorso di crescita e di sviluppo societario, definendo a priori le modalità di smobilizzo della partecipazione medesima in un arco temporale di tre-cinque anni.

Ciò detto, tali partecipazioni temporanee acquisite e gestite da Veneto Sviluppo S.p.a. nello svolgimento della propria "attività caratteristica" non possono essere incluse nel piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20, D.Lgs. n. 175/2016, in quanto trattasi di investimenti partecipativi assunti in via strumentale nell'ambito dell'esercizio di un'attività prevista dal citato decreto legislativo n. 175/2016 e dell'inclusione del "Gruppo Veneto Sviluppo" nell'Allegato A dello stesso.

E' emblematico, del resto, il caso altre finanziarie regionali che detengono una numerosità di investimenti partecipativi ben superiore al caso veneto. Si pensi ad esempio al caso di Friulia, finanziaria che detiene n. 110 investimenti (di cui n. 32 soggette a procedure liquidatorie, fallimentari e/o concordatarie) ed a Finest S.p.a. che ai sensi della propria legge istitutiva detiene n. 79 partecipazioni in società per lo più estere.⁷

Si conferma, pertanto, in coerenza con quanto già sinteticamente esposto in sede di prima applicazione del T.U.S.P., con D.G.R. n. 324/2017 e con successive deliberazioni giuntali n. 1813/2018, n. 1816/2019, n. 1687/2020 e n. 1594/2021, di considerare **gli investimenti partecipativi di Veneto Sviluppo S.p.a. esclusi dal provvedimento di razionalizzazione periodica** giacché rientranti nell'attività tipica della Società, definita con L.R. n. 47/1975 che, per espressa previsione del D.Lgs. n. 175/2016, prevede la non applicabilità dell'art. 4, comma 1, alla Società medesima, ai sensi dell'art. 26, comma 2, ("Gruppo Veneto Sviluppo" incluso nell'Allegato A al T.U.S.P.). Al di là della qualificazione formale, si rappresenta tuttavia che dal punto di vista sostanziale detti investimenti partecipativi sono tutti destinati alla dismissione (in questo senso quindi oggetto di un loro specifico percorso di razionalizzazione).

Fermo restando quanto sopra illustrato circa lo svolgimento di una complessa attività sul tessuto delle imprese venete (e non già di una saltuaria acquisizione di partecipazione), con riferimento al portafoglio partecipativo detenuto dalla Finanziaria regionale, l'**Allegato B** del presente provvedimento fornisce una sintesi circa l'attività di gestione svolta e le prospettive di dismissione dei suddetti investimenti partecipativi (escluso FVS S.G.R. S.p.a., n. 23 investimenti al 31.12.2021, di cui 11 soggetti a procedura di liquidazione e/o fallimento; al 30.06.2022 n. 21 investimenti, di cui 10 soggetti a procedura di liquidazione e/o fallimento).

Ciò detto, la partecipazione detenuta in **FVS S.G.R. S.p.a.** (vedasi infra), non è invece da considerarsi un investimento partecipativo temporaneo, bensì strettamente necessaria per le finalità istituzionali della Veneto Sviluppo S.p.a. e quindi da **mantenere**.

Pertanto, analogamente al "Gruppo Veneto Sviluppo", anche il "Gruppo FVS S.G.R." è incluso nell'Allegato A al T.U.S.P. e pertanto non è soggetto alle disposizioni dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016.

⁷ La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel "Piano di revisione periodica delle partecipazioni al 31 dicembre 2020" giusta D.G.R. n. 2010 del 23 dicembre 2021, rappresenta *"analogamente al passato, non sono state oggetto di ricognizione e quindi di revisione le partecipazioni indirette detenute a titolo di pegno nonché le partecipazioni riconducibili al "private equity", riferibili all'attività di investimento di Friulia S.p.a. e Finest S.p.a.; ad ogni buon conto, si allegano due prospetti riepilogativi delle partecipazioni detenute nel portafoglio equity al 31.12.2020 da entrambe le società."*



LINEE DI INDIRIZZO SUGLI INVESTIMENTI PARTECIPATIVI DETENUTI DA VENETO SVILUPPO S.P.A.

Con riferimento ai cd. "investimenti partecipativi" di Veneto Sviluppo S.p.a., si conferma, in coerenza con quanto già stabilito con deliberazioni giuntali n. 324/2017, n. 1813/2018, n. 1816/2019, n. 1687/2020 e n. 1594/2021 di considerare **gli stessi non direttamente riconducibili al provvedimento di razionalizzazione periodica** in quanto rientranti nell'attività caratteristica della Società, che per espressa previsione del D.Lgs. n. 175/2016 prevede la non applicabilità dell'art. 4, comma 1, alla Società medesima, ai sensi dell'art. 26, comma 2, ("Gruppo Veneto Sviluppo" incluso nell'Allegato A al T.U.S.P.). Ad ogni modo, al di là della questione formale, detti investimenti partecipativi **sono tutti in corso di dismissione** (i.e. destinati alla vendita) in quanto, per loro natura, sono di carattere temporaneo.

L'unica partecipazione non riconducibile alla categoria di investimento partecipativo temporaneo è quella detenuta in **FVS S.G.R. S.p.a.**, sottoposta a vigilanza della Banca d'Italia, che è da considerarsi strumentale alla Finanziaria Regionale e strettamente necessaria per le finalità istituzionali della Società e quindi da **MANTENERE** (vedi sezione sottostante relativa alle partecipazioni indirette). Anche il "Gruppo FVS S.G.R." è escluso dall'applicabilità dell'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., in quanto anch'esso inserito nell'Allegato A del T.U.S.P., ai sensi dell'art. 26 del T.U.S.P..

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 175/2016)

Con riferimento alle disposizioni assegnate alla Società in merito al contenimento delle spese di funzionamento, giusta D.G.R. n. 569/2021, nell'Assemblea ordinaria del 10.05.2021 è stato attribuito a Veneto Sviluppo S.p.a. quale obiettivo specifico, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.Lgs. n. 175/2016, di ridurre per il 2021 il costo per studi e consulenze entro il limite del 50% delle spese registrate nel 2009 e di mantenere i costi di funzionamento nel triennio 2021-2023, in un'ottica di consolidato con la propria controllata FVS S.G.R. S.p.a., in una percentuale rispetto al fatturato non superiore a quella registrata nel 2019. Per quanto concerne la riduzione del costo per studi e consulenze entro il limite del 50 % delle spese sostenute nel 2009 (euro 445.172,55) esso può considerarsi raggiunto, avendo comunicato la Società un valore di euro 121.839,17 (pari al 27 %).

È importante considerare come, nella determinazione di tali valori, la Società abbia fatto riferimento alla delibera della Corte dei Conti del 15.02.2005, n. 6/CONTR/05. In essa la Corte ha individuato una serie di linee di indirizzo e di criteri interpretativi in materia di incarichi di studio o ricerca ovvero di consulenza, stabilendo che si debba fare riferimento al "contenuto dell'atto piuttosto che alla qualificazione formale adoperata nel medesimo". In particolar modo non rientrano fra i suddetti incarichi:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

Su tali basi il limite di spesa sopra indicato risulta rispettato.

Per quanto concerne l'obiettivo del mantenimento dei costi di funzionamento, nel triennio 2021-2023, in un'ottica di consolidato con la propria controllata FVS S.G.R. S.p.a., in una percentuale rispetto al fatturato non superiore a quella registrata nel 2019, la Società ha rappresentato come




l'incidenza cumulata dei costi di funzionamento sul fatturato per il 2021 sia pari a 1,07 mentre nel 2019 risultava pari a 1,16.

Ciò detto, nell'Assemblea ordinaria del 09.05.2022, giusta D.G.R. n. 508/2022, il socio Regione prende atto del perseguimento dell'obiettivo assegnato alla Veneto Sviluppo S.p.a. per l'esercizio 2021 in merito al contenimento delle spese di funzionamento e al contempo assegna alla medesima per l'esercizio 2022 quale obiettivo specifico ex art. 19 comma 5 D.Lgs. n. 175/2016 di mantenere i costi di funzionamento, nel triennio 2021-2023, in un'ottica di consolidato con la propria controllata FVS S.G.R. S.p.a., in una percentuale rispetto al fatturato non superiore a quella registrata nel 2019.

Con il presente piano di razionalizzazione si rinnovano e si confermano gli indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento assegnati alla Finanziaria regionale e alla propria partecipata FVS S.G.R. S.p.a. con D.G.R. n. 508/2022.

PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRETTE


Rappresentazione grafica al 31.12.2020



SOCIETÀ REGIONALI INDIRETTAMENTE PARTECIPATE: RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.G.R. n. 1594/2021

Denominazione Società	Quota di partecip.	Intervento programmato con D.G.R. n. 1594/2021	Risultati conseguiti
FVS S.G.R. S.p.a.	100%	MANTENERE	-



Rappresentazione grafica al 31.12.2021 e seguenti**Denominazione Società:** FVS S.G.R. S.p.a.**Sede legale:** Parco Scientifico Tecnologico VEGA - Edificio Lybra - Via delle Industrie 19/D - 30175 Marghera-Venezia**Quota di partecipazione società/organismo tramite:** 100%**Risultato d'esercizio 2021:** € 36.104,00

FVS S.G.R. S.p.a. è una società partecipata totalmente da Veneto Sviluppo S.p.a. che ha per oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione, e l'organizzazione di fondi comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, anche in regime di delega, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti e altri beni mobili o immobili.

Le cd. Società di Gestione del Risparmio ("S.G.R.") sono società alle quali nell'ordinamento italiano è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva ed individuale del risparmio. Le attività di cui si occupano le S.G.R. sono:

- la gestione collettiva del risparmio, cioè l'investimento sui mercati e la gestione in forma aggregata del risparmio raccolto attraverso fondi comuni di investimento e SICAV;
- la gestione di fondi pensione (cioè di fondi accantonati dai risparmiatori durante la vita lavorativa e destinati a costruire una rendita pensionistica complementare per integrare le coperture offerte dai sistemi di previdenza obbligatoria);
- la gestione patrimoniale, ossia la gestione individuale del patrimonio dei singoli risparmiatori sulla base di un mandato specifico da essi conferito alla S.G.R..

Oltre a gestire i fondi comuni di investimento e i fondi pensione, la S.G.R. può istituire tali fondi e realizzare le attività ad essi connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia.

L'autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi è rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob. Le S.G.R. autorizzate alla prestazione di tali servizi sono iscritte all'apposito Albo tenuto dalla Banca d'Italia. Con la nascita delle S.G.R., il T.U.I.F. (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria) ha introdotto nell'ordinamento italiano il c.d. "gestore unico", nuova



figura di intermediario abilitato ad operare in tutti i campi della gestione patrimoniale, quindi abilitato a gestire per conto di terzi sia in forma "collettiva" che in forma "individuale".

Secondo quanto dispone l'art. 33, Testo Unico sugli Intermediari Finanziari (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 e s.m.i.) alle S.G.R. è riservata, unitamente alle SICAV, la prestazione di servizi di gestione collettiva, comprendenti la promozione, istituzione ed organizzazione dei fondi comuni di investimento nonché la gestione del patrimonio degli organismi di investimento collettivo del risparmio; inoltre le S.G.R. possono prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, istituire e gestire fondi pensione e svolgere le attività connesse e strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.

L'art. 34 del TUIF stabilisce che "la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza l'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento da parte delle società di gestione del risparmio quando ricorrono le seguenti condizioni:

- sia adottata la forma di società per azioni;
- la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
- il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia (attualmente un milione di euro);
- i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e onorabilità indicati dall'articolo 13 del T.U.I.F.;
- i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità indicati dall'articolo 14 del T.U.I.F.;
- la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5 (partecipazioni qualificate al capitale della S.G.R.) del T.U.I.F.;
- venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa;
- la denominazione sociale contenga le parole "società di gestione del risparmio".

FVS S.G.R. S.p.a., soggetto vigilato da Banca d'Italia, è quindi il veicolo strutturato e regolamentato attraverso il quale Veneto Sviluppo S.p.a. focalizza progressivamente tutti gli impieghi di capitale, siano essi realizzati mediante investimenti in capitale di rischio e o attraverso la sottoscrizione di strumenti di debito privato o di natura ibrida, di per sé idoneo anche per raccogliere sempre più fondi di terzi in gestione.

L'attività di FVS S.G.R. S.p.a. è focalizzata su due macro aree d'attività: la gestione di fondi di private equity e venture capital e l'attività di advisory.

In particolare, FVS S.G.R. S.p.a. ha operatività nei cosiddetti F.I.A. (Fondi d'Investimento Alternativi Mobiliari chiusi) la cui gestione ricomprende:

- il Fondo di Ventures Capital Aladdin (gestione conclusa in data 30.06.2020), F.I.A. Chiuso Immobiliare riservato ad investitori professionali, il cui regolamento è stato autorizzato da Banca d'Italia in data 16.04.2007 e la cui attività di investimento è stata avviata nel luglio 2007 e al 31.12.2018 si è chiuso il dodicesimo esercizio del Fondo; il Fondo è scaduto il 30.06.2019. **La gestione del Fondo si è conclusa in data 30 giugno 2020** con un valore complessivo netto



pari a Euro 1.182.323 e la liquidità rimanente è stata distribuita proporzionalmente tra tutti i sottoscrittori. Al termine di tale attività FVS S.G.R. S.p.a. ha provveduto in data 31 luglio 2020 alla chiusura del conto corrente intestato al Fondo.

- il Fondo Sviluppo PMI, F.I.A. Chiuso Immobiliare riservato ad investitori professionali, il cui regolamento di gestione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della S.G.R. in data 24.11.2014 e depositato presso Banca d'Italia in data 19.12.2014. Il Fondo è stato avviato il 04.04.2015, la cui attività si è focalizzata per il 2018 e anche per il primo semestre 2019 su una intensa ricerca ed individuazione di opportunità di investimento; nel corso del 2019, Veneto Sviluppo S.p.a. ha intensificato la sua attività di investimenti sottoscrivendo ca. 2,1 €/milioni in tale Fondo Sviluppo PMI. Nell'esercizio 2021, l'operatività del Fondo è stata focalizzata sulla gestione del portafoglio di aziende partecipate per massimizzare la creazione di valore e gestire la complessa congiuntura economica collegata all'emergenza Covid-19, nonché sull'individuazione di nuove opportunità di investimento e sulla gestione dei percorsi di valorizzazione e disinvestimento di alcune società in portafoglio. Il Fondo Sviluppo PMI risulta investito al 31 dicembre 2021 per un importo complessivo pari a circa Euro 22,4 milioni. Nel corso del 2021 è stato realizzato anche il disinvestimento della partecipata All In S.p.a., holding che detiene la maggioranza del Gruppo Exor International S.p.a..

- il Fondo Sviluppo PMI 2, istituito a seguito dell'approvazione del regolamento di gestione con delibera del Consiglio di Amministrazione della S.G.R. in data 14.04.2021 e depositato presso la Banca d'Italia in data 19.04.2021. Nel mese di luglio 2021 ha avuto luogo il primo closing di sottoscrizione del fondo ed è stata avviata l'attività di investimento; nel corso del 2022 è continuato il processo di raccolta del Fondo, con un target di raccolta pari a Euro 75 milioni. Il commitment sottoscritto dai Partecipanti risulta pari a Euro 57,4 milioni, di cui 51,4 milioni sottoscritti nel 2021 ed Euro 6,0 milioni sottoscritti nel 2022. L'ammontare sottoscritto da Veneto Sviluppo è pari ad Euro 20 milioni; il restante è stato sottoscritto da primari istituti bancari, fondi pensione, investitori privati e confindustrie. La durata del Fondo è stabilita fino al 2 luglio 2031.

L'attività di advisory svolta nel corso del 2021, come negli esercizi precedenti, è stata erogata principalmente a favore della stessa Veneto Sviluppo S.p.a.. In particolare l'attività si è concentrata sul supporto da parte del Team della FVS S.G.R. S.p.a. al processo di scouting e di analisi delle opportunità di investimento in titoli di debito subordinato all'interno dell'iniziativa "Fondo Veneto Minibond" e sul sostegno alle attività di analisi e di valutazione delle opportunità di exit dagli investimenti posti in essere attraverso lo strumento di private equity "Fondo di capitale di rischio" gestito dalla Società medesima.

Come già sopra rappresentato, la Società è l'unica partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.a. da considerarsi strumentale e strettamente necessaria per le finalità istituzionali della stessa, e quindi da **mantenere**.

Pertanto, **anche il "Gruppo FVS S.G.R." è incluso nell'Allegato A al T.U.S.P.** e pertanto non è soggetto alle disposizioni dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, ai sensi dell'art. 26, comma 2.

SOCIETA' REGIONALI INDIRETTE - LINEE DI INDIRIZZO		
Denominazione Società	Quota di partecip.	Intervento programmato
FVS S.G.R. S.p.a.	100%	MANTENERE



CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE S.P.A.

INFORMAZIONI GENERALI



Sede legale: Via Bottenigo 64/A - 30175 Venezia-Marghera (VE)

Normativa di riferimento: art. 2, comma 290, L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008), modificato dal comma 8-bis, art. 44, D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021;
Delibera CIPE del 26.01.2007;
art. 40, L.R. 19.02.2007, n. 2;
art. 15, L.R. 30.12.2016, n. 30.

Data di Costituzione: 01.03.2008

Oggetto sociale: Attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova.

Tipologia di partecipazione: partecipazione paritetica (50% Regione del Veneto e 50% ANAS S.p.a.), con deleghe gestionali ad ANAS S.p.a., esercitate secondo quanto stabilito dai patti parasociali (nomina dell'Amministratore Delegato riservata ad ANAS S.p.a.).

Quota di partecipazione: 50%

Risultato d'esercizio 2021: euro 16.014.303,00

RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.G.R. n. 1594/2021.

Intervento programmato: MANTENERE la partecipazione in C.A.V. S.p.a., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa in quanto svolge attività rientranti nell'art. 4, comma 2, lett. a), T.U.S.P. considerate necessarie alle finalità istituzionali dell'Ente.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 290, L. 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), dall'art. 40, L.R. 19.2.2007, n. 2 (legge finanziaria regionale 2007) e dalla D.G.R. n. 370 del 19.02.2008, in data **01.03.2008** è stata costituita in forma paritetica tra la Regione del Veneto (50%) e ANAS S.p.a. (50%) la società Concessioni Autostradali Venete S.p.a..

La Società, conformemente a quanto disposto nella **Delibera CIPE del 26.01.2007**, ha ad oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la realizzazione e la gestione degli ulteriori investimenti in infrastrutture viarie che saranno indicati dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



Le attività svolte da C.A.V. S.p.a. rientrano nell'art. 4, comma 2, lett. a), T.U.S.P., ovvero di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, in quanto la società si occupa appunto della gestione, e della manutenzione ordinaria e straordinaria del raccordo autostradale di collegamento tra l'autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste (c.d. Passante di Mestre), delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova.

In data 1 marzo 2008, si è provveduto altresì alla stipula dei **Patti parasociali** fra i due soci, al fine di meglio definire le modalità di *governance* e di funzionamento della medesima società.

Detti patti, vigenti dal 01.03.2008, si sono rinnovati tacitamente alla scadenza del primo quinquennio (01.03.2013) dalla costituzione della società, e **sono venuti a scadere in data 01.03.2018**.

Prima di tale data, stante il lasso di tempo intercorso, alla luce dell'attuale operatività di C.A.V. S.p.a. e delle modifiche normative nel frattempo intervenute in materia (D.Lgs. n. 175/2016, integrato e corretto dal D.Lgs. n. 100/2017) con **D.G.R. n. 1334/2017** si è ritenuto opportuno avviare un confronto con il socio paritetico ANAS S.p.a. al fine di ridefinire il contenuto dei Patti Parasociali medesimi.

Infatti, l'art. 15, **Legge regionale n. 30/2016** del "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" ha introdotto alcune modifiche all'art. 40, L.R. n. 2/2007 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007", volte ad **ampliare l'operatività della CAV S.p.a.** consentendo alla stessa di svolgere attività tese alla realizzazione di opere di infrastrutturazione viaria. Detta modifica, mirante nel medio-lungo termine anche alla realizzazione di possibili sinergie operative ed economie di scala con Veneto Strade S.p.a. necessita tuttavia, di analoga previsione normativa nazionale, il cui iter e le cui tempistiche non sono al momento prevedibili.

I **nuovi patti parasociali** approvati con **D.G.R. n. 783 del 08.06.2018** tengono conto della normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica, di quella a garanzia dell'equilibrio di genere e delle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione. Detti patti, regolano la composizione ed il funzionamento degli organi sociali che, considerata la partecipazione paritetica al capitale sociale da parte dei due soci, sarebbe altrimenti molto complicato definire, e dall'altro la *governance* proposta appare distribuire in maniera equa tra i soci il potere di guida della società, in particolare riservando ad ANAS S.p.a. maggiori poteri di gestione tramite la scelta dell'Amministratore Delegato e alla Regione del Veneto poteri di controllo grazie alla maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, tra cui il Presidente e alla designazione di un sindaco effettivo.

Ancora, si rappresenta che in **data 23.02.2018** la Regione del Veneto e ANAS S.p.a. hanno siglato un **Accordo Programmatico** per la definizione dello sviluppo infrastrutturale sul territorio regionale, al fine di promuovere e garantire la migliore fruibilità della rete stradale, assicurando adeguati interventi di riqualificazione della rete esistente e promuovendo nuovi investimenti per l'ammodernamento della stessa; con tale accordo, che coinvolge indirettamente anche le società regionali C.A.V. S.p.a. e Veneto Strade S.p.a., si è convenuto istituire un Gruppo di lavoro permanente con il compito di monitorare le attività intraprese e sviluppare le iniziative comuni per perseguire gli obiettivi assegnati.

Peraltro, con **D.G.R. n. 1277 del 28.08.2018**, è stato approvato lo "**Schema di primo atto aggiuntivo alla Convenzione ricognitiva ai sensi dell'art. 2, comma 290 – Legge 27.12.2007, n. 244**" trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 08.06.2018.



In data **08.08.2018** è stato sottoscritto da C.A.V. S.p.a. e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (in qualità di concedente) il summenzionato Schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione vigente, che reca in allegato il nuovo Piano Economico Finanziario 2015-2032 ed il nuovo Piano Finanziario Regolatorio per il quinquennio 2015-2019; l'iter di approvazione, iniziato a giugno 2015, si è concluso in data **24.05.2019**, con la registrazione da parte della Corte dei Conti del Decreto Interministeriale di approvazione dello stesso Atto Aggiuntivo.

Nel corso del secondo semestre 2019, C.A.V. S.p.a. ha avviato un confronto con il MIT al fine definire il nuovo Piano Economico Finanziario 2020-2024. Ancora, con **deliberazione n. 67/2019 del 19.06.2019** l'Autorità di Regolazione dei Trasporti – **ART** ha approvato il nuovo sistema tariffario di pedaggio relativo alla convenzione ANAS S.p.a. – Concessioni Autostradali Venete S.p.a.; dall'applicazione di tale nuovo sistema tariffario deriverebbe una decrescita costante dei pedaggi, con peggioramento rispetto al trend medio del Sistema Tariffario CIPE, e di conseguenza i ricavi per CAV S.p.a. diminuirebbero, con ripercussioni sui finanziamenti da destinare agli interventi sulle infrastrutture venete.

Per quanto sopra, con **D.G.R. n. 1264 del 03.09.2019** è stato autorizzato il Presidente della Giunta Regionale a proporre ricorso avanti al TAR per il Veneto e/o al TAR per il Piemonte per ottenere l'annullamento della succitata deliberazione.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con due **sentenze** quasi gemelle **del 7 ottobre 2020**, pubblicate il 25.11.2020, accoglie parzialmente i ricorsi proposti succitati e per l'effetto **annulla nei limiti la deliberazione 67/2019 dell'ART**; il Tribunale riconosce il diritto dell'Autorità di intervenire anche sulle concessioni autostradali in essere e non solo su quelle future. Inoltre, in merito alla metodologia utilizzata da ART per individuare i costi efficienti di riferimento, il giudice riconosce che *"pur agendo attraverso un procedimento unico valido per tutti i concessionari coinvolti, l'ART ha tenuto in considerazione le specificità di CAV. D'altra parte l'individuazione dei parametri di riferimento compiuta da ART risulta una scelta tecnico-discrezionale opinabile, non viziata da evidenti vizi logici. In definitiva la metodologia utilizzata da ART per individuare i costi efficienti di riferimento non può ritenersi illegittima sotto i profili denunciati"*. *"(omissis).... Appare, invece, fondato il profilo di censura con cui la ricorrente lamenta la mancata valutazione dei margini di effettiva realizzabilità, da parte di CAV, dell'obiettivo imposto, in ragione dei vincoli fattuali, giuridici ed economici già assunti..."*. Il TAR del Veneto riconosce che l'ART avrebbe dovuto prendere in considerazione i vincoli giuridici ed economici già in essere, operando un'ulteriore personalizzazione, in modo da verificare in concreto l'effettiva sostenibilità dell'importante obiettivo imposto. Ritenendosi solo parzialmente soddisfatta di quanto statuito dalla sentenza di primo grado, C.A.V. S.p.a. decide di impugnare la sentenza stessa.

Inoltre, con nota prot. n. 312471 del **06.08.2020** il Presidente della Regione del Veneto sottopone all'attenzione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il progetto **"Polo Autostradale del Nord Est"**, consistente nell'assegnare direttamente *in house* le concessioni autostradali del Veneto a C.A.V. S.p.a.; ciò detto, al fine, in primis, di governare, nel medio lungo periodo, l'intera rete autostradale veneta, con obiettivo prioritario sulla sicurezza e sulla manutenzione della stessa, ma anche di finanziare, realizzare e gestire nuove importanti opere infrastrutturali, alleggerendo il peso sul bilancio regionale e dello Stato.

Tale progetto prevede nell'immediato di intervenire con due iniziative urgenti riguardanti la predetta Società, relative al rinnovo della concessione della C.A.V. S.p.a. per ulteriori 30 anni e la modifica normativa che permetta l'ampliamento del campo d'azione della Società stessa, rispetto all'attuale configurazione di "gestore del Passante di Mestre".



In coerenza a quanto sopra, con **Legge regionale 10 febbraio 2021, n. 4** rubricata **"Razionalizzazione e riordino della governance regionale nel settore delle infrastrutture e dei trasporti"** e in aderenza al nuovo Piano Regionale dei Trasporti 2020 - 2030 (PRT), è stata incaricata la Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della succitata legge, di adottare un disegno di legge di riordino organizzativo ed operativo, con le seguenti finalità: a) assicurare elevati standard di qualità nella gestione e manutenzione delle infrastrutture e degli impianti, valorizzando il patrimonio esistente; b) raggiungere un elevato livello di qualità ed uniformità sul territorio regionale nella erogazione dei servizi integrati di trasporto, definendo i livelli dei servizi essenziali, valutando le specificità territoriali laddove esistenti; c) raggiungere più elevati standard di efficienza, efficacia ed economicità nell'azione amministrativa e tecnica nell'ambito del settore.

Nel dare piena attuazione al progetto di riordino in argomento, dovranno essere considerati alcuni criteri tra cui la semplificazione del quadro complessivo dei soggetti e società, controllati o partecipati dalla Regione, nel settore delle infrastrutture e dei trasporti; l'individuazione di uno o più soggetti per la gestione della rete stradale regionale, nonché delle infrastrutture ferroviarie e per la navigazione interna e lacuale in ambito regionale; la ridefinizione delle competenze nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con individuazione di un soggetto, quale regolatore dei servizi in ambito regionale; la **promozione della costituzione di una holding autostradale del nord est per il rafforzamento istituzionale e gestionale nell'ambito della rete autostradale regionale**.

Tale disposto normativo è altresì coerente con quanto auspicato dalla Corte dei Conti in merito ad una possibile razionalizzazione di C.A.V. S.p.a. con le altre partecipazioni di similare oggetto sociale (i.e. concessionarie autostradali).

Con il **Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, art. 44, comma 8-bis**, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, è intervenuta la modifica alla legge istitutiva di C.A.V. S.p.a., ampliando di fatto l'operatività della società e disponendo che alla stessa *"possono essere affidate le attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei limiti e secondo le modalità previsti dal comma 8-ter dell'articolo 178 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*.

Pertanto, CAV S.p.a. ha avviato negli esercizi 2020 e 2021 attività preliminari di studio circa la possibilità di dare corso a taluni nuovi investimenti funzionali al miglioramento – in ottica di medio-lungo periodo – della viabilità sulle tratte gestite dalla stessa, nonché all'ammodernamento e/o all'incremento dei livelli complessivi di sicurezza della rete gestita dalla Società.

In attuazione delle normative vigenti, nel corso del 2020 la Società ha trasmesso al MIMS tutta la documentazione concernente il Piano Economico Finanziario 2020-2032 e il Piano Finanziario Regolatorio 2020-2024 secondo il quadro regolatorio definito dall'ART.

Al mero fine di adempiere all'obbligo normativo imposto e alla luce dell'impugnativa da parte della società del quadro regolatorio definito dall'ART, CAV S.p.a. ha trasmesso due diversi aggiornamenti degli atti suddetti, uno predisposto in conformità a quanto previsto dalla Convenzione Ricognitiva e dalle Delibere CIPE ed uno predisposto in conformità al quadro regolatorio definito dall'ART.



Con **sentenza n. 8765 del 14.10.2022** il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli proposti da ART (N. 1919/21 e N. 1920/21) e rigettato integralmente sia quello proposto dalla Regione del Veneto (N. 1857/21) che quello proposto da C.A.V. S.p.a. (N. 1778/21).

Nel secondo semestre 2020 e nel corso del 2021 sono seguiti gli aggiornamenti alla documentazione in argomento, come richiesto dal Concedente.

A fronte dell'invio al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del Piano Economico Finanziario e del Piano Finanziario Regolatorio, la normativa prevede che l'iter di approvazione si completi con l'emissione dell'apposito Decreto Interministeriale (MIMS e MEF) di approvazione e la successiva registrazione dello stesso presso la Corte dei Conti. L'efficacia del PEF decorrerà dalla data di registrazione del suddetto Decreto Interministeriale.

LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

MANTENERE, monitorando gli equilibri economico-finanziari la partecipazione regionale in C.A.V. S.p.a. in quanto la stessa svolge attività rientranti nell'art. 4, comma 2, lett. a), T.U.S.P., considerate necessarie alle finalità istituzionali dell'Ente.

PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRETTE

La Società non detiene partecipazioni societarie.



SOCIETA' AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO S.P.A.**INFORMAZIONI GENERALI**

Sede legale: Via Vittorio Locchi n. 19, 34143 Trieste

Normativa di riferimento: art. 16-18. L.R. 30.12.2016, n. 30;
art. 13 bis, D.L. n. 148/2017, convertito con modifiche dalla L.
n. 172/2017; i commi 3 e 4 dell'art 13 bis sono stati sostituiti
dall'art. 1, comma 1165, lett. a), L. n. 205/2017, e
ulteriormente modificati dall'art. 4, comma 3-quater, lett a),
D.L. n. 91/2018, convertito con modificazioni dalla L. n.
108/2018.
D.G.R. n. 393 del 26.03.2018

Data di Costituzione: 17.04.2018

Oggetto sociale: Attività di progettazione, costruzione, esercizio e/o adeguamento nell'ambito del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto di autostrade, infrastrutture di trasporto limitrofe alla rete autostradale, comprese le attività di mera gestione del servizio autostradale e di manutenzione dei tratti autostradali.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo analogo congiunto

Quota di partecipazione: 33% (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 67%)

Risultato d'esercizio 2021: euro – 156.375,00

RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.G.R. n. 1594/2021.

Intervento programmato: MANTENERE la partecipazione all'oggetto, monitorandone gli equilibri economico-finanziari, in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell'art. 4, comma 2, lett. a), T.U.S.P. (*"produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"*) e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto.

La Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a. è stata **costituita in data 17.04.2018** su iniziativa della Regione Friuli Venezia Giulia (67%) e della Regione Veneto (33%), con un capitale sociale iniziale di 6 milioni di euro, prevendendo in seguito il conferimento nella stessa da parte di entrambi i soci delle quote di capitale direttamente e indirettamente detenute in Autovie Venete S.p.a..

La Società a totale capitale pubblico è finalizzata all'assunzione e/o comunque alla gestione e all'esercizio della concessione autostradale trentennale delle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine Sud, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano, A57 tangenziale di Mestre e della A34 Villesse-Gorizia, attualmente assentite in concessione ad Autovie Venete



S.p.a., in forza della Convenzione Unica sottoscritta con l'Ente Concedente giunta a scadenza naturale lo scorso 31.03.2017.

La costituzione della Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a. è avvenuta in applicazione dell'art. 13 bis, D.Lgs. n. 148/2017 e s.m.i., il quale al comma 1 prevede che:

"Per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati in data 14 gennaio 2016, rispettivamente, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio scandinavo mediterraneo e sottoscrittrici del predetto protocollo e tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto interessate allo sviluppo del Corridoio mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi Corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia è assicurato come segue:

- a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;*
- b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale e sono stipulate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;*
- c) le convenzioni di cui alla lettera b) devono prevedere che eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari subentranti".*

Le attività della Società, dalla data di costituzione ad oggi, si sono concentrate nell'individuazione, d'intesa con i soci ed il MIT, dell'istituto giuridico nel quale inquadrare l'art. 13 bis, D.Lgs. n. 148/2017; si tratta di dare per la prima volta attuazione ad una norma di legge che inquadra il rapporto contrattuale non nell'ambito di una classica convenzione di concessione ove le parti sono due (tipicamente Concedente e Concessionario), bensì nell'ambito di un rapporto trilatero del quale devono far parte anche i Soci.

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, con proprio parere n. 1645/2018 del 26.06.2018, ha confermato il fatto che il rapporto avrebbe dovuto essere inquadrato nell'ambito di un accordo di cooperazione interistituzionale tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in qualità di ente Concedente, la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto, in qualità di soci della Società Autostrade Alto Adriatico e la stessa società.

La bozza di Accordo di Cooperazione così predisposta, è stata trasmessa dal MIT alla Commissione Europea (DG Grow) affinché esprimesse il proprio parere in merito alla compatibilità dell'Accordo stesso con la normativa europea in materia di appalti e concessioni.

In data 11.11.2018 la Commissione Europea (DG Grow) ha reso il proprio parere favorevole, ritenendo peraltro di ampliare i compiti originariamente previsti dal Comitato di Indirizzo e Coordinamento assimilandoli a quelli che il comitato per l'esercizio del controllo analogo ha nell'ambito delle società "in house".

Per quanto attiene al sistema tariffario dei pedaggi autostradali che la Società dovrà applicare, si rappresenta che con deliberazione n. 3/2018 del 25.01.2018 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (per brevità ART) ha avviato il procedimento volto a definire il sistema tariffario di pedaggio per l'affidamento *in house* della concessione relativa alle tratte autostradali in questione.



Con deliberazione n. 88/2018 del 27.09.2018, l'ART ha indetto la consultazione pubblica sul sistema tariffario di pedaggio in argomento convocando altresì un'audizione al fine di consentire ai partecipanti alla consultazione che ne facessero richiesta di illustrare le proprie osservazioni e proposte innanzi alla stessa, prorogando al 21.12.2018 il termine di conclusione del procedimento.

Con determinazione n. 133 del 19.12.2018 l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha stabilito il sistema tariffario di pedaggio da applicare alla Società; sulla base di quest'ultimo provvedimento, la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a. deve redigere il proprio Piano Economico Finanziario (PEF) ed il Piano Finanziario Regolatorio (PFR), e trasmettere tali documenti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affinché richieda alla stessa Autorità di esprimere il parere di compatibilità con la determinazione n. 133/2018 sopra citata.

Ottenuto il parere dell'ART, competente ad esprimersi sarà il CIPE, previo parere tecnico del NARS (Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica). A seguito dei relativi pareri favorevoli, seguirà il decreto interministeriale MIT-MEF di approvazione dell'Accordo di Cooperazione nonché la successiva registrazione da parte della Corte dei Conti. Affinché tale Accordo divenga efficace, la Società dovrà sottoscrivere i contratti di finanziamento volti a garantire la prosecuzione dei lavori in corso di competenza del Commissario delegato e pagare alla S.p.A. Autovie Venete il valore di subentro.

Nel corso della seduta del **24.07.2019**, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha assunto la **Delibera n. 38** inerente il "*criterio generale per l'accertamento e per la definizione dei rapporti economici riferibili alle società concessionarie autostradali limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro del nuovo concessionario (periodo transitorio)*" e la **Delibera n. 39** sull'*"approvazione dell'accordo di cooperazione relativo alla tratta autostradale A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 raccordo Villesse-Gorizia [ex Autovie Venete]"*.

Con particolare riguardo alla **deliberazione CIPE n. 39/2019** è stato invece approvato l'Accordo di Cooperazione relativo alle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine Sud, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano, A57 tangenziale di Mestre per la quota parte e della A34 raccordo Villesse-Gorizia; al contempo la Società ha avviato l'iter per l'approvvigionamento delle risorse finanziarie indispensabili all'attuazione dell'Accordo di Cooperazione.

L'attuazione dell'Accordo di Cooperazione presuppone la sottoscrizione da parte di Autostrade Alto Adriatico S.p.a. dei Contratti di Finanziamento con i potenziali soggetti finanziatori (BEI e CDP) volti a garantire sia la corresponsione ad Autovie Venete S.p.a. del valore di subentro sia la prosecuzione dei lavori di attuale competenza del Commissario Delegato.

Pertanto, tale Accordo di Cooperazione deve tener conto degli imprevedibili effetti legati alla situazione emergenziale dell'epidemia da COVID-19 che ha colpito anche il nostro Paese da febbraio 2020 ai primi mesi 2022, sia nei contenuti dello stesso, che nelle tempistiche ivi previste per il relativo perfezionamento.

Resta inteso, come già ribadito nella scheda di Autovie Venete S.p.a. (vedi la scheda seguente relativa ad Autovie Venete S.p.a.), che la priorità per la Società è quella di conoscere la puntuale definizione del valore di subentro che dovrà essere corrisposto ad Autovie Venete, dato questo



fondamentale per la predisposizione del Piano Economico Finanziario definitivo e per proseguire l'iter con gli istituti finanziatori.

Nel corso del 2020 la Società, ha proseguito l'interlocuzione con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, volta all'aggiornamento dell'Accordo di Cooperazione a seguito dell'emanazione dell'art. 35, comma 1, del D.L. 162/2019 e delle richieste formulate al Ministero stesso di inserire dei meccanismi di mitigazione dell'allocazione del rischio traffico (c.d. meccanismo del revenue sharing stabilito dall'ART), tenuto conto degli impatti negativi sui volumi di traffico derivanti dall'emergenza sanitaria Covid-19.

Con comunicazione del **26 gennaio 2021** il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili) comunicava ad Autovie Venete S.p.a., notiziando per conoscenza la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a., le sue conclusioni in merito alla "determinazione del valore netto dei cespiti devolvibili ai fini della determinazione dell'indennizzo di subentro", chiedendo alla stessa una versione aggiornata del Piano Finanziario Transitorio.

Il **2 marzo 2021** Autovie Venete S.p.a. inviava al MIMS e alla Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a. il proprio PEF Transitorio contenente la rappresentazione del valore di subentro, determinato sulla base del valore netto dei cespiti devolvibili così come rettificati dal MIMS con la succitata comunicazione.

In data **16 marzo 2021** il Concedente chiedeva alla Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a. di procedere alla predisposizione di una versione aggiornata del PEF precisando che lo stesso "(...) potrà decorrere dal 1 luglio 2021 e dovrà recepire la corresponsione di un indennizzo di subentro, pari al valore risultante dagli atti del concessionario scaduto". Il MIMS evidenziava inoltre che la regolazione definitiva dell'indennizzo di subentro, poteva avvenire successivamente al trasferimento dell'infrastruttura stessa in occasione del primo aggiornamento del Piano Finanziario Regolatorio così come previsto dall'Accordo di Cooperazione.

Successivamente all'**approvazione** da parte dei Soci nell'Assemblea del **30.06.2021 dell'Accordo di Cooperazione, del Piano Economico Finanziario** e dei relativi allegati, la Società ha provveduto in egual data, ad inviare la citata documentazione al Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (MIMS), al fine di proseguire l'iter volto alla sottoscrizione e alla successiva efficacia dei medesimi atti.

Al contempo sono state sottoposte all'attenzione del Ministero le seguenti proposte:

i) la previsione dell'inserimento di un ulteriore allegato che si pone l'obiettivo di disciplinare le concrete modalità di applicazione del meccanismo del Revenue Sharing stabilito dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti e ii) l'introduzione di integrazioni derivanti dalla necessità, già rappresentata dai Soci all'Ente Concedente, di tenere conto dell'evento di forza maggiore (emergenza epidemiologica da Covid-19) che si è verificato successivamente all'adozione della delibera CIPE n. 39/2019 i cui effetti negativi nel tempo non sono, allo stato, preventivabili con il necessario livello di affidabilità.

A seguito delle successive interlocuzioni e condivisioni intercorse tra Ente Concedente, Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) e Società, in data **9 luglio 2021**, la Società Autostrade Alto Adriatico ha avanzato le seguenti proposte definitive:

a) espresso richiamo dell'emergenza epidemiologia da Covid-19 tra gli eventi di forza maggiore elencati nell'Accordo di Cooperazione;



b) inserimento, come allegato al Piano Economico Finanziario, dell'allegato tecnico volto a disciplinare le concrete modalità di applicazione del meccanismo del Revenue Sharing così come modificato a seguito di quanto statuito dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (e cioè senza il meccanismo simmetrico in caso di variazioni del traffico negative).

In data **17 settembre 2021** la Direzione Generale del MIMS ha richiesto alla Società "(...) una versione aggiornata del Piano Economico Finanziario annesso all'Accordo di Cooperazione che, sulla base delle attuali previsioni, assuma il trasferimento delle infrastrutture e la contestuale corresponsione dell'indennizzo da subentro ad Autovie Venete S.p.A. alla data del 1 gennaio 2022 (...)", anziché al 1° luglio 2021, data dalla quale era stato sviluppato il PEF inviato al Ministero in data 30 giugno 2021 sulla base di quanto precedente richiesto dal Ministero stesso; tale richiesta di aggiornamento del PEF è stata formulata in considerazione dei maggiori tempi richiesti per il perfezionamento della procedura ed al fine di garantire l'attualità dei valori numerici oggetto di approvazione, segnalando peraltro l'urgenza della richiesta in relazione ai tempi necessari per l'espletamento dell'attività istruttoria.

In data **30 settembre 2021**, la Società inviava all'Ente Concedente la versione aggiornata del Piano Economico Finanziario, così predisposta in coerenza con i dati contenuti nel PEF transitorio presentato dalla S.p.A. Autovie Venete e sulla base delle previsioni già contenute nella versione del PEF trasmesso in data 30 giugno 2021.

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) nel corso della seduta del **22 dicembre 2021** ha approvato con delibera n. 76 del 22 dicembre 2021 – registrata dalla Corte dei conti in data 21 marzo 2022 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della repubblica Italiana il 2 aprile 2022 (GURI n. 78) l'aggiornamento dell'Accordo di Cooperazione e i relativi allegati, incluso il PEF della Società.

Dopo la registrazione e pubblicazione della suindicata delibera CIPESS, il MIMS al fine di istruire il Decreto Interministeriale (MIMS-MEF) di approvazione dell'Accordo di Cooperazione, **in data 11 aprile 2022**, prot. n. 0003352, ha trasmesso alla Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a. il testo dell'Accordo di Cooperazione aggiornato alla luce delle prescrizioni e raccomandazioni contenute nella medesima delibera per le valutazioni ed integrazioni di competenza.

In data **14 luglio 2022** è stato **sottoscritto l'Accordo di Cooperazione** dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla Regione del Veneto e dalla Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a.. La documentazione è stata poi trasmessa dal MIMS al MEF per l'adozione del Decreto Interministeriale MIMS-MEF di approvazione dell'accordo stesso; il MEF ha trasmesso al MIMS delle osservazioni sul contenuto dell'Accordo di Cooperazione, alle quali è seguito una Scrittura Interpretativa dell'Accordo stesso sottoscritta tra la Società e il MIMS in data 30 agosto 2022. A seguito dell'adozione del **Decreto interministeriale MIMS/MEF n. 306 del 28 settembre 2022**, lo stesso in data **05 ottobre 2022** è stato trasmesso dalla Direzione Generale del MIMS agli Organi di controllo per la successiva registrazione.

Il 1° agosto 2022 è stato sottoscritto l'Agreement tra la Società, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Finanziaria Regionale FVG – Friulia S.p.a. e Autovie Venete S.p.a. volto a definire le operazioni societarie da porre in essere per garantire l'adeguata capitalizzazione della Società. L'Agreement prevede che le parti si impegnino a porre in essere ogni sforzo per il rispetto delle attività individuate, tenuto conto che tra la registrazione da parte della Corte dei Conti del Decreto interministeriale MIMS-MEF di approvazione dell'Accordo di Cooperazione ed il pagamento dell'indennizzo ad Autovie non possono trascorrere più di 120 giorni.



Alla luce degli eventi sopra descritti, i rapporti con gli Istituti Finanziatori (BEI, CDP e SACE) si sono intensificati così come si sono intensificate le relative attività volte a consentire ai finanziatori stessi di completare le proprie istruttorie necessarie affinché i rispettivi organi possano deliberare la concessione dei finanziamenti.

Infine, l'Accordo di Cooperazione prevede l'impegno della Società a mantenere tutto il personale dipendente del Concessionario uscente con il subentro nei relativi contratti senza soluzione di continuità, come da ultimo bilancio approvato.

LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

MANTENERE, la partecipazione regionale in Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a. in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell'art. 4, comma 2, lett. a), T.U.S.P. (*"produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"*) e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, stimando entro l'esercizio **2023** il termine per il conferimento delle azioni possedute dall'Amministrazione regionale in Autovie Venete S.p.a. nella Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a, in applicazione delle disposizioni normative previste per tali operazioni straordinarie.

PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRETTE

La Società non detiene partecipazioni.



AUTOVIE VENETE S.P.A.

INFORMAZIONI GENERALI



AUTOVIE VENETE

Sede legale: Via Vittorio Locchi, 19 - 34143 TRIESTE

Normativa di riferimento: L.R. 29.04.1985, n. 35;
art. 16-18, L.R. 30.12.2016, n. 30;
art. 13 bis, D.L. n. 148/2017, convertito con modifiche dalla L.
n. 172/2017; i commi 3 e 4 dell'art 13 bis sono stati sostituiti
dall'art. 1, comma 1165, lett. a, L. n. 205/2017 ed ulteriormente
modificati dall'art. 4, comma 3-quater, lett a, D.L. n. 91/2018,
convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2018.

Data di Costituzione: 16.06.1928

Oggetto sociale: Esercizio in forma imprenditoriale delle attività di progettazione, costruzione, esercizio e/o adeguamento in Italia e/o all'estero di autostrade.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico

Quota di partecipazione: 4,83%

Risultato d'esercizio al 31.12.2021: euro 21.020.439,00

RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.G.R. n. 1594/2021.

Intervento programmato: MANTENERE, monitorando gli equilibri economico-finanziari, la partecipazione all'oggetto in quanto le attività svolte da Autovie Venete S.p.a. di cui all'art. 4, comma 2, lett. a, T.U.S.P. (*"produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"*) sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, **proseguendo nel contempo, in accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia, il percorso volto al conferimento delle azioni possedute nella Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a.**, una volta conseguito il rinnovo della concessione in capo a quest'ultima; tale percorso si concluderà con la **liquidazione** di Autovie Venete S.p.a., concentrando così in un'unica società tutte le attività del concessionario. Tale proposta di razionalizzazione risulta funzionale al percorso che ha portato alla costituzione della Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a., in applicazione delle disposizioni normative vigenti.

Per quanto riguarda i tempi di attuazione di tale accordo, gli stessi sono da concordarsi con il Socio di maggioranza della *newco*, la Regione Friuli Venezia Giulia, stante l'esiguità della partecipazione regionale e comunque non prima che la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. ottenga la nuova concessione autostradale.



La Società si occupa di progettazione, costruzione e gestione di autostrade o tratti autostradali in concessione, tra cui l'Autostrada A4 tratto Venezia – Trieste, l'A23 tratto Palmanova - Udine sud e l'A28 Portogruaro – Pordenone.

La concessione relativa alla gestione delle reti autostradali attualmente in capo ad Autovie Venete S.p.a. **è scaduta il 31.03.2017**, tuttavia la continuità ("proroga tecnica") della stessa da parte di Autovie Venete viene comunque assicurata sulla base di un atto integrativo alla convenzione, il quale prevede che la gestione autostradale rimane in capo ad Autovie fino all'effettivo subentro di un nuovo soggetto concessionario.

In data 14.01.2016, i soci pubblici di Autovie Venete S.p.a., Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito della collaborazione tra pubbliche amministrazioni per la valorizzazione e lo sviluppo e tutela del territorio, hanno **sottoscritto un Protocollo d'Intesa**, al fine di individuare ed adottare gli strumenti normativi e amministrativi necessari per l'affidamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della concessione autostradale in questione, ad una società interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche territoriali e locali aderenti a detto accordo. Il suddetto Protocollo è espressione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 17 (relativi all'aggiudicazione dei contratti di concessione) della **Direttiva 26.02.2014 n. 2014/23/UE**, e riguarda la gestione e la costruzione di nuovi interventi a condizioni di mercato riguardanti le autostrade A4 Venezia – Trieste, A23 Palmanova – Udine, A28 Portogruaro – Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 raccordo Villesse – Gorizia.

Il Protocollo d'Intesa prevede, inoltre, che la concessione sarà affidata, fino al 31 dicembre 2038, dallo Stato ai soggetti sopra indicati, e che il nuovo concessionario, nel dare esecuzione agli obblighi di servizio pubblico sarà tenuto, tra l'altro, a contenere gli aumenti tariffari in linea con il tasso di inflazione.

In esecuzione del suddetto Protocollo, in data **21.12.2016**, ANAS S.p.a. e le Regioni del Veneto e Friuli Venezia Giulia, hanno sottoscritto un Accordo Preliminare (Memorandum of Understanding, "MoU") assumendosi reciproci impegni volti ad avviare un percorso condiviso per la costituzione di una *newco*.

A tal proposito si fa presente che **l'art. 18, L.R. n. 30/2016** ha previsto che la Regione del Veneto possa partecipare alla *newco* a totale partecipazione pubblica subentrante nella gestione delle reti autostradali attualmente in concessione ad Autovie Venete S.p.a., stanziando le relative risorse.

Inoltre, l'art. 17 della medesima legge ha previsto la destinazione dell'indennizzo di subentro e di altri attivi relativi ad Autovie Venete S.p.a. spettanti alla Regione del Veneto, nel capitale della *newco* a seguito della liquidazione di Autovie Venete S.p.a..

Con **D.G.R. n. 142/2017**, la costituzione della *newco* è stata dichiarata necessaria per il perseguimento delle finalità della Regione, ai fini di quanto previsto dall'art. 4, D.Lgs. n. 175/2016.

Successivamente è intervenuto **l'art. 13 bis** (Disposizioni in materia di concessioni autostradali), **del D.L. n. 148/2017**, convertito con modificazioni in L. n. 172/2017, successivamente modificato ai commi 3 e 4 dall'art. 1, c. 1165, lett. a), L. n. 205/2017 e nuovamente rivisto ai commi 3 e 4 dall'art. 4, comma 3-quater, lett. a), D.L. n. 91/2018, convertito con modificazioni dalla **L. n. 108/2018**. Dette modifiche prevedono tra l'altro, che il perseguimento delle finalità di cui al Protocollo d'Intesa summenzionato stipulato in data 14.01.2016, è assicurato con l'assunzione delle funzioni di "concedente" da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei



Trasporti, il quale stipula le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali con durata trentennale, con le Regioni e gli Enti locali che hanno sottoscritto il protocollo, le quali potranno anche avvalersi di Società "*in house*" esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati.

Nel dare concreta attuazione all'art. 13 bis, D.L. n. 148/2017, si è condiviso un **Accordo di Cooperazione Interistituzionale** tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da una parte e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto, dall'altra, all'interno del quale sono stati individuati gli obiettivi strategici di interesse comune che le parti intendono perseguire congiuntamente.

Con **nota 07.02.2018** il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla norma summenzionata, ha **definito l'iter temporale finalizzato all'assegnazione della concessione**, specificando che la stessa verrà sottoscritta con il nuovo concessionario che dovrà essere composto esclusivamente dalla Regione del Veneto e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e che il concessionario, ai fini della gestione della concessione, potrà avvalersi di propria società *in-house* nel cui capitale non figurino privati.

In attuazione di dette previsioni normative, nonché su impulso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con D.G.R. n. 498 del 09.03.2018 e la Regione del Veneto con **D.G.R. n. 393 del 26.03.2018**, hanno rispettivamente approvato gli schemi di Atto costitutivo, di Statuto e di Accordo reciproco per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla **Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a., costituita in data 17.04.2018**; nello specifico, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia partecipa al capitale sociale della *newco* con una quota del 67%, mentre la Regione del Veneto detiene la partecipazione residua del 33%. La *newco*, in questa prima fase, dovrà affiancare le due Regioni nel percorso teso all'ottenimento della concessione.

Pertanto, la **Sezione Prima del Consiglio di Stato**, con **parere n. 1645 del 26.06.2018**, ha risposto ai quesiti posti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota 13.04.2018 prot. 12111, in ordine all'affidamento delle tratte autostradali del Nord Est, confermando la percorribilità della strada tracciata dalle Regioni con la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa del 14.01.2016 e precisando che la società *in house* non viene in rilievo quale "affidataria diretta" né da parte del concedente (MIT) né da parte degli Enti territoriali interessati. La facoltà per tali enti territoriali di avvalersi di una società con dette caratteristiche ha lo scopo di risolvere i problemi di tipo organizzativo legati alla gestione della concessione da parte degli enti stessi. L'eventuale ricorso all'*in house* deve comunque rispondere ai requisiti di legge e non deve comportare un depotenziamento dei poteri di controllo del concedente; inoltre, non sussiste a carico degli enti locali alcun obbligo di iscrizione all'elenco ANAC ex art. 192 del Codice dei Contratti Pubblici, in quanto gli stessi sono concessionari e non concedenti.

Quanto alla procedura di affidamento *in house* della concessione autostradale, in data **11.11.2018** la Commissione Europea (DG Grow) ha reso parere favorevole in merito alla compatibilità dell'Accordo di Cooperazione con il diritto comunitario in materia di appalti pubblici e concessioni, ritenendo peraltro di ampliare i compiti originariamente previsti dal Comitato di Indirizzo e Coordinamento assimilandoli a quelli che il comitato per l'esercizio del controllo analogo ha nell'ambito delle società "*in house*".

Infine, si rappresenta che con **delibera n. 3/2018 l'Autorità di Regolazione dei Trasporti – ART**, ha avviato il procedimento volto a definire il **sistema tariffario di pedaggio** relativo alle tratte autostradali in argomento, basato sul metodo del *price cap* e con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale, ai fini del nuovo affidamento della



concessione mediante il ricorso al modello dell'*in house providing*. Con successiva **delibera n. 88 del 27.09.2018**, l'ART ha deliberato l'indizione di una consultazione pubblica sul presente sistema tariffario di pedaggio, prorogando al 21.12.2018 il termine per la conclusione del relativo procedimento.

Con **determinazione n. 133 del 19.12.2018** l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha stabilito il sistema tariffario di pedaggio da applicare alla Società.

In merito all'evoluzione del rapporto concessorio si segnala che nel corso della seduta del **24.07.2019**, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha assunto la **Delibera n. 38** inerente il "*criterio generale per l'accertamento e per la definizione dei rapporti economici riferibili alle società concessionarie autostradali limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro del nuovo concessionario (periodo transitorio)*", registrata in Corte dei Conti e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30.10.2019; nella medesima seduta il CIPE ha assunto anche la **Delibera n. 39** sull'*approvazione dell'accordo di cooperazione relativo alla tratta autostradale A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 raccordo Villesse-Gorizia [ex Autovie Venete]*", anche questa registrata in Corte dei Conti e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23.12.2019. Entrambe le deliberazioni succitate rappresentano il necessario presupposto per la prosecuzione dell'iter di affidamento alla Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a. (per ulteriori dettagli si rinvia alla scheda "Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a.").

Le citate deliberazioni adottate dal CIPE, hanno quindi consentito l'una di acquisire maggiori certezze circa la definizione dei rapporti economici tra la Società e il Concedente avuto particolare riguardo al periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro del nuovo concessionario (c.d. periodo transitorio) e, l'altra, che concerne l'approvazione dello schema di Accordo di Cooperazione, di progredire nell'iter procedimentale di trasferimento della concessione con affidamento diretto "*in house*" da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Società appositamente costituita dalle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Ciò detto, la puntuale definizione del valore di subentro che dovrà essere corrisposto da Società Alto Adriatico S.p.a. alla concessionaria uscente rimane la priorità assoluta nell'iter procedimentale di trasferimento della concessione e rappresenta altresì il presupposto per l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario; tuttavia, nel corso dei primi mesi 2020, sono emersi diversi profili di incertezza in merito alle modalità di calcolo e all'esatta quantificazione del valore di indennizzo, specie sulla valutazione da parte del Concedente dei c.d. "costi ammessi" ai fini della determinazione del valore netto dei cespiti devolvibili.

Infatti, a seguito della presentazione da parte di Autovie Venete S.p.a. in data **29 novembre 2019** del Piano Economico Finanziario transitorio, predisposto nel rispetto dei criteri della Delibera CIPE n. 38/2019, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (concedente) con comunicazione del **5 febbraio 2020** trasmetteva ad Autovie Venete una relazione tecnica avente ad oggetto "Determinazione del valore dei cespiti devolvibili ai fini della quantificazione dell'indennizzo da subentro".

Tale provvedimento è stato cautelativamente impugnato nei termini di legge da Autovie Venete, a seguito di opportune valutazioni, specie nella necessità di garantire l'adeguata tutela del patrimonio aziendale, considerato il fatto che i criteri di calcolo dei costi ammessi ai fini della quantificazione del valore d'indennizzo non risultano rinvenibili nel testo della Concessione



regolante il rapporto concessorio, e gli stessi appaiono in contrasto con il quadro regolatorio di riferimento.

A prescindere dal succitato ricorso, Autovie Venete ha proseguito con le attività volte alla definizione del valore di subentro con il MIT, fermo restando l'auspicio di poter addivenire in tempi brevi alla definizione stragiudiziale della questione; la Concessionaria, anche a seguito dell'intervenuta efficacia del Secondo Atto Aggiuntivo, il cui iter si è concluso il 16 maggio 2020, ha provveduto a comunicare all'Ente Concedente (MIT, oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - MIMS) i conteggi aggiornati relativi a tutti i cespiti devolvibili ai fini della quantificazione dell'indennizzo di subentro.

Il **26 gennaio 2021**, il Concedente nel rendere noto di aver esaminato la documentazione acquisita per la rideterminazione del valore dei cespiti ammissibili ai fini convenzionali, ha peraltro comunicato una significativa rettifica (pari a circa Euro 7 milioni) al valore netto dei cespiti devolvibili riferito al 30 giugno 2020 così come definiti dalla Società ammissibili ai fini convenzionali, rappresentando, altresì, l'esigenza di acquisire una versione aggiornata del PEF Transitorio.

Anche quest'ultimo provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) è stato impugnato da Autovie Venete S.p.a. ritenendo lo stesso lesivo della posizione e degli interessi della Società, fermo restando l'ottemperanza alla richiesta di procedere all'aggiornamento e alla presentazione del Piano Economico Finanziario per il periodo aprile 2017 - dicembre 2038, redatto in coerenza con il principio di salvaguardia delle specifiche pattuizioni convenzionali vigenti (cfr. Delibera CIPE n. 38 del 24 luglio 2019) e, quindi, in aderenza e continuità con le disposizioni di cui all'Atto Integrativo del 4 novembre 2011.

Il CIPESS, con la **Delibera n. 76 del 22 dicembre 2021** pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2022, ha approvato l'aggiornamento dell'Accordo di Cooperazione tra il concedente - Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) - e il concessionario subentrante Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a. come regolato dall'articolo 13-bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 e s.m.i., per l'affidamento in concessione delle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 Raccordo Villesse-Gorizia, con le raccomandazioni di cui al parere NARS n. 2 del 22 dicembre 2021.

Con la medesima Delibera n. 76/2021, il CIPESS ha rimesso al MIMS di verificare la quantificazione del valore di subentro, a carico del concessionario subentrante, presente nell'Accordo di cooperazione, per il concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, tenendo opportunamente conto della delibera CIPE n. 38/2019 e della disciplina convenzionale applicabile al caso di specie.

In data **11 aprile 2022**, il MIMS ha provveduto a trasmettere formalmente ad Autovie Venete lo schema di Terzo Atto Aggiuntivo alla vigente Convenzione di Concessione e, per quanto di competenza della Società Autostrade Alto Adriatico, lo schema dell'Accordo di Cooperazione.

Nell'Assemblea dei Soci del 27.06.2022, giusta D.G.R. n. 730/2022, la società è stata autorizzata a porre in essere tutti gli atti necessari alla sottoscrizione del Terzo Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione (per ulteriori approfondimenti si rinvia alla scheda della Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a.).

Nel corso degli esercizi **2021** e **2022** la Società ha comunque proseguito non solo nella gestione ordinaria delle tratte autostradali assentite ma ha pure fornito, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3702/2008 e s.m.i., il supporto tecnico-operativo-



logistico al Commissario Delegato nei cantieri già avviati nonché a garantire le necessarie coperture finanziarie delle iniziative dallo stesso intraprese per il superamento dello stato di emergenza, da ultimo prorogato, giusta Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020, sino al 31 dicembre 2022.

LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

MANTENERE la partecipazione regionale in Autovie Venete S.p.a., **monitorando gli equilibri economico-finanziari** della stessa, in quanto le attività svolte da Autovie Venete S.p.a. di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) T.U.S.P. (*"produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"*) sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, **proseguendo nel contempo, in accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia, il percorso volto al conferimento delle azioni Autovie Venete S.p.a. possedute nella Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a.**, una volta conseguito il rinnovo della concessione in capo a quest'ultima; tale percorso si concluderà con la **liquidazione** di Autovie Venete S.p.a., concentrando così in un'unica società le attività del concessionario. Tale proposta di razionalizzazione risulta funzionale al percorso che ha portato alla costituzione della Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a., in applicazione delle disposizioni normative vigenti.

Per quanto riguarda i **tempi di attuazione** di tale accordo, gli stessi sono da concordarsi con il Socio di maggioranza della newco, la Regione Friuli Venezia Giulia, stante l'esiguità della partecipazione regionale, e comunque non prima che la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. ottenga la nuova concessione autostradale.

PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRETTE

Stante la quota di partecipazione regionale ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. g), T.U.S.P., le partecipazioni detenute da Autovie Venete S.p.a. non sono considerate "partecipazioni indirette" per l'Amministrazione Regionale.



SOCIETA' INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 2020-2026 S.P.A.

INFORMAZIONI GENERALI

Sede legale: Viale delle Olimpiadi, n. 61, Roma - Ex Foresteria Sud del Parco del Foro Italico

Normativa di riferimento: art. 3, comma 1 del Decreto Legge 11 marzo 2020, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 8 maggio 2020, n. 31 e successive modificazioni;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2021, emanato in forza di D.Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 2328 del c.c.
L.R. 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023"

Data di Costituzione: 22.11.2021

Oggetto sociale: progettazione, realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, delle opere infrastrutturali a sostegno dell'organizzazione delle Olimpiadi 2026.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo analogo congiunto

Quota di partecipazione: 10%

Risultato d'esercizio al 31.12.2021: ai sensi dell'art. 11 dell'atto costitutivo il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2022

A seguito dell'assegnazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026, nell'ambito dell'Assemblea generale del CIO del 24 giugno 2019, tra il CIO, il CONI, le Città di Milano e di Cortina d'Ampezzo, la Regione del Veneto e la Regione Lombardia, è stato sottoscritto l'Host City Contract, recante i principi fondamentali che dovranno presiedere l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi.

Con la **Legge Regionale 25 novembre 2019 n. 44** "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020", è stata autorizzata la partecipazione della Regione del Veneto, in qualità di aderente istituzionale, al Comitato Organizzatore e all'Agenzia di Progettazione Olimpica, assicurando insieme agli altri enti interessati il supporto necessario per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi.

La Legge 8 maggio 2020, n. 31, di conversione del **decreto legge 11 marzo 2020 n. 16**, recante "*Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria*", ha definito il **modello di Governance dei Giochi Olimpici e Paralimpici**, secondo i principi dettati dalla disciplina olimpica e dal Dossier di Candidatura, prevedendo i seguenti Organismi: il Consiglio Olimpico (art. 1), il Comitato Organizzatore (art. 2), la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020- 2026 S.p.a. (art. 3) e il Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica (art. 3 bis).

In particolare, l'art. 3 del citato D.L. n. 16/2020, conv. dalla L. n. 31/2020, come modificato dall'art. 17 duodecies del D.L. n. 80/2021, conv. dalla L. n. 113/2021, ha previsto la costituzione della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.", avente come **scopo statutario** "*la **progettazione** nonché la **realizzazione**, quale centrale di committenza e stazione*



appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, nonché delle opere, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo competente in materia di sport adottato entro il 31 ottobre 2021".

La Società Infrastrutture Milano Cortina 2020 – 2026 S.p.a. opera in coerenza con le indicazioni del Comitato Olimpico Congiunto e del Comitato organizzatore relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità ed ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria. La Società tiene conto anche delle indicazioni del Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paraolimpica e monitora lo stato di avanzamento delle attività informandone periodicamente il comitato organizzatore.

E' evidente come l'oggetto della società in argomento si differenzi nettamente da quello della "Fondazione Milano Cortina 2026": la Fondazione, senza fine di lucro, opera quale soggetto di diritto privato, con lo scopo, nell'ambito dello sviluppo del Movimento Olimpico, di curare l'organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici Invernali del 2026; **la Fondazione ha quindi la responsabilità dell'organizzazione dell'evento** "Milano Cortina 2026" sulla base degli obblighi contrattuali assunti verso il CIO. La Fondazione è stata costituita il 9 dicembre 2019 su iniziativa del Comune di Milano, del Comune di Cortina d'Ampezzo, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del CONI e del CIP, che hanno contribuito in parti uguali alla dotazione iniziale. In attuazione del decreto legislativo n. 175/2016, la Fondazione Milano Cortina 2026 è esclusa dalla presente ricognizione; per completezza informativa, si rappresenta tuttavia che la stessa è inclusa nel "Gruppo Regione del Veneto" del Bilancio Consolidato regionale 2021, ex D.G.R. n. 125/2022, quale ente strumentale partecipato nella misura del 16,67%.

Con **Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 41** "Bilancio di previsione 2021-2023", sono stati confermati gli stanziamenti relativi alla partecipazione della Regione del Veneto agli Organismi Olimpici.

La Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a." **costituita** in data **22 novembre 2021** si configura quale società partecipata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la quota del 70% del capitale (ciascuno nella misura del 35%) e, per la restante quota dalle Regioni Lombardia e Veneto (ciascuna nella misura del 10%) e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano (ciascuna nella misura del 5%).

La Società è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il **controllo analogo congiunto**, così come disposto dal citato art. 3 comma 1 del D.L. n. 16/2020. La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. elenco delle società in house gestito dall'A.N.A.C.).

Nell'ambito delle opere legate agli appuntamenti internazionali delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, con **D.G.R. n. 263 del 15.03.2022** viene espressa l'intesa della Regione del Veneto sullo schema della Direttiva del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sul programma



di attività della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.", ai fini del controllo analogo congiunto, in attuazione dell'art. 2, comma 2, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021, nonché in attuazione dell'art. 4 dello statuto della Società.

Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 315 del **04.10.2022** è stato costituito il **Comitato di controllo analogo congiunto** sulla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020 -2026 S.p.a. ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; il suddetto comitato è composto da tre membri: un membro, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero; due membri designati dalle Regioni del Veneto e Lombardia e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa fra loro.

Ai sensi dell'art. 4 recante "Modalità di esercizio del controllo analogo" di cui alla Direttiva Ministeriale firmata il **12 agosto 2022**, la Società è tenuta ad inviare al predetto Comitato, con cadenza semestrale, una Relazione sulle iniziative adottate, con specifico riguardo ai seguenti punti:

- a. Quadro di sintesi delle attività svolte;
- b. Stato di avanzamento degli interventi da realizzare;
- c. Rapporti di avvalimento con altre amministrazioni aggiudicatrici, mediante la stipula di apposite convenzioni;
- d. Aspetti organizzativi e gestionali.

Entro 60 gg. dalla sua presentazione, il Comitato è tenuto ad approvare la Relazione, segnalando eventuali criticità e specifiche linee di rilievo o indirizzo; decorso tale termine la Relazione s'intende automaticamente approvata.

Oltre a ciò, in applicazione dell'art. 4 dello statuto societario, la Società è tenuta a comunicare preventivamente al Comitato l'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione, fornendo tempestivamente informazioni sulle delibere da assumere.

Ancora, la **Sezione del Controllo sugli Enti della Corte dei Conti**, nell'adunanza del 20.09.2022, ha adottato la **determinazione n. 109/2022**, ai fini **dell'assoggettamento al controllo della Società** "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.", previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, tenuto conto in particolare che il capitale della società è per il 70% detenuto dallo Stato e che si configura la fattispecie tipica dell'apporto statale al patrimonio e, di conseguenza, il presupposto per l'attivazione del controllo ai sensi dell'art. 12 della legge n. 259/1958.

Il primo esercizio sociale, ai sensi dell'art. 11 dell'atto costitutivo, si chiude al 31 dicembre 2022.

LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 1 D.L. 11.03.2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 08.05.2020, n. 31 e s.m.i., **MANTENERE** la partecipazione regionale in Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell'elenco dell'art. 4, comma 2, lett. a) "*produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*", lett. b) "*progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo*



LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

n. 50 del 2016 e lett. e) *"servizi di committenza"* T.U.S.P. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.

Ai sensi del citato art. 3 comma 1 D.L. n. 16/2020, esercizio del controllo analogo congiunto attraverso il relativo Comitato istituito con Decreto del MIMS n. 315 del 04.10.2022, per il monitoraggio infrannuale della gestione economica-finanziaria della società.

PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRETTE

La Società non detiene partecipazioni.



FIN. EST. S.P.A.**INFORMAZIONI GENERALI**

Sede legale: Via dei Molini 4, Pordenone

Normativa di riferimento: L.R. 30.12.1991, n. 38, in attuazione dell'art. 2, L. 09.01.1991, n. 19;
art. 19, L.R. 30.12.2016, n. 30;
art. 2, L.R. 29.12.2017, n. 45.

Data di Costituzione: 23.12.1992

Oggetto sociale: Attività finanziarie per la promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico

Quota di partecipazione: 14,868%

Risultato d'esercizio 2021: euro 1.152.236,00

RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.G.R. n. 1594/2021.

Intervento programmato: stante la Legge istitutiva n. 19/1991 e alla luce della sottoscrizione della Convenzione tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Finest S.p.a. per l'internazionalizzazione del "Sistema Nord-Est", **MANTENERE** la partecipazione in Finest S.p.a., monitorandone gli equilibri economico-finanziari della medesima.

La Legge Regionale n. 38/1991 ha previsto, in attuazione dell'art. 2, L. n. 19/1991, la partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione della Finest S.p.a. con sede a Pordenone, promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Finest S.p.a., costituita il 23.12.1992, svolge attività finanziarie per la promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo, promuovendo la costituzione di imprese e società miste ad opera di imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nel Veneto, nel Friuli Venezia Giulia e nelle Province di Trento e Bolzano.

La presente partecipazione era stata posta in **dismissione** ai sensi dell'art. 19, L.R. n. 30/2016, della D.G.R. n. 324/2017 e della D.G.R. n. 1813/2018.

La D.G.R. n. 1897 del 22.11.2017 ha avviato le procedure per la pubblicazione di un invito a manifestare interesse per l'acquisto della partecipazione regionale in Finest, onde verificare primariamente la sussistenza di soggetti interessati a tale acquisto.



La Regione del Veneto e Veneto Sviluppo S.p.a. hanno stabilito di formulare un invito congiunto relativo alle partecipazioni possedute nella Società che è stato pubblicato in data 01.12.2017 e con scadenza 28.01.2018, ma tuttavia non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse.

Orbene, è da rilevare che alla luce dell'attività svolta da Finest S.p.a. e dei vincoli legislativi nazionali e statutari relativi alla propria operatività, Finest S.p.a. può operare solamente nei paesi dell'Est Europeo come previsto dalla L. n. 19/1991. Ciò rende estremamente complesso identificare potenziali soggetti interessati a rilevare una partecipazione nella Società, diversi dall'attuale socio di maggioranza (il quale, a prescindere dai vincoli legislativi, detenendo un pacchetto di maggioranza qualificata superiore al 51%, non ha un interesse specifico a rilevare quote residuali di minoranza).

Al fine di ampliare l'operatività di Finest, l'attuale socio di maggioranza Friulia S.p.a. (che partecipa al 73,232% del capitale sociale della stessa), si è fatto promotore di un progetto di modifica della legge istitutiva che prevede che, oltre a quanto già consentito in termini di operatività dell'oggetto sociale, la Società finanziaria in questione possa partecipare al capitale sociale e finanziare imprese aventi stabile e prevalente organizzazione sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, della Regione del Veneto e della Regione Trentino Alto Adige, al fine di supportare "Progetti di Internazionalizzazione" intesi a delineare specifici percorsi aziendali, finalizzati a incrementare la competitività internazionale delle imprese.

In ragione dell'approssimarsi della scadenza dei termini ex L.R. n. 30/2016 che autorizzavano la Regione del Veneto a dismettere la propria partecipazione, al fine di avviare un secondo tentativo di vendita, gli uffici regionali competenti hanno predisposto l'avviso a manifestare interesse per l'acquisto delle azioni detenute dalla Regione del Veneto in Finest. Tuttavia, in data **30.07.2019** avveniva il formale ritiro della Deliberazione di Giunta avente tale oggetto e, al contempo, con **D.G.R. n. 1122 del 30.07.2019** si approvava **l'Accordo tra la Regione del Veneto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'internazionalizzazione del "Sistema Nord-Est"**, con l'obiettivo di perseguire la massima collaborazione sinergica tra le azioni delle due Regioni, nell'ambito delle relazioni economiche internazionali e delle dotazioni infrastrutturali strategiche, al fine di migliorare il processo di internazionalizzazione delle imprese.

Tale accordo, frutto di un lavoro condiviso, trova il proprio punto di forza nella peculiarità comune alle due Regioni coinvolte, di avere cioè un sistema produttivo caratterizzato da piccole e medie imprese per le quali si rileva necessario individuare forme di sostegno nel loro processo di internazionalizzazione, a fronte delle trasformazioni dei mercati di riferimento dovute alla globalizzazione.

L'intesa, siglata in data **24.09.2019** dai rispettivi Presidenti delle Regioni del Veneto e Friuli Venezia Giulia, **individua Finest S.p.a. quale soggetto esecutore delle attività deliberate e oggetto dell'accordo**, definendo poi che i rapporti tra le Regioni coinvolte e la stessa Società saranno oggetto di apposita Convenzione che dovrà regolare anche i rapporti con gli eventuali soggetti terzi aderenti all'Accordo e alle Convenzioni operative.

Con successiva **deliberazione n. 331 del 17.03.2020** la Giunta regionale approvava l'adesione al succitato Accordo di Unioncamere del Veneto, della Camera di Commercio della Serbia in Belgrado e della Camera artigianale della Regione Istriana di Pola. La citata adesione è stata perfezionata in data 20 maggio 2020.

In data **7 agosto 2020**, con nota prot. R.V. n. 31459, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia trasmetteva alla Regione del Veneto lo schema della Convenzione operativa in argomento, già approvato dal Consiglio di Amministrazione di Finest S.p.a., giusta nota prot. R.V. n. 305452 del



31 luglio 2020; in seguito, con **Deliberazione n. 1284 del 21 agosto 2020** la Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvava lo schema di Convenzione succitato, trasmettendo il provvedimento adottato alla Regione del Veneto affinché anche quest'ultima approvasse il medesimo documento.

In esecuzione dell'Accordo di cui alle DD.G.R. n. 1122/2019 e n. 331/2020, con **Disposizione n. 1383 del 16.09.2020** la Giunta Regionale del Veneto approvava, a sua volta, lo Schema di Convenzione tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Finest S.p.a. per l'internazionalizzazione del "Sistema Nord Est".

In data **24.09.2020** è stata siglata la convenzione operativa tra le due citate Regioni e Finest S.p.a. per l'assegnazione del ruolo di soggetto operativo attuatore dell'intesa, nonché attuatore delle direttive annuali impartite a favore dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio.

Lo **Schema di Convenzione per l'anno 2021**, giusta deliberazione n. 585/2021, veniva approvato dalla Giunta regionale e successivamente in data **12.05.2021** sottoscritto formalmente tra le parti.

Peraltro, in data 13.09.2019 i Presidenti delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia avevano sottoposto all'attenzione del Ministro dell'Economia e delle Finanze la proposta di modifica legislativa alla Legge n. 19/1991 "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe", al fine di poterla inserire in un provvedimento legislativo di successiva approvazione.

Riconoscendo l'importanza strategica della Società per i territori del Veneto e del Friuli, le Regioni socie di Finest S.p.a. ritengono doverosa la modifica della Legge societaria istitutiva, in modo tale da estendere l'operatività societaria e di adeguarla ai nuovi scenari in essere nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese.

In proposito, le modifiche proposte alla Legge n. 19/1991 sono state inserite nell'ambito della manovra 2020 – DDL Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2020-2022, e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso in merito parere favorevole (prot. n. 19/184/CU01-02/C2), tuttavia non vi è stata prosecuzione del confronto con il Governo sugli emendamenti proposti.

La Società è stata inserita per la prima volta nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica), pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie generale n. 229 del 30 settembre 2019 con efficacia a far data dal **1° gennaio 2020**.

Ritenendo insussistenti i presupposti per l'inclusione all'interno dell'elenco di cui sopra, in data 8 gennaio 2020 la Società ha promosso ricorso innanzi alle Sezioni Unite della Corte dei Conti volto ad ottenere l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti di detta inclusione.

La Corte dei Conti, con sentenza n. 17/2020/RIS del 19 giugno 2020, ha accolto il ricorso, tuttavia in occasione dell'aggiornamento dell'Elenco per l'anno 2021, ISTAT ha nuovamente inserito Finest S.p.a. nell'Elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 242 del 30 settembre 2020 con efficacia a far data dal 1° gennaio 2021: Finest è stata quindi costretta a promuovere un nuovo ricorso innanzi alle Sezioni Unite della Corte dei Conti.

Dal **1° gennaio 2022** la società non risulta più inclusa nell'elenco ISTAT.



LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

Stante la Legge n. 19/1991 e alla luce della sottoscrizione della Convenzione per l'anno 2021 tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Finest S.p.a. per l'internalizzazione del "Sistema Nord-Est", **MANTENERE** la partecipazione in Finest S.p.a., monitorandone gli equilibri economico-finanziari della medesima. La Società è elencata nell'Allegato A del T.U.S.P. e pertanto, ai sensi dell'art. 26, c. 2, è esclusa dall'applicazione dell'art. 4 (Gruppo Friulia).

PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRETTE

Stante la quota di partecipazione regionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), T.U.S.P., le partecipazioni detenute da Finest S.p.a. non sono considerate "partecipazioni indirette" per l'Amministrazione regionale.



VENETO NANOTECH S.C.R.L. in liquidazione

INFORMAZIONI GENERALI



Sede legale: Piazza Salvemini, 13 – 35131 Padova

Normativa di riferimento: L.R. 20.11.2003, n. 32

Data di Costituzione: 31.07.2003

Oggetto sociale: Coordinamento, promozione e svolgimento delle attività di ricerca nel settore delle nanotecnologie.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico

Quota di partecipazione: 76,67%
(quota detenuta da soci pubblici 86,37%, quota residua del 13,63% detenuta da soci privati)

Risultato d'esercizio 2020: euro -15.787,00

RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.G.R. n. 1594/2021.

Intervento programmato: ritenendo la Società non più strategica e necessaria per le finalità istituzionali della Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, T.U.S.P., **confermare la dismissione** della partecipazione con la chiusura della procedura di concordato, funzionale alla successiva chiusura della Società.

Stato di attuazione: Proseguono le attività liquidatorie/concordatarie gestite dagli organi della procedura.

La D.G.R. n. 447/2015 prevedeva una progressiva riduzione della quota di partecipazione regionale al capitale della Società, dal 76,67% fino anche a sotto il 10%, condizionando il mantenimento della partecipazione all'approvazione di un piano industriale di rilancio e di equilibrio economico – finanziario.

Tuttavia, nel corso del 2015, la Società si è venuta a trovare in una particolare situazione di difficoltà economico finanziaria, che ha comportato la riduzione del capitale sociale di oltre un terzo e al di sotto del minimo legale.

La mancanza di sottoscrizione da parte dei soci e/o terzi del previsto aumento di capitale sociale inscindibile deliberato in data 12.02.2015, ha determinato, nel corso dell'**assemblea straordinaria del 06.07.2015**, la constatazione dell'impossibilità di ripristinare il capitale sociale, nonché la presa d'atto che la stessa è venuta a trovarsi in una delle cause di scioglimento "de iure", previste dal Codice Civile e segnatamente dall'art. 2484, con la conseguente **messsa in liquidazione della società**.



Nel contempo, la Società presentava in data 30.06.2015, avanti al Tribunale di Padova una domanda di concordato preventivo c.d. "prenotativo", art. 161, comma 6, della legge fallimentare, poi depositato in data 07.12.2015, concordato preventivo c.d. "pieno".

Il Tribunale di Padova, con provvedimento del **15.01.2016** ha ammesso la Società al beneficio del **concordato preventivo**, ottenendo l'approvazione dei creditori il cui esito positivo è stato reso pubblico in data 04.08.2016. In data 21.11.2016 è intervenuta l'omologa del piano di concordato da parte del medesimo Tribunale.

Nel corso del 2017-2018 è proseguita la procedura di concordato secondo le indicazioni degli organi giudiziali competenti ed in data **16.01.2019**, giusta D.G.R. n. 2036/2018, l'Assemblea ordinaria dei soci di Veneto Nanotech S.c.r.l. ha approvato il bilancio al 31.12.2017.

Nella medesima assemblea societaria il socio Regione del Veneto ha preso atto di quanto esposto dal Liquidatore Giudiziale in merito allo stato della procedura di concordato, segnalando tra l'altro che la trasformazione societaria da Società consortile per azioni a Società a responsabilità limitata, con conseguente modifica dello statuto sociale, avvenuta in data 23.04.2018, ha consentito un risparmio di spesa.

Peraltro, si segnala che in data **04.07.2019** su mandato del Tribunale di Milano, la Guardia di Finanza ha effettuato un sequestro preventivo di una somma presente sul conto corrente della società, relativamente al c.d. "Progetto Idrogeno".

Tale sequestro ha inevitabilmente generato un impatto nell'attuazione del piano di concordato e altresì dei creditori, nonché un allungamento dei tempi di chiusura della procedura stessa.

Nell'Assemblea dei Soci del 31.03.2021 sono stati approvati i bilanci d'esercizio 2018 e 2019 di Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione, mentre in quella del 10.09.2021 è stato approvato il bilancio d'esercizio 2020; nell'ambito di quest'ultima Assemblea, in merito agli aggiornamenti richiesti sullo stato della procedura e sulla relativa tempistica di conclusione, è stato rappresentato che nonostante l'attivo sia stato liquidato, a causa dei contenziosi pendenti, non è possibile prevedere con certezza la durata della procedura. Sul punto, i creditori sono stati informati, mediante le relazioni semestrali inviate agli stessi e depositate in Tribunale, che la procedura ha subito un ritardo in merito alla completa esecuzione del piano rispetto al termine dei 36 mesi, principalmente a causa dei contenziosi pendenti.

Con Decreto della Direzione Progetti Speciali per Venezia n. 37 del 03.06.2022 è stata disposta la revoca del finanziamento relativo al c.d. "Progetto Idrogeno", concesso alla Società Veneto Nanotech S.c.r.l. con D.G.R. n. 2611/2012 e rimodulato con D.G.R. n. 1950/2015; in data 06.06.2022 tale decreto è stato notificato alla Procedura ed al Liquidatore, con richiesta di restituzione di quanto già liquidato, oltre ad interessi e sanzioni.

L'Assemblea ordinaria convocata il 15.06.2022 per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021 è stata pertanto revocata, al fine di rielaborare il progetto di bilancio in considerazione dei fatti intercorsi.




LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

Ritenendo la Società **non più strategica e necessaria** per le finalità istituzionali della Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, T.U.S.P., **confermare la dismissione** della partecipazione con la chiusura della procedura di concordato, funzionale alla successiva estinzione della Società. Proseguono le attività liquidatorie/concordatarie gestite dagli organi della procedura.


Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 175/2016)

Tenuto conto delle procedure di concordato e di liquidazione in essere, l'Amministrazione Regionale non ha assegnato alla Società indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento già dal 2016, in quanto tutte le spese sono sottoposte a controllo e autorizzazione da parte degli organi giudiziali di gestione della procedura liquidatoria e concorsuale stessa.

PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRECTE**Rappresentazione grafica al 31.12.2020**
**SOCIETA' REGIONALI INDIRECTAMENTE PARTECIPATE: RELAZIONE E RISULTATI
CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO
CON D.G.R. n. 1594/2021.**

Denominazione Società	Quota di partecip.	Intervento programmato con D.G.R. n. 1594/2021	Risultati conseguiti
Bilcare Technologies Italia S.r.l.	7,50%	DISMETTERE	In corso di dismissione, tale partecipazione rientra nel piano di concordato
Krystalia S.r.l.	25%	DISMETTERE	DISMESSA Partecipazione ceduta a titolo oneroso in data 29.03.2022



Rappresentazione grafica al 31.12.2021 e seguenti

* La partecipazione in Krystalia S.r.l. è stata ceduta in data 29.03.2022 (atto depositato presso il Registro delle Imprese in data 14.04.2022) a favore del socio Diego Basset, Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa.

Denominazione Società: Bilcare Technologies Italia S.r.l.

Sede legale: Via Ugo Foscolo, 8 – 35131 Padova

Quota di partecipazione società/organismo tramite: 7,50%

Risultato d'esercizio 2021: n.d. (ultimo bilancio depositato in Infocamere al 2012)

Denominazione Società: Krystalia S.r.l. (**DISMESSA** in data 29.03.2022)

Sede legale: Via Martiri XIII, 161 – 30027 San Donà di Piave VE

Quota di partecipazione società/organismo tramite: 25%

Risultato d'esercizio 2021: euro -5.283,00

Veneto Nanotech S.c.r.l. al 31.12.2021 deteneva n. 2 partecipazioni societarie in corso di dismissione, rispettivamente Bilcare Technologies Italia S.r.l. e Krystalia S.r.l..

Bilcare Technologies Italia S.r.l. è una società costituita nel 2006, che ha ad oggetto la produzione, commercializzazione, ricerca e sviluppo di prodotti e servizi per l'informatica.

Krystalia S.r.l. costituita nel 2011, ha ad oggetto la lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale ed al 31.12.2016 registrava un unico dipendente.

In data 28.11.2017 il Giudice Delegato che segue la procedura liquidatoria di Veneto Nanotech S.c.r.l. ha autorizzato la vendita mediante procedura competitiva delle partecipazioni detenute dalla società, tuttavia in conseguenza dei tre esperimenti di vendita andati deserti, gli organi della procedura stanno valutando di rinunciare alla realizzazione di tale attivo, in quanto la cessione non sembrerebbe conveniente, in relazione all'incertezza dell'esito della vendita, rispetto ai costi fissi che la Società dovrebbe comunque sostenere per la relativa procedura competitiva, confrontati con il valore estremamente esiguo di dette partecipazioni (il prezzo che Veneto Nanotech S.c.r.l. riuscirebbe presumibilmente ad incassare per Bilcare Technologies Italia S.r.l. è stimato pari ad euro 81,00 e per Krystalia S.r.l. di euro 1.539,00).



Non da ultimo, come già rappresentato nei piani di razionalizzazione precedenti, giuste DD.GG.R. n. 1687/2020 e n. 1594/2021, nel decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020) sono state inserite disposizioni che interessano aspetti procedurali legati alla cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese; nello specifico, l'art. 40 del succitato decreto prevede che la "cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese" sia disposta con determinazione del conservatore, con un iter semplificato.

Tenuto conto che l'ultimo bilancio depositato dalla società Bilcare Technologies Italia S.r.l. al Registro delle Imprese risale al 2012, si rinnova a Veneto Nanotech S.c.r.l. anche in tale provvedimento, la proposta di procedere con la richiesta della cancellazione della società in argomento dal richiamato Registro.

Con riferimento a **Krystalia S.r.l.**, gli organi della procedura sono stati autorizzati alla cessione della stessa tramite procedura competitiva, a seguito del ricevimento di un'offerta di acquisto; in data **29.03.2022** la partecipazione è stata **ceduta**.

Per quanto finora rappresentato, si conferma il proseguimento delle attività di dismissione di Bilcare Technologies Italia S.r.l., nell'ambito della procedura di concordato in corso.

SOCIETA' REGIONALI INDIRETTE - LINEE DI INDIRIZZO				
Denominazione Società	Quota di partecip.	Intervento programmato	Modalità di razionalizzazione	Tempistica stimata
Bilcare Technologies Italia S.r.l.	7,50%	DISMETTERE	Dismissione ovvero cancellazione dal registro delle imprese ex art. 40 D.L. n. 76/2020 nell'ambito della procedura di concordato in corso	Non quantificabile, tale partecipazione rientra nel piano di concordato



VERONAFIERE S.P.A. (DISMESSA)

INFORMAZIONI GENERALI

Sede legale: V.le del Lavoro 8, 37135 Verona

Normativa di riferimento: art. 10, Legge Regionale 23.05.2002, n. 11

Data di Costituzione: 01.02.2017

Oggetto sociale: gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta minoritaria

Quota di partecipazione: 0,1128%

Risultato d'esercizio 2021: euro 4.962.927,00

RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.G.R. n. 1594/2021.

Intervento programmato: considerata l'esigua quota di partecipazione al capitale sociale di Veronafiere S.p.a., irrilevante per esercitare qualunque attività di *governance* sulla società, **proseguire le operazioni di DISMISSIONE** della partecipata in argomento, con un ulteriore tentativo di vendita mediante asta pubblica del pacchetto azionario detenuto; nel caso in cui l'asta pubblica non andasse a buon fine, la D.G.R. n. 1372/2021 stabilisce, quale modalità alternativa di razionalizzazione secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 2, che il pacchetto azionario di Veronafiere S.p.a. detenuto dalla Regione venga trasferito all'ente AVISP, già socio di Veronafiere S.p.a. al 5,4%, ove ciò non pregiudichi i propri equilibri di bilancio. Per l'Agenzia "Veneto Agricoltura", infatti, tale partecipazione è ritenuta strategica al perseguimento dei propri fini istituzionali.

Stato di attuazione: perfezionata **cessione** in data **20.06.2022**.

La società Veronafiere S.p.a. (partecipazione regionale dello 0,1128% fino al 19.06.2022) è una società per azioni derivante dalla trasformazione dell'Ente Autonomo per le Fiere di Verona, il cui progetto di riordino e trasformazione è stato approvato con D.G.R. n. 1593 del 10.10.2016, in attuazione della L.R. n. 11/2002, art. 10, ed è divenuto efficace dal 01.02.2017.

Come noto, il Legislatore al comma 7 dell'art. 4 T.U.S.P. consente alle amministrazioni pubbliche l'acquisizione o il mantenimento di "partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici...(omissis)".

Tenuto conto dell'esigua quota di partecipazione regionale al capitale sociale di Veronafiere S.p.a., già nel piano di revisione periodica giusta D.G.R. n. 1813 del 04.12.2018, si proponeva di dismettere la partecipata in argomento in quanto non più strategica e necessaria per le finalità istituzionali della Regione del Veneto; tale scelta di razionalizzazione è stata confermata anche nei precedenti piani di razionalizzazione adottati con D.G.R. n. 1594/2021, D.G.R. n. 1816/2019 e con D.G.R. n. 1687/2020, pur essendo la dismissione della quota in Veronafiere S.p.a. facoltativa ai sensi del decreto legislativo n. 175/2016.



Con **D.G.R. n. 679 del 28.05.2019** è stata avviata la procedura ad evidenza pubblica per la cessione delle azioni di Veronafi S.p.a., pubblicando un invito a manifestare interesse per l'acquisto delle azioni detenute dall'Amministrazione regionale, al fine di verificare primariamente la presenza di soggetti interessati a tale acquisto.

In data **16.09.2019**, la Commissione costituita in proposito, ha preso atto che l'unica manifestazione di interesse pervenuta è stata formulata da Veneto Sviluppo S.p.a..

La D.G.R. n. **1482 del 15.10.2019** ha disposto la prosecuzione della procedura di cessione delle azioni di Veronafi S.p.a., incaricando gli uffici competenti alla definizione ed alla successiva pubblicazione dell'avviso di asta pubblica, compreso di uno schema di contratto per la cessione delle azioni stesse (oggetto di pubblicazione nel BUR e nel sito internet regionale nel mese di novembre 2019).

Considerato l'esito deserto della procedura di asta pubblica per la dismissione in argomento, con successivo Decreto della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali n. 2 del 18.02.2020 si è proceduto con la pubblicazione sul BURV in data **28.02.2020** di un **secondo avviso di asta pubblica per la cessione delle quote regionali**, con scadenza 15.04.2020, poi prorogata al 08.06.2020 a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto. Anche in tal caso il tentativo di vendita non è andato a buon fine.

Veronafi S.p.a. ha chiuso l'esercizio al 31.12.2020 con una perdita di euro 26.222.614,00 (nel 2019 aveva chiuso con un utile di euro 10.805.090,00), dovuta dall'interruzione a partire dal mese di marzo delle proprie attività fieristiche a causa dell'emergenza sanitaria.

In data **15.04.2021** l'Assemblea Straordinaria della Società ha approvato la proposta di aumento di capitale sociale a pagamento, anche in via scindibile per un importo massimo complessivo di euro 30.000.000,00, di cui euro 27.355.880,00 per capitale sottoscritto ed euro 2.644.120,00 per sovrapprezzo, sulla base del valore della Società stimato in euro 69.700.000,00, da offrirsi in opzione ai soci. L'aumento di capitale è stato interamente sottoscritto, per cui attualmente il capitale sociale di Veronafi S.p.a. è di euro 90.912.707,00.

Il socio Regione, in coerenza all'indirizzo di dismissione, non ha aderito a tale aumento.

Al fine di dare nuovo impulso al processo di dismissione avviato, giusta **D.G.R. n. 1372 del 12.10.2021**, si è inteso procedere con un ulteriore tentativo di vendita mediante asta pubblica del pacchetto azionario di Veronafi S.p.a..

Nel caso in cui l'asta pubblica non andasse a buon fine, la D.G.R. suddetta stabilisce, quale modalità alternativa di razionalizzazione secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 2, lettera g), che il pacchetto azionario di Veronafi S.p.a. detenuto dalla Regione venga trasferito all'ente AVISP, già socio di Veronafi S.p.a. al 5,4%, ove ciò non pregiudichi i propri equilibri di bilancio. Per l'Agenzia "Veneto Agricoltura", infatti, tale partecipazione è ritenuta strategica al perseguimento dei propri fini istituzionali.

Anche tale procedura è andata deserta e nessun socio ha esercitato il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 8 dello statuto societario; in data **17.05.2022** l'Assemblea dei soci ha espresso il proprio gradimento per il trasferimento della partecipazione regionale all'ente AVISP, già socio di Veronafi S.p.a. al 5,4%, e la **cessione è stata perfezionata in data 20.06.2022**.



PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRETTE

Stante la quota di partecipazione regionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), T.U.S.P., le partecipazioni detenute da Veronafiore S.p.a. non sono considerate "partecipazioni indirette" per l'Amministrazione regionale.



I principali processi di razionalizzazione realizzati

Nel presente paragrafo s'illustrano i risultati derivanti dalle attività di razionalizzazione svolte sulle partecipazioni regionali in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.).

In attuazione dell'art. 24 del T.U.S.P., la Giunta Regionale con **Deliberazione n. 324/2017** "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente dalla Regione del Veneto. Art. 24 D.Lgs. 175 del 19.08.2016", ha provveduto ad effettuare una ricognizione delle partecipazioni possedute dalla Regione, individuando quelle da alienare.

Successivamente, in ossequio al disposto dell'art. 20 del T.U.S.P., l'Amministrazione regionale ha adottato, entro il 31/12 di ogni anno, il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute, giuste **D.G.R. n. 1813/2018, n. 1816/2019, n. 1687/2020 e n. 1594/2021**.

Ad oggi, i **principali processi di razionalizzazione delle società regionali direttamente partecipate sono conclusi**; tra i più importanti risultati conseguiti, si ricorda la chiusura della liquidazione di College Valmarana Morosini S.r.l., della S.V.EC. S.p.a. e di Veneto Promozione S.c.p.a., l'avvenuta fusione per incorporazione di Rocca di Monselice S.r.l. in Immobiliare Marco Polo S.r.l. e di VI Holding S.r.l. in Veneto Innovazione S.p.a.. Nel corso del 2022 si è perfezionata anche la cessione del pacchetto azionario di Veronafiore S.p.a..

Al 01.01.2020 hanno inoltre avuto efficacia gli effetti della scissione parziale proporzionale della **Sistemi Territoriali S.p.a.** nella beneficiaria **Infrastrutture Venete S.r.l.**, secondo le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.

Prosegue la **procedura di concordato** di Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione, tuttavia la tempistica di dismissione della società non dipende dall'attività della Regione ma bensì dagli organi della procedura e pertanto l'estinzione della stessa potrà avvenire solo al termine della procedura concorsuale.

Per quanto concerne, invece, i **progetti strategici** attualmente in corso che coinvolgono le società regionali operanti in ambito infrastrutturale (vedi CAV S.p.a., Veneto Strade S.p.a., Autovie Venete S.p.a. e Società Alto Adriatico S.p.a.), questi richiedono interventi legislativi complessi, perfezionati a più livelli, che coinvolgono diversi soggetti istituzionali; per tali operazioni, la Regione sicuramente esercita un potere d'impulso e monitora costantemente l'evolversi degli accordi assunti, tuttavia le tempistiche ad essi correlate non sono direttamente gestibili dalla medesima.

Con riferimento, infine, alle **partecipazioni indirettamente detenute**, va rilevato, come il percorso di razionalizzazione sconti, oltre alle tradizionali difficoltà del processo di razionalizzazione delle partecipazioni dirette (difficoltà di comprimere i tempi di chiusura delle fasi liquidatorie o in taluni casi delle procedure concorsuali, essendo quest'ultime non gestite in alcun modo dal socio Regione Veneto, difficoltà di dismettere partecipazioni di minoranza non appetibili) maggiori problematiche legate all'adozione dei relativi atti da parte dell'organo amministrativo della singola società controllante, potendo la Regione esercitare esclusivamente un potere d'impulso, anche in sede assembleare, nei confronti della stessa.



Da ultimo, si ribadisce quanto già anticipato in premessa, relativamente al prolungarsi nel 2022 dell'epidemia virale da Covid-19 che ha determinato la necessità di adottare sia su scala regionale che nazionale, misure urgenti finalizzate al contenimento e alla gestione della corrispondente emergenza sanitaria, al fine di contenere le pesanti ripercussioni sull'intero sistema economico, produttivo ed industriale dell'intero Paese; in tale scenario, gli enti pubblici, specie le Regioni, sono state chiamate a contribuire con ingenti risorse proprie, generando riflessi importanti sugli equilibri dei propri bilanci.

Pertanto, anche la rottura dei rapporti internazionali, legata agli eventi bellici in Ucraina ed alle conseguenti misure sanzionatorie adottate nei confronti della Federazione Russa, hanno generato nell'economia italiana in generale, elementi di criticità, tanto che l'inizio dell'anno 2022 è stato caratterizzato da una forte lievitazione dei prezzi al consumo, dell'energia elettrica, dei carburanti, del gas nonché delle materie prime, con un conseguente riflesso prevedibile, se la situazione non dovesse tornare alla normalità, sui bilanci di alcune società partecipate. La Regione intende garantire un costante monitoraggio delle dinamiche gestionali dei propri organismi partecipati, al fine di salvaguardare l'equilibrio economico patrimoniale e finanziario degli stessi.

Anno	I principali processi di razionalizzazione conclusi e in corso
2017	<p><u>Partecipate dirette:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • COLLEGE VALMARANA MOROSINI S.R.L. in liquidazione: in data 25.07.2017 cessione delle quote a Fondazione CUOA; • ROCCA DI MONSELICE S.R.L.: in data 16.11.2017 avvenuta fusione per incorporazione in Immobiliare Marco Polo S.r.l.. <p><u>Partecipate indirette:</u> Avvenuta dismissione di n. 4 partecipazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • INTERPORTO DI VENEZIA S.P.A. (tramite SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.): ceduta il 05.07.2017; • MARGHERA ECO INDUSTRIES S.R.L. (tramite VENETO ACQUE S.P.A.): cancellata il 27.12.2017; • PROMOMARGHERA S.P.A. (tramite VENETO INNOVAZIONE S.P.A.): liquidazione conclusa il 06.12.2017; • CONSORZIO DISTRETTO VENETO BENI CULTURALI (tramite VENETO INNOVAZIONE S.P.A.): liquidazione conclusa il 11.09.2017.
2018	<p><u>Partecipate dirette:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • SOCIETÀ VENEZIANA EDILIZIA CANALGRANDE S.P.A.: chiusura della liquidazione (società cancellata dal registro delle imprese in data 10.05.2018); • VENETO PROMOZIONE S.C.P.A.: chiusura della liquidazione (cancellata dal Registro delle imprese in data 03.05.2019). <p><u>Partecipate indirette:</u> Avvenuta dismissione di n. 6 partecipazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • INTERPORTO DI PORTOGRUARO S.P.A. (tramite SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.): ceduta il 28.02.2018; • PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO GALILEO S.C.R.L. (tramite VENETO INNOVAZIONE S.P.A.): ceduta il 29.11.2018; • ANANAS NANOTECH S.R.L. (tramite VENETO NANOTECH S.C.R.L.): dismessa il 06.04.2018;



Anno	I principali processi di razionalizzazione conclusi e in corso
	<ul style="list-style-type: none"> • THUNDERNIL S.R.L. (tramite VENETO NANOTECH S.C.R.L.): dismessa il 26.04.2018; • NANTO PROTECTIVE COATING S.R.L. (tramite VENETO NANOTECH S.C.R.L.): dismessa il 26.04.2018; • MAS S.R.L. (tramite VENETO NANOTECH S.C.R.L.): dismessa il 26.04.2018.
2019	<p><u>Partecipate dirette:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L.: in data 28.05.2019 è avvenuto il trasferimento a favore della Regione del Veneto della proprietà in adempimento al disposto legislativo della L.R. n. 40/2018; <p><u>Partecipate indirette:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • V.I. HOLDING S.R.L. (tramite VENETO INNOVAZIONE S.P.A.): in data 18.12.2019 conclusa la fusione per incorporazione nel Socio unico Veneto Innovazione S.p.a.; • NORD EST LOGISTICA S.R.L. (tramite SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.): dismessa il 20.12.2019.
2020	<p><u>Partecipate dirette:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.: a far data 01.01.2020 hanno avuto efficacia gli effetti della scissione parziale proporzionale della Sistemi Territoriali S.p.a. nella beneficiaria Infrastrutture Venete S.r.l., ai sensi della L.R. n. 40/2018. <p><u>Partecipate indirette:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • THETIS S.P.A. (tramite VENETO INNOVAZIONE S.P.A.): in data 31.12.2020 formalizzato recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), del codice civile; • POLITECNICO CALZATURIERO S.C.A.R.L. (tramite VENETO INNOVAZIONE S.P.A.): in data 31.12.2020 formalizzato recesso ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 175/2016.
2021	<p><u>Partecipate indirette:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • VENETO LOGISTICA S.R.L. (tramite INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L.): ceduta il 05.08.2021; • CERTOTTICA S.c.a.r.l. (tramite VENETO INNOVAZIONE S.P.A.): ceduta il 29.12.2021. • THETIS S.P.A. (tramite VENETO INNOVAZIONE S.P.A.): nel bilancio societario al 31.12.2021 la partecipazione è stata eliminata dall'Attivo Immobilizzato e contestualmente è stato registrato un "Credito vs altri" pari alla quota di liquidazione delle azioni detenute. Con riferimento al recesso esercitato a dicembre 2020, il 29.03.2022 Veneto Innovazione S.p.a. ha ricevuto il pagamento del corrispettivo delle azioni; • POLITECNICO CALZATURIERO S.C.A.R.L. (tramite VENETO INNOVAZIONE S.P.A.): nel bilancio societario al 31.12.2021 la partecipazione è stata eliminata dall'Attivo Immobilizzato e contestualmente è stato registrato un "Credito vs altri" pari alla quota di liquidazione delle azioni detenute. Con riferimento al recesso esercitato a dicembre 2020, Veneto Innovazione S.p.a. è in attesa della convocazione dell'Assemblea dei soci per deliberare la riduzione del capitale sociale e la relativa liquidazione della quota alla medesima.
2022 (alla data di adozione del presente provvedimento)	<p><u>Partecipate dirette:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • VERONAFIERE S.P.A.: ceduta il 20.06.2022



Anno	I principali processi di razionalizzazione conclusi e in corso
	<p><u>Partecipate indirette:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• KRYSTALIA S.r.l. (tramite VENETO NANOTECH SC.R.L. in liquidazione): ceduta il 29.03.2022. <p><u>Principali procedure in corso:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• VI.ABILITA' S.R.L. (tramite VENETO STRADE S.P.A.): sono riprese le interlocuzioni con la Provincia di Vicenza, principale potenziale acquirente, al fine di addivenire alla vendita della quota ad un valore almeno pari a quanto iscritto a Bilancio della società, con contestuale verifica di ulteriori manifestazioni d'interesse da parte di terzi;• SIFA S.C.P.A. (tramite VENETO ACQUE S.P.A): pubblicazione nel portale istituzionale della società di un nuovo avviso recante invito a presentare manifestazione d'interesse, senza indicazione di scadenza.



In sintesi...

Tabella 1.

Piano di razionalizzazione delle partecipazioni regionali "dirette" al 31.12.2021.

Denominazione società	quota di partecip. %	Società in house	Proposta di razionalizzazione
Immobiliare Marco Polo S.r.l.	100	SI	MANTENERE
Sistemi Territoriali S.p.a.	100	NO	MANTENERE per la restante durata del contratto di servizio ferroviario; cessata l'attività, successiva razionalizzazione mediante fusione con Infrastrutture Venete S.r.l., giusta D.G.R. n. 987/2021
Infrastrutture Venete S.r.l.	100	NO	MANTENERE
Veneto Acque S.p.a.	100	SI	MANTENERE
Veneto Innovazione S.p.a.	100	SI	MANTENERE
Veneto Strade S.p.a.	76,429	SI	MANTENERE
Veneto Sviluppo S.p.a.	51	NO	MANTENERE
Concessioni Autostradali Venete S.p.a.	50	NO	MANTENERE
Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a.	33	SI	MANTENERE
Autovie Venete S.p.a.	4,83	NO	MANTENERE, proseguendo al contempo in accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia, il percorso volto al conferimento delle azioni possedute nella Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a., una volta conseguito il rinnovo della concessione in capo a quest'ultima; tale percorso si concluderà con la liquidazione di Autovie Venete S.p.a., concentrando così in un'unica società tutte le attività del concessionario.
Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.	10	SI	MANTENERE
Fin.Est. S.p.a.	14,868	NO	MANTENERE
Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione e in concordato	76,67	NO	DISMETTERE, procedendo con la chiusura della procedura di concordato, funzionale alla chiusura della liquidazione della Società.
Veronafiore S.p.a.	0,1128	NO	DISMESSA in data 20.06.2022



Tabella 2.**Piano di razionalizzazione delle partecipazioni regionali "indirette" al 31.12.2021.**

Denominazione società	Tramite partecipata	quota di partecip. %	Società in house	Proposta di razionalizzazione
Interporto di Rovigo S.p.a.	Infrastrutture Venete S.r.l.	42,1605%	NO	MANTENERE
SIFA S.c.p.a.	Veneto Acque S.p.a.	8,667	NO	DISMETTERE
Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l. in concordato	Veneto Innovazione S.p.a.	16,98	NO	DISMETTERE, chiusura della procedura concorsuale (tempistica correlata alla procedura)
Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione	Veneto Innovazione S.p.a.	0,06	NO	DISMETTERE, chiusura della procedura concorsuale (tempistica correlata alla procedura)
Bilcare Technologies Italia S.r.l.	Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione	7,50	NO	DISMETTERE, partecipazione rientrante nel piano di concordato di Veneto Nanotech
Krystalia S.r.l.	Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione	25	NO	DISMESSA in data 29.03.2022
Vi.Abilità S.r.l.	Veneto Strade S.p.a.	5	SI	DISMETTERE
FVS S.G.R. S.p.a.	Veneto Sviluppo S.p.a.	100	NO	MANTENERE



Risultati d'esercizio 2017-2021

Tabella 1 – Partecipazioni regionali dirette

RISULTATI D'ESERCIZIO (valori in Euro)						
Denominazione società	%	2017	2018	2019	2020	2021
Immobiliare Marco Polo S.r.l.	100	- 239.896,00	202.695,00	84.854,00	686,00	22.502,00
Sistemi Territoriali S.p.a.	100	2.325.409,00	1.031.586,00	1.426.349,00	3.655.080,00	847.451,00
Infrastrutture Venete S.r.l.	100	- 8.448,00	- 5.771,00	766,00	90.637,00	680.993,00
Veneto Acque S.p.a.	100	86.550,00	143.448,00	328.610,00	2.313.965,00	561.614,00
Veneto Innovazione S.p.a.	100	2.835,00	18.581,00	63.764,00	- 10.857,00	13.333,00
Veneto Strade S.p.a.	76,429	62.719,00	150.711,00	119.985,00	139.374,00	110.908,00
Veneto Sviluppo S.p.a.	51	1.412.747,00	668.087,00	844.671,00	357.284,00	80.173,00
Concessioni Autostradali Venete S.p.a.	50	17.279.975,00	23.364.627,00	27.003.020,00	2.649.502,00	16.014.303,00
Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a.	33	Società costituita in data 17/04/2018	- 135.382,00	- 220.585,00	- 141.371,00	- 156.375,00
Autovie Venete S.p.a.*	4,83	8.773.688,00	4.730.225,00	6.582.527,00	15.213.456,00	21.020.439,00
Fin.Est. S.p.a.**	14,868	- 3.676.119,00	635.985,00	- 1.359.518,00	351.092,00	1.152.236,00
Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.	10	Società costituita in data 22/11/2021.				
Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione e in concordato	76,67	- 101.136,00	- 31.873,00	- 663.499,00	- 15.787,00	n.d.
Veronafiere S.p.a. DISMESSA il 20.06.2022	0,1128	1.773.957,00	1.944.029,00	10.805.090,00	-26.222.614,00	4.962.297,00

(*) Per Autovie Venete S.p.a. l'Assemblea straordinaria del 06.05.2019 ha approvato la modifica dell'esercizio sociale.

(**) Per Fin.Est. S.p.a. l'Assemblea straordinaria del 31.10.2019 ha modificato l'art. 28 dello Statuto sociale prevedendo che l'esercizio finanziario con decorrenza primo luglio 2019 chiuda il 31 dicembre 2019 e che i successivi esercizi abbiano durata dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.



Tabella 2 – Partecipazioni regionali indirette

RISULTATI D'ESERCIZIO (valori in Euro)									
Denominazione società	Tramite partecipata	%	% reg.	2017	2018	2019	2020	2021	
Interporto di Rovigo S.p.a.	Infrastrutture Venete S.r.l.	42,1605	42,1605	-103.219,00	73.167,00	160.311,00	213.780,00	200.377,00	
SIFA S.c.p.a.	Veneto Acque S.p.a.	8,667	8,667	80.862,00	3.768.689,00	1.875.652,00	802.719,00	1.097.134,00	
Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l. in concordato PROCEDURA DI CONCORDATO	Veneto Innovazione S.p.a.	16,98	16,98	-817.215,00	-732.433,00	-307.174,00	-86.061,00	-325.848,00	
Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione PROCEDURA DI CONCORDATO	Veneto Innovazione S.p.a.	0,06	0,06	- 101.136,00	- 31.873,00	- 663.499,00	- 15.787,00	n.d.	
Bilcare Technologies Italia S.r.l.	Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione	7,5	5,75	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
Krystalia S.r.l. DISMESSA il 29.03.2022	Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione	25	19,17	n.d.	n.d.	n.d.	-1.500,00	-5.283,00	
Vi.Abilità S.r.l.	Veneto Strade S.p.a.	5	3,82	28.291,00	5.287,00	66.084,00	55.104,00	56.352,00	
FVS S.G.R. S.p.a.	Veneto Sviluppo S.p.a.	100	51	-159.895,00	149.503,00	142.848,00	63.731,00	36.104,00	





Schede redatte sulla base del modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti

linee guida adottate dalla Sezione delle Autonomie della
Corte dei Conti con Deliberazione n. 2/SEZAUT/2018/INPR



INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE al 31/12/2021**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 04.1 MANTENIMENTO CON INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Conferimento
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**



bf462241



RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALLA REGIONE DEL VENETO
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)
DATI AL 31/12/2021

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Regione/Provincia autonoma

Denominazione Ente: VENETO

Codice fiscale dell'Ente: 80007580279

L'Ente ha effettuato la revisione ordinaria al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016? ☐ SI

Dati del referente/ responsabile per la compilazione del piano

Nome:

Nicola

Cognome:

Pietrunti

**Direzione Partecipazioni
Societarie ed Enti regionali**

Recapiti:

Indirizzo:

Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venezia

Telefono:

0412792814

Fax:

0412792855

Posta elettronica:

partecip.societarie@regione.veneto.it



02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31/12/2021

02.01. Riconoscimento delle società a partecipazione diretta

Progressivo	A	Codice fiscale società	B	Denominazione società	C	Anno di costituzione	D	Stato	E	Anno di inizio della procedura	F	% Quota di partecipazione	G	Attività svolta	H	Partecipazione di controllo	I	Società in house	J	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	K	Holding pura	L
Dir_1		0098290323		SOCIETÀ PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.)		1928		Attiva				4,83		Attività di progettazione, costruzione, esercizio e/o adeguamento di autostrade		NO		NO		NO		NO	
Dir_2		03829590276		CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.		2008		Attiva				50,00		Gestione tratte autostradali e realizzazione opere di infrastrutturazione viaria		NO		NO		NO		NO	
Dir_3		01234190930		SOC. FIN. PROMOZ. COOPER. EC. CON I PAESI DELL'EST EUROPEO - FINEST. S.P.A.		1992		Attiva				14,868		Attività finanziarie per la promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo.		NO		NO		NO		NO	
Dir_4		03298360268		IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.		1997		Attiva				100,00		Acquisto, vendita, gestione di terreni e fabbricati.		SI		SI		NO		NO	
Dir_5		03792380283		INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L.		2003		Attiva				100,00		Servizi di ingegneria, attività e/o servizi di manutenzione di infrastrutture ferroviarie, ecc		SI		NO		NO		NO	
Dir_6		06070650582		SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.		1983		Attiva				100,00		Trasporto ferroviario di persone e/o cose, gestione rete e vie navigabili		SI		NO		NO		NO	
Dir_7		01310930324		SOCIETÀ AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO (S.A.A.A.)		2018		Attiva				33,00		Progettazione, costruzione, esercizio e/o adeguamento di opere stradali		NO		SI		NO		NO	
Dir_8		16406341004		SOCIETÀ INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 2020-2026 S.P.A. - SIMICO S.P.A.		2021		Attiva				10,00		Realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante di opere pubbliche a sostegno dell'organizzazione delle Olimpiadi 2026		NO		SI		NO		NO	
Dir_9		03875491007		VENETO ACQUE S.P.A.		1990		Attiva				100,00		Progettazione, realizzazione, gestione reti/strutture attinenti al S.I.I.		SI		SI		NO		NO	
Dir_10		02568090274		VENETO INNOVAZIONE S.P.A.		1991		Attiva				100,00		promozione dell'innovazione e del sistema economico Veneto		SI		SI		NO		NO	
Dir_11		03845260284		VENETO NANOTECH S.C.R.L. IN LIQ.		2003		Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria, ecc.)		2016		76,67		Coordinamento, promozione e svolgimento attività di ricerca nelle nanotecnologie		SI		NO		NO		NO	
Dir_12		03345230274		VENETO STRADE S.P.A.		2001		Attiva				76,429		Progettazione, costruzione, manutenzione, gestione di opere stradali		SI		SI		NO		NO	
Dir_13		00854750270		VENETO SVILUPPO S.P.A.		1979		Attiva				51,00		Finanziaria di gestione di fondi per lo sviluppo e di partecipazioni societarie		SI		NO		NO		NO	
Dir_14		00233750231		VEROMAFIERE S.P.A. (Ceduta in data 20/06/2022)		2017		Attiva				0,1128		gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici		NO		NO		NO		NO	

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.


Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotata in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

se sia partecipata da società quotata o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.



02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31/12/2021

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Stato E	Anno di inizio della procedura F	Denominazione società/organismo tramite G	% Quota di partecipazione società/organismo tramite H	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione I	Attività svolta J	Partecipazione di controllo K	Società in house L	Quota (al seno del d.lgs. n. 175/2016) M
Ind_1	00967830290	INTERPORTO DI ROVIGO S.P.A.	1993	Attiva		INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L.	42,1605	42,1605	Promozione, studio, progettazione e realizzazione di un interporto sito nel comune di Rovigo, per la gestione delle attività interportuali, gestione delle strutture e dei servizi interportuali.	NO	NO	NO
Ind_2	03628140273	SISTEMA INTEGRATO RUSINA AMBIENTE - S.I.F.A. S.C.P.A.	2005	Attiva		VENETO ACQUE S.P.A.	8,67	8,67	concessionaria regionale del Progetto Integrato Fiusina (project financing)	NO	NO	NO
Ind_3	02718360270	PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI VENEZIA S.C.R.L. IN CONCORDATO	1994	Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria, ecc.)	2014	VENETO INNOVAZIONE S.P.A.	16,98	16,98	Sviluppo dell'area industriale di Porto Marghera attraverso la creazione di centri, attività e servizi che promuovono l'innovazione tecnologica, gestita e organizzata dalle imprese industriali e di servizi	NO	NO	NO
Ind_4	03845260284	VENETO NANOTECH S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE	2003	Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria, ecc.)	2016	VENETO INNOVAZIONE S.P.A.	0,06	0,06	Coordinamento, promozione e sviluppo attività di ricerca nel settore delle nanotecnologie funzionali alle applicazioni industriali di tali tecnologie. In liquidazione e concordato preventivo omologato dal tribunale di Padova	NO	NO	NO
Ind_5	04117200289	BILCARE TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	2006	Attiva		VENETO NANOTECH S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE	7,50	5,75	Produzione commercializzazione ricerca e sviluppo di prodotti e servizi per l'informatica	NO	NO	NO
Ind_6	04056760277	KRYSTALIA S.R.L. (ceduta in data 29/03/2022)	2011	Attiva		VENETO NANOTECH S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE	25,00	19,17	Lavorazione in pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale	NO	NO	NO
Ind_7	02928200241	VI.ABILITA' S.R.L.	2001	Attiva		VENETO STRADE S.P.A.	5,00	3,82	progettazione realizzazione gestione e manutenzione opere stradali e kbrauliche	NO	NO	NO
Ind_8	01112230329	FVS S.G.R. S.P.A.	2006	Attiva		VENETO SVILUPPO S.P.A.	100,00	51,00	prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio	SI	NO	NO

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospea"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna H: Indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna I: Indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quota di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna J: Inserire una descrizione sintetica delle/e attività effettivamente svolte/e.

Colonna K: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna L: Indicare "SI" se l'amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

se sia società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: SOCIETÀ PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.) (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Attività di progettazione, costruzione, esercizio e/o adeguamento di autostrade (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) - inserita nel "Gruppo Friulia" ☒
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Autovie Venete S.p.a. è una concessionaria autostradale, non riceve affidamenti da parte dell'Amministrazione regionale e svolge attività rientranti nelle categorie di cui all'art. 4 c. 2 lett. a) T.U.S.P.; nello specifico si occupa di progettazione, costruzione e gestione di autostrade o tratti autostradali in concessione, tra cui l'Autostrada A4 tratto Venezia - Trieste, l'A23 Palmanova - Udine sud e l'A28 Portogruaro - Pordenone. La gestione delle tratte autostradali in concessione e soprattutto la tratta Venezia - Trieste sono di interesse strategico per lo sviluppo economico della Regione Veneto, anche considerando il fatto che tale percorso rientra nei più ampi Corridoi Trans europei di rilevanza Internazionale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: SOCIETÀ PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.) (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Attività di progettazione, costruzione, esercizio e/o adeguamento di autostrade (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti	593,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	21.020.439,00
2020	15.213.456,00
dal 01/07/2019 al 31/12/2019	5.638.474,00
2018/2019	6.582.527,00
2018	4.730.225,00
2017	8.773.688,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	54.203.731,00
Compensi amministratori	213.331,00
Compensi componenti organo di controllo	113.270,00
Compensi organo di revisione	38.437,00

Importi in euro

FATTURATO	
2021	221.310.622,00
2020	203.994.207,00
dal 01/07/2019 al 31/12/2019	119.162.852,00
2018/2019	235.601.038,00
FATTURATO MEDIO*	220.301.955,67

(*) L'Assemblea straordinaria del 6/05/2019 ha approvato la modifica dell'esercizio sociale; per omogeneità il fatturato medio è calcolato prendendo in considerazione i dati da bilancio degli esercizi 2018/2019, 2020 e 2021.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

Autovie Venete S.p.a. svolge attività analoghe alla Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a., soggetto subentrante della concessione in capo alla stessa Autovie Venete S.p.a., nonché a C.A.V. S.p.a.; con il Decreto Legge 31.05.2021, n. 77, art. 44, comma 8-bis, è intervenuta la modifica alla legge istitutiva di C.A.V. S.p.a. con la quale è stata di fatto ampliata l'operatività della società.

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società svolge attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto. Si scontra la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lett. c) e g) T.U.S.P. E' prevista la messa in liquidazione della società non appena verrà perfezionato l'affidamento della nuova concessione alla società in house, appositamente costituita, Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a.. Si precisa che il valore di fatturato per l'esercizio 2021 comprende contributi c/esercizio per € 170.270,00.

Azioni da intraprendere:

MANTENERE la partecipazione regionale in Autovie Venete S.p.a., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, in quanto le attività svolte da Autovie Venete S.p.a. di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) T.U.S.P. ("produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi") sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, **proseguendo** nel contempo, **in accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia, il percorso volto al conferimento delle azioni di Autovie Venete S.p.a. possedute nella Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a., una volta conseguito il rinnovo della concessione in capo a quest'ultima; tale percorso si concluderà con la liquidazione di Autovie Venete S.p.a.**, concentrando così in un'unica società le attività del concessionario. Tale proposta di razionalizzazione risulta funzionale al percorso che ha portato alla costituzione della Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a., in applicazione delle disposizioni normative vigenti.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Gestione tratte autostradali e realizzazione opere di infrastrutturazione viaria (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☒
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) - inserita nel "Gruppo ANAS" ☒
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 290 della legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), modificato dal comma 8-bis, art. 44, D.L. 77/2021, dall'art. 40 della L.R. 19.2.2007, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2007) e dalla D.G.R. n. 370 del 19/2/2008, in data 1 marzo 2008 è stata costituita in forma paritetica tra la Regione del Veneto (50%) e ANAS S.p.a. (50%) la società Concessioni Autostradali Venete S.p.a.. Le attività svolte da C.A.V. S.p.a. rientrano nell'art. 4 c. 2 lett. a) T.U.S.P., ovvero di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, in quanto la società si occupa della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria del raccordo autostradale di collegamento tra l'autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste (c.d. Passante di Mestre), delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:	Dir_2	(a)
Denominazione società partecipata:	CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.p.A.	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	Gestione tratte autostradali e realizzazione opere di infrastrutturazione viaria	(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	212
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	3
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro	
Costo del personale (f)	19.468.592,00
Compensi amministratori*	157.572,00
Compensi componenti organo di controllo*	75.860,00
Compensi organo di revisione	50.993,00

* I compensi amministratori sono comprensivi degli emolumenti (€ 129.600), di oneri previdenziali (€ 12.367) e di rimborsi spesa (€ 15.605).

I compensi del collegio sindacale sono comprensivi degli emolumenti (€ 70.000), di oneri previdenziali (€ 5.301) e di rimborsi spesa (€ 559).

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	16.014.303,00
2020	2.649.502,00
2019	27.003.020,00
2018	23.364.627,00
2017	17.279.975,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2021	154.376.286,00
2020	128.894.765,00
2019	166.224.933,00
FATTURATO MEDIO	149.831.994,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

SI, Autovie Venete S.p.a. e Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a.; con il Decreto Legge 31.05.2021, n. 77, art. 44, comma 8-bis, è intervenuta la modifica alla legge istitutiva di C.A.V. S.p.a., ampliando di fatto l'operatività della società e disponendo che alla stessa "possono essere affidate le attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei limiti e secondo le modalità previsti dal comma 8-ter dell'articolo 178 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Società è necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto e svolge attività rientranti nell'art. 4 c. 2 lett. a) T.U.S.P. (produzione di un servizio d'interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi). La Società rientra nell'Allegato "A" del D.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2), in quanto parte del "Gruppo ANAS". Nel valore del fatturato 2021 sono compresi contributi c/esercizio per € 126.632,00.

Azioni da intraprendere:

MANTENERE, monitorando gli equilibri economico-finanziari la partecipazione regionale in C.A.V. S.p.a. in quanto la stessa svolge attività rientranti nell'art. 4, comma 2, lett. a) T.U.S.P., considerate necessarie alle finalità istituzionali dell'Ente.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Dir_3	(a)
Denominazione società partecipata:	SOC. FIN. PROMOZ. COOPER. EC. CON I PAESI DELL'EST EUROPEO - FIN. EST. S.p.A.	(b)
Tipo partecipazione:	sia diretta che indiretta	(c)
Attività svolta:	Attività finanziarie per la cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo	(d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) - inserita nel "Gruppo Friulia" ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☐
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società è stata costituita il **23.12.1992** in attuazione della **Legge n. 19/1991** svolge attività finanziarie per la promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo, promuovendo la costituzione di imprese e società miste ad opera di imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nel Friuli Venezia Giulia, in Veneto e nelle Province di Trento e Bolzano. In data **30 luglio 2019** la Giunta Regionale con D.G.R. n. 1122/2019 approvava l'Accordo tra la Regione del Veneto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'internazionalizzazione del "Sistema Nord-Est", con l'obiettivo di perseguire la massima collaborazione sinergica tra le azioni delle due regioni, nell'ambito delle relazioni economiche internazionali e delle dotazioni infrastrutturali strategiche, al fine di migliorare il processo di internazionalizzazione delle imprese. L'intesa, siglata in data **30 settembre 2019** dai rispettivi Presidenti delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, individua Finest S.p.a. quale soggetto esecutore delle attività deliberate e oggetto dell'accordo. In esecuzione dell'Accordo di cui alle DD.G.R. n. 1122/2019 e n. 331/2020, con Disposizione n. 1383 del 16.09.2020 la Giunta Regionale del Veneto approva, a sua volta come la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, lo Schema di Convenzione tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Finest S.p.a. per l'internazionalizzazione del "Sistema Nord Est". In data **24.09.2020** è stata siglata la convenzione operativa tra le due citate Regioni e Finest S.p.a. per l'assegnazione del ruolo di soggetto operativo attuatore dell'intesa, nonché attuatore delle direttive annuali impartite a favore dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio; lo **Schema di Convenzione per l'anno 2021, giusta deliberazione 585/2021**, veniva approvato dalla Giunta regionale e successivamente in data **12.05.2021** sottoscritto formalmente tra le parti. Peraltro, in data **13.09.2019** i Presidenti delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno sottoposto all'attenzione del Ministro dell'Economia e delle Finanze la proposta di modifica legislativa alla Legge 9 gennaio 1991, n. 19 "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe", al fine di poterla inserire in un provvedimento legislativo di prossima approvazione. In proposito, le modifiche proposte alla Legge n. 19/91 sono state inserite nell'ambito della manovra 2020 - DDL Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2020-2022, e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso in merito parere favorevole (prot. n. 19/184/CU0102/C2), tuttavia non vi è stata prosecuzione del confronto con il Governo sugli emendamenti proposti.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: SOC. FIN. PROMOZ. COOPER. EC. CON I PAESI DELL'EST EUROPEO - FIN. EST. S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Attività finanziarie per la cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	25,00
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	1.152.236,00
2020	351.092,00
2019*	192.608,00
2018/2019	-1.359.518,00
2018	635.985,00
2017	-3.676.119,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	1.791.609,00
Compensi amministratori*	80.822,00
Compensi componenti organo di controllo*	27.112,00
Compensi società di revisione	25.874,00

* Valore comprensivo di oneri, accessori e rimborsi spese.

Importi in euro

FATTURATO	
2021	5.218.489,00
2020	3.827.998,00
2019*	1.745.600,00
2018/2019	4.001.352,00
FATTURATO MEDIO **	4.349.279,67

I dati di FATTURATO si riferiscono alla Voce A1) e A5), C15), C16, C17bis, e D18 a) di Conto Economico.

(*) L'Assemblea straordinaria del 31/10/2019 ha modificato l'art. 28 dello Statuto sociale prevedendo che l'esercizio finanziario con decorrenza primo luglio 2019 chiuda il 31 dicembre 2019 e che i successivi esercizi abbiano durata dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

(**) Per omogeneità il fatturato medio è calcolato prendendo in considerazione i dati da bilancio degli esercizi 2018/2019, 2020 e 2021.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

X

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)) ma la Società rientra nell'Allegato "A" del D.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2), in quanto parte del "Gruppo Friulia".

Nel valore del fatturato 2021 sono compresi contributi in c/esercizio per € 157.082,00.

Azioni da intraprendere:

Stante la L. 19/1991 e alla luce della sottoscrizione della Convenzione per l'anno 2021 tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Finest S.p.a. per l'internalizzazione del "Sistema Nord-Est", **MANTENERE** la partecipazione in Finest S.p.a., monitorandone gli equilibri economico-finanziari della medesima.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata: IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Acquisto, vendita, gestione di terreni e fabbricati. (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☒
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società ha la gestione e valorizzazione del palazzo Torres Rossini di proprietà sito a Venezia e dei beni regionali del complesso monumentale di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD). Inoltre, in attuazione della L.R. 7/2016, modificata e integrata dalla L.R. 30/2016, a seguito del completamento del progetto di fusione per incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l. nella Immobiliare Marco Polo S.r.l., divenuto efficace in data 16.11.2017, la Società ha preso in carico anche la gestione del complesso monumentale sito nel Comune di Monselice (PD); a conclusione di tale operazione, ai sensi della D.G.R. n. 191 del 20.02.2018, a marzo 2018 è stata sottoscritta la nuova convenzione tra Regione e Società per la gestione del complesso monumentale summenzionato e di quello di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD). Le attività svolte rientrano nelle categorie previste dall'art. 4, comma 2, lett. a, (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi) e lett. d) (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti) T.U.S.P. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata: IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Acquisto, vendita, gestione di terreni e fabbricati. (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	12,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	22.502,00
2020	686,00
2019	84.854,00
2018	202.695,00
2017	-239.896,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	523.115,00
Compensi amministratori	22.500,00
Compensi componenti organo di controllo	10.000,00

Importi in euro

FATTURATO	
2021	1.194.284,00
2020	1.110.873,00
2019	1.413.917,00
FATTURATO MEDIO	1.239.691,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La attività svolte dalla Società rientrano nelle categorie previste all'art. 4 c. 2 lett. d) del D.Lgs. n. 175/2016 (di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti).

Nel valore del fatturato 2021 non sono compresi contributi c/esercizio.

Azioni da intraprendere:

MANTENERE la partecipazione regionale nell'Immobiliare Marco Polo S.r.l., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, in quanto le attività svolte rientrano nelle categorie previste dall'art. 4, comma 2, lett. a) "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi" e lett. d) "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti" T.U.S.P. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_5 (a)

Denominazione società partecipata: INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Gestione rete ferroviaria e vie navigabili (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☒
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società ha per oggetto la gestione, direttamente o attraverso società controllate o partecipate, della rete, delle infrastrutture e degli impianti di qualunque genere per l'esercizio dell'attività di trasporto ferroviario regionale; può svolgere inoltre tutte le altre attività complementari o affini a quelle che costituiscono l'oggetto sociale incluse quelle relative alla progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto ed alla manutenzione e ristrutturazione di reti e mezzi di trasporto. La società gestisce, direttamente o attraverso società controllate o partecipate, le infrastrutture, relative al sistema idroviario Padano Veneto nonché tutte le altre attività complementari o affini a quelle che costituiscono l'oggetto sociale incluse quelle relative alla progettazione e realizzazione di nuove opere ed alla manutenzione del sistema idroviario e portuale di competenza della Regione del Veneto.
Le attività svolte rientrano nell'art. 4, comma 2, lett. a) T.U.S.P..

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_5 (a)

Denominazione società partecipata: INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Gestione rete ferroviaria e vie navigabili (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	98,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	680.993,00
2020	90.637,00
2019	766,00
2018	-5.771,00
2017	-8.448,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	5.456.554,00
Compensi amministratori	33.330,00
Compensi componenti organo di controllo	20.000,00

Importi in euro

FATTURATO	
2021	197.951.634,00
2020	198.891.015,00
2019	7.000,00
FATTURATO MEDIO	132.283.216,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Società operativa dal 01/01/2020.
La attività svolte dalla Società rientrano nelle categorie previste all'art. 4 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016 (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi).
Nel valore del fatturato 2021 sono compresi contributi c/esercizio per € 190.830.204,00.

Azioni da intraprendere:

In attuazione del progetto regionale di riordino e razionalizzazione del settore delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, ai sensi della L.R. 40/2018, **MANTENERE** la partecipazione regionale in Infrastrutture Venete S.r.l., in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell'elenco dell'art. 4, comma 2, lett. a) "produzione di un servizio di interesse generale" del D.Lgs. 175/2016 e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione. Al contempo, tenuto conto che Infrastrutture Venete S.r.l. è il soggetto destinato ad attuare, per conto della Regione del Veneto, il piano di investimenti per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario, dare seguito al progetto di fusione per incorporazione della Sistemi Territoriali S.p.a. nella Infrastrutture Venete S.r.l., giusta D.G.R. n. 987/2021 con efficacia non anteriore al 01.01.2023, una volta cessata l'attività di Sistemi Territoriali S.p.a. e ad avvenuto affidamento del servizio ferroviario ad altro gestore.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_6 (a)

Denominazione società partecipata: SISTEMI TERRITORIALI S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Trasporto ferroviario di persone e/o cose (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Sistemi Territoriali S.p.a. ha ad oggetto la produzione di un servizio di interesse generale, operando nel settore ferroviario, dove svolge il servizio di trasporto di persone e merci. Le attività svolte dalla stessa rientrano nell'art. 4 c. 2 lett. a) T.U.S.P..

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)Denominazione società partecipata: (b)Tipo partecipazione: (c)Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	115,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	3
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	3

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	847.451,00
2020	3.655.080,00
2019	1.426.349,00
2018	1.031.586,00
2017	2.325.409,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	5.319.194,00
Compensi amministratori	43.934,00
Compensi componenti organo di controllo	21.000,00
Compensi organo di revisione legale	9.511,00

Importi in euro

FATTURATO	
2021	17.727.326,00
2020	21.379.106,00
2019	38.016.702,00
FATTURATO MEDIO	25.707.711,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La attività svolte dalla Società rientrano nelle categorie previste all'art. 4 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016 (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi). Nel valore del fatturato 2021 sono ricompresi contributi c/esercizio per € 163.301,00.

Azioni da intraprendere:

Con L.R. 14.11.2018, n. 40, rubricata "SOCIETÀ REGIONALE "INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L." PER LA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E DI NAVIGAZIONE INTERNA", la Regione riorganizza e razionalizza il settore della gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, in aderenza ai principi comunitari e nazionali già menzionati. L'Assemblea Straordinaria del 20.06.2019 approva il progetto di scissione parziale proporzionale della Sistemi Territoriali S.p.a. nella beneficiaria Infrastrutture Venete S.r.l.; ai sensi dell'art. 2056 - quater Codice Civile gli effetti della scissione hanno avuto efficacia dal 01.01.2020, con il subentro di Infrastrutture Venete S.r.l. alla Regione anche nella realizzazione degli obiettivi della politica di trasporto ferroviario e nei contratti di servizio in essere. Tenuto conto di quanto stabilito nelle DD.G.R. n. 2002/2018, n. 1590/2019 e n. 987/2021, **MANTENERE** per la restante durata del contratto di servizio ferroviario la partecipazione regionale nella Sistemi Territoriali S.p.a. in quanto le attività svolte dalla stessa di produzione di un servizio di interesse generale, rientrano tra le attività elencate all'art. 4, comma 2, lett. a), T.U.S.P., dando poi seguito al progetto di fusione per incorporazione della Sistemi Territoriali S.p.a. nella Infrastrutture Venete S.r.l., con efficacia non anteriore al 01.01.2023, una volta cessata l'attività in capo a Sistemi Territoriali S.p.a.. Qualora, nelle more del subentro del nuovo gestore, la società incorporanda Sistemi Territoriali S.p.a. sia chiamata a continuare la gestione del servizio ferroviario regionale di trasporto passeggeri oltre il termine suddetto, l'efficacia della fusione sarà necessariamente differita a data successiva, attendibilmente (salva diversa indicazione dell'atto di fusione) entro il 2023.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_7 (a)

Denominazione società partecipata: SOCIETÀ AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Progettazione, costruzione, esercizio e/o adeguamento di opere stradali (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società costituita in data 17.04.2018, in applicazione dell'art. 13 bis del D.Lgs. n. 148/2017, è finalizzata alla assunzione e/o comunque alla gestione e all'esercizio della concessione autostradale trentennale delle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine sud, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano, A57 tangenziale di Mestre (competenza fino a Terraglio) e della A34 Villesse-Gorizia, attualmente in concessione in capo a "Società per Azioni Autovie Venete". Le attività rientrano nelle categorie di cui all'art. 4 c. 2 lett. a) T.U.S.P. "produzione di un servizio di interesse generale" e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_7 (a)

Denominazione società partecipata: SOCIETÀ AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Progettazione, costruzione, esercizio e/o adeguamento di opere stradali (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	-156.375,00
2020	-141.371,00
2019	-220.585,00
2018*	-135.382,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	50.000,00
Compensi componenti organo di controllo	21.000,00
Compensi organo di revisione legale	7.245,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2021	0,00
2020	265,00
2019	0,00
FATTURATO MEDIO	88,33

NOTE: *società costituita in data 17/04/2018

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☒
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☒

Indicare quali società/enti strumentali:

Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a. e C.A.V. S.p.a (vedasi analoga risposta per Autovie Venete S.p.a.).

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☒
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☒

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La partecipata a totale capitale pubblico, costituita in data 17 aprile 2018 in applicazione dell'art. 13 bis del Decreto Legislativo 16 ottobre 2017, n. 148 e s.m.i., è finalizzata all'assunzione e/o comunque alla gestione e all'esercizio della concessione autostradale trentennale delle tratte autostradali attualmente assentite in concessione ad Autovie Venete S.p.a..

Si riscontra la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lett. b), c), d) e g) T.U.S.P. dovute al fatto che, fino a quando non sarà completato il passaggio della concessione autostradale da Autovie Venete S.p.a. alla Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a., questa non potrà essere attiva. Per tale motivo, i soci hanno stabilito che, nella fase iniziale, la società non si dotasse di personale proprio, ma venisse garantita la necessaria operatività da parte del socio di maggioranza, anche per il tramite di Società dallo stesso direttamente o indirettamente controllata, utilizzando l'istituto del distacco di personale e contratto di service.

Nel valore del fatturato 2021 non sono ricompresi contributi in c/esercizio.

Azioni da intraprendere:

MANTENERE, la partecipazione regionale in Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a. in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell'art. 4, comma 2, lett. a), T.U.S.P. ("produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi") e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, stimando entro l'esercizio 2023 il termine per il conferimento delle azioni possedute dall'Amministrazione regionale in Autovie Venete S.p.a. nella Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a., in applicazione delle disposizioni normative previste per tali operazioni straordinarie.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Inserire il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Dir_8	(a)
Denominazione società partecipata:	SOCIETÀ INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 2020-2026 S.p.A.	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	Realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, di opere pubbliche a sostegno dell'organizzazione delle Olimpiadi 2026	(d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☒
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☒
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☒
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. è stata costituita in data 22/11/2021, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Decreto Legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 8 maggio 2020, n. 31 e successive modificazioni. È una società in house su cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, d'intesa con la Regione Lombardia, Regione del Veneto e Province Autonome di Trento e Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto. La Società è partecipata dalla Regione nella misura del 10 per cento ed ha come oggetto sociale la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, di opere pubbliche a sostegno dell'organizzazione delle Olimpiadi 2026.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_8 (a)

Denominazione società partecipata: SOCIETÀ INFRASTRUTTURE MILANO
CORTINA 2020-2026 S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, di opere pubbliche a sostegno dell'organizzazione delle Olimpiadi 2026 (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Società costituita in data 22/11/2021; ai sensi dell'art. 11 dell'atto costitutivo il primo esercizio sociale si chiude il 31/12/2022

Numero medio dipendenti (e)		10 addetti al 30/06/2022 da visura Infocamere
Numero amministratori	5	
di cui nominati dall'Ente	2	n. 2 membri nominati congiuntamente dalla Regione Lombardia e dalla Regione del Veneto e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano
Numero componenti organo di controllo	5	
di cui nominati dall'Ente	2	n. 2 membri nominati congiuntamente dalla Regione Lombardia e dalla Regione del Veneto e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano

Costo del personale (f)		Importi in euro
Compensi amministratori *		n.a.
Compensi componenti organo di controllo **		n.a.

Da Atto Costitutivo della Società: * Consiglio di Amministrazione: compenso di € 30.000,00 lordi/annui per il Presidente e € 20.000,00 lordi/annui per ciascun Consigliere
 ** Collegio Sindacale: compenso di € 20.000,00 lordi/annui per il Presidente e € 15.000,00 lordi/annui per ciascuno dei Sindaci Effettivi.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		Importi in euro
2021		n.a.

FATTURATO		Importi in euro
2021		n.a.
FATTURATO MEDIO		

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Società costituita in data 22/11/2021; ai sensi dell'art. 11 dell'atto costitutivo il primo esercizio sociale si chiude il 31/12/2022.

Azioni da intraprendere:

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 1 D.L. 11.03.2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 08.05.2020, n. 31 e s.m.i., **MANTENERE** la partecipazione regionale in Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell'elenco dell'art. 4, comma 2, lett. a) "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi", lett. b) "progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016" e lett. e) "servizi di committenza" T.U.S.P. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.
 Ai sensi del citato art. 3 comma 1 D.L. n. 16/2020, esercizio del controllo analogo congiunto attraverso il relativo Comitato istituito con Decreto del MIMS n. 315 del 04.10.2022, per il monitoraggio infrannuale della gestione economica-finanziaria della Società.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_9 (a)

Denominazione società partecipata: VENETO ACQUE S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: progettazione, realizzazione, gestione reti/strutture attinenti al S.I.I. (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☒
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società ha come scopo principale: la progettazione, esecuzione e gestione degli interventi diretti alla realizzazione del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, Schema Veneto Centrale; la progettazione, la realizzazione, la gestione di reti/strutture ed ogni altra opera connessa, attinenti al servizio idrico integrato; l'attività in materia di bonifica di siti inquinati di competenza pubblica; la progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche di qualsiasi natura e classifica e degli interventi di difesa delle coste e degli ambienti costieri di cui all'art. 84 della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11. Le attività svolte da Veneto Acque S.p.a. rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 c. 2 lett. a) (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi) e lett. d) (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti) T.U.S.P. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_9 (a)

Denominazione società partecipata: VENETO ACQUE S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: progettazione, realizzazione, gestione reti/strutture attinenti al S.I.I. (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	9,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	3

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	561.614,00
2020	2.313.965,00
2019	328.610,00
2018	143.448,00
2017	86.550,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	641.886,00
Compensi amministratori	20.000,00
Compensi componenti organo di controllo	20.000,00
Compensi organo di revisione legale	12.000,00

Importi in euro

FATTURATO	
2021	4.273.603,00
2020	5.216.038,00
2019	4.117.949,00
FATTURATO MEDIO	4.535.863,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività svolte da Veneto Acque S.p.a. rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 c. 2 lett. a) (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi) e lett. d) (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti) T.U.S.P. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto.

Nel valore del fatturato 2021 sono compresi contributi c/esercizio per € 859.378,00.

Azioni da intraprendere:

MANTENERE la partecipazione in Veneto Acque S.p.a., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, in quanto le attività svolte dalla società rientrano nelle categorie previste dall'art. 4, comma 2, lett. a) (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi) e lett. d) (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti) T.U.S.P. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Dir_10	(a)
Denominazione società partecipata:	VENETO INNOVAZIONE S.P.A.	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	promozione dell'innovazione e del sistema economico Veneto	(d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☒
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☐
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☒
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Veneto Innovazione S.p.a. (L.R. 45/1988) ha quale scopo principale quello di promuovere e diffondere nel sistema economico e produttivo Veneto iniziative per lo sviluppo dell'innovazione, anche di processo e di prodotto, a favore delle imprese ivi operanti; dette attività rientrano in quelle previste ai sensi dell'art. 4 c. 2 lett. d) T.U.S.P. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto. Inoltre, a seguito delle modifiche apportate all'oggetto sociale di Veneto Innovazione S.p.a. con L.R. n. 30/2016 art. 14, la Società comprende tra le proprie attività anche la gestione di eventi fieristici (art. 4 c. 7).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_10 (a)

Denominazione società partecipata: VENETO INNOVAZIONE S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: promozione dell'innovazione e del sistema economico Veneto (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	14,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	3

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	13.333,00
2020	-10.857,00
2019	63.764,00
2018	18.581,00
2017	2.835,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	836.713,00
Compensi amministratori	14.400,00
Compensi componenti organo di controllo	26.299,00
Compensi organo di revisione legale	3.640,00

Importi in euro

FATTURATO	
2021	4.622.587,00
2020	2.183.515,00
2019	3.633.932,00
FATTURATO MEDIO	3.480.011,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività svolte da Veneto Innovazione S.p.a. rientrano in quelle previste ai sensi dell'art. 4 c. 2 lett. d) e c. 7 T.U.S.P. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto.

Nel valore del fatturato 2021 non sono compresi contributi in c/esercizio.

Azioni da intraprendere:

MANTENERE la partecipazione regionale in Veneto Innovazione S.p.a., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, in quanto le attività svolte rientrano in quelle previste ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) T.U.S.P. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_11 (a)

e Ind. 4
Denominazione società partecipata: VENETO NANOTECH S.C.R.L. IN LIQ. (b)

Tipo partecipazione: sia diretta che indiretta (c)

Attività svolta: Coordinamento, promozione e svolgimento attività di ricerca nelle nanotecnologie (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☒
 - Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
 - Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
 - È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
 - È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
 - È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☐
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☐
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società (L.R. 32/2003) è in liquidazione e in concordato preventivo e ha da tempo cessato la sua attività; le attività previste nell'oggetto sociale non rientrano nelle categorie previste all'art. 4 c. 2 del T.U.S.P..

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)
 e Ind_4

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021: (bilancio al 31/12/2021 non disponibile, dati riferiti all'esercizio 2020)

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori (Liquidatore)	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	
2020	-15.787,00
2019	-663.499,00
2018	-31.873,00
2017	-101.136,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	2.903,00
Compensi amministratori *	18.424,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

* Il compenso indicato è al lordo degli oneri previdenziali e si riferisce al compenso del Liquidatore.

Importi in euro

FATTURATO	
2020	141.253,00
2019	174.156,00
2018	80.179,00
FATTURATO MEDIO	131.862,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività previste nell'oggetto sociale di Veneto Nanotech S.c.r.l. non rientrano nelle categorie previste all'art. 4 del T.U.S.P.

Azioni da intraprendere:

Ritenendo la Società non più strategica e necessaria per le finalità istituzionali della Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, T.U.S.P., si conferma la **DISMISSIONE** della partecipazione in Veneto Nanotech S.c.r.l. procedendo con la chiusura della procedura di concordato, funzionale alla chiusura della liquidazione della Società. Proseguire inoltre le dismissioni delle attività aziendali residue, gestite dagli organi della procedura.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_12 (a)

Denominazione società partecipata: VENETO STRADE S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Progettazione, costruzione, manutenzione, gestione di opere stradali (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☒
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☒
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Ai sensi della L.R. n. 13/2019 che ha modificato la Legge regionale istitutiva n. 29/2001, Veneto Strade S.p.a. ha ad oggetto la progettazione, l'esecuzione di interventi, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di reti stradali ed autostradali, anche a pedaggio, e di opere pubbliche di interesse regionale e le attività svolte dalla stessa rientrano nella categorie previste dall'art. 4 c. 2 lett. a) e d) T.U.S.P. e sono ritenute necessarie ai fini istituzionali della Regione del Veneto.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_12 (a)

Denominazione società partecipata: VENETO STRADE S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Progettazione, costruzione, manutenzione, gestione di opere stradali (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	219,00
Numero amministratori	6
di cui nominati dall'Ente	4
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	3

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	110.908,00
2020	139.374,00
2019	119.985,00
2018	150.711,00
2017	62.719,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	13.688.701,00
Compensi amministratori	72.171,00
Compensi componenti organo di controllo	51.480,00
Compensi organo di revisione legale	24.000,00

Importi in euro

FATTURATO	
2021	90.118.109,00
2020	83.184.627,00
2019	87.362.847,00
FATTURATO MEDIO	86.888.527,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività svolte da Veneto Strade S.p.a. rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 c. 2 lett. a) e d) T.U.S.P. e sono ritenute necessarie ai fini istituzionali della Regione del Veneto.

Nel valore del fatturato 2021 sono ricompresi contributi c/esercizio per € 43.551.312,00.

Azioni da intraprendere:

MANTENERE La partecipazione in Veneto Strade S.p.a. in quanto le attività svolte dalla stessa, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) e d) T.U.S.P., sono ritenute necessarie ai fini istituzionali della Regione, proseguendo al contempo la riorganizzazione societaria prevista dal Protocollo d'Intesa siglato con ANAS.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)Denominazione società partecipata: (b)Tipo partecipazione: (c)Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☐
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Veneto Sviluppo S.p.A. – Finanziaria regionale del Veneto è regolata dalla Legge Regionale n. 47/1975 e in coerenza con l'oggetto sociale, da un lato gestisce numerosi interventi a favore delle imprese per lo sviluppo economico del sistema veneto e dall'altro, in via prevalente, investe in partecipazioni e strumenti di debito di imprese venete attraverso operazioni di private equity/private debt. L'art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 definisce che le disposizioni contenute all'art. 4 c. 1 del medesimo ("Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche") non sono applicabili alla Veneto Sviluppo S.p.a. (società inclusa nell'Allegato A al T.U.S.P.).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_13 (a)

Denominazione società partecipata: VENETO SVILUPPO S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Finanziaria di gestione di fondi per lo sviluppo e di partecipazioni societarie (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	26,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	3
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	2

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	80.173,00
2020	357.284,00
2019	844.671,00
2018*	668.087,00
2017	1.412.747,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	1.824.645,00
Compensi amministratori	77.000,00
Compensi componenti organo di controllo	50.000,00
Compensi organo di revisione legale	12.012,00

Importi in euro

FATTURATO	
2021	4.113.573,00
2020	6.178.246,00
2019	5.622.345,00
FATTURATO MEDIO	5.304.721,33

*Nel 2018 la Società ha effettuato la transizione dai principi contabili internazionali IAS IFS ai principi contabili nazionali.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

L'art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 definisce che le disposizioni contenute all'art. 4 c. 1 del medesimo ("Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche") non sono applicabili alla Veneto Sviluppo S.p.a. (società inclusa nell'Allegato A al T.U.S.P.).

Nel valore del fatturato 2021 sono compresi contributi c/esercizio per € 30.000,00.

Azioni da intraprendere:

MANTENERE Veneto Sviluppo S.p.a., la finanziaria per lo sviluppo economico regionale, in quanto strettamente necessaria ai fini istituzionali della Regione del Veneto, che ai sensi della L.R. 47/75 gestisce numerosi interventi a favore delle imprese per lo sviluppo economico del sistema veneto e, in via prevalente, anche tramite la controllata FVS S.G.R. S.p.a., investe in partecipazioni e strumenti di debito delle imprese venete attraverso operazioni di private equity e private debt.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_14 (a)

Denominazione società partecipata: VERONAFIERE S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☒
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☐
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Veronafiere S.p.a. (partecipazione regionale dello 0,1128%, ceduta in data 20/06/2022) è una società per azioni derivante dalla trasformazione dell'Ente Autonomo per le Fiere di Verona, il cui progetto di riordino e trasformazione è stato approvato con D.G.R. n. 1593/2016, in attuazione della L.R. n. 11/2002 art. 10, ed è divenuto efficace dal 01/02/2017. La Società ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7). Tenuto conto dell'esigua quota di partecipazione regionale al capitale sociale di Veronafiere S.p.a., già nei precedenti piani di revisione periodica giuste DD.G.R. n. 1813/2018, n. 1816/2019, n. 1687/2020 e n. 1594/2021, si proponeva di dismettere la partecipazione in argomento in quanto non più strategica e necessaria per le finalità istituzionali della Regione del Veneto. La cessione della partecipazione è stata perfezionata in data 20/06/2022.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_14 (a)

Denominazione società partecipata: VERONAFIERE S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	128,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	4.962.297,00
2020	-26.222.614,00
2019	10.805.090,00
2018	1.944.029,00
2017	1.773.957,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	9.489.558,00
Compensi amministratori	243.963,00
Compensi componenti organo di controllo	75.000,00
Compensi organo di revisione legale	61.100,00

Importi in euro

FATTURATO	
2021	58.365.058,00
2020	21.933.446,00
2019	91.782.513,00
FATTURATO MEDIO	57.360.339,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Società ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7). Nel valore del fatturato 2021 sono compresi contributi in c/esercizio per € 25.698.507,00.

Azioni da intraprendere:

Considerata l'esigua quota di partecipazione al capitale sociale di Veronafiere S.p.a., irrilevante per esercitare qualunque attività di governance sulla società, in attuazione della D.G.R. n. 1372/2021, la società è stata ceduta all'ente AVISP, già socio di Veronafiere S.p.a. al 5,4%. La cessione si è perfezionata in data 20/06/2022.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_1 (a)

Denominazione società partecipata: INTERPORTO DI ROVIGO SPA (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

Promozione, studio, progettazione e realizzazione di un interporto sito nel comune di Rovigo e di strutture portuali e/o interportuali; gestione delle strutture e dei servizi interportuali.

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La considerazione dell'oggettiva strategicità dell'interporto in ambito infrastrutturale, ha di fatto revisionato la scelta di dismettere la partecipazione in Interporto di Rovigo S.p.a., quale relativa società di gestione, intendendo per contro mantenere e valorizzare tale partecipata; tale scelta è la conseguenza della decisione della Giunta regionale che con deliberazione n. 265 del 02.03.2020 ha previsto significativi investimenti nell'area dell'interporto in argomento e del "Piano Regionale dei Trasporti 2020-2030", approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 75 del 14.07.2020, il quale riconosce nei cinque interporti regionali, tra cui appunto quello di Rovigo, una peculiare eccellenza del sistema di trasporto merci e logistica regionale, assegnando allo stesso un ruolo strategico vista la particolare presenza di tre modalità (acqua/ferro/gomma).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_1 (a)

Denominazione società partecipata: INTERPORTO DI ROVIGO SPA (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Promozione, studio, progettazione e realizzazione di un interporto sito nel comune di Rovigo e di strutture portuali e/o interportuali; gestione delle strutture e dei servizi interportuali. (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	5,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dalla società direttamente partecipata dall'Ente	3
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dalla società direttamente partecipata dall'Ente	3

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	200.377,00
2020	213.780,00
2019	160.311,00
2018	73.167,00
2017	-103.219,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	224.040,00
Compensi amministratori	30.000,00
Compensi componenti organo di controllo	20.000,00

Importi in euro

FATTURATO	
2021	1.960.303,00
2020	1.895.348,00
2019	1.618.607,00
FATTURATO MEDIO	1.824.752,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Nel valore del fatturato 2021 non sono compresi contributi c/esercizio.

Azioni da intraprendere:

MANTENERE.

Infrastrutture Venete S.r.l. detenendo oggi un'unica partecipazione, quella appunto in Interporto di Rovigo S.p.a., ha ultimato il proprio percorso di razionalizzazione societaria, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_2 (a)

Denominazione società partecipata: Sistema Integrato Fusina
Ambiente - S.I.F.A. S.c.p.a. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: concessionaria regionale del
Progetto Integrato Fusina
(project financing) (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☒
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

S.I.F.A. S.c.p.a. è concessionaria regionale del Progetto Integrato Fusina-Project Financing, che prevede la costruzione e gestione di un sistema di post trattamento e riutilizzo di reflui civili, di acque reflue industriali, di prima pioggia e di falda inquinate presso l'area industriale di Porto Marghera, oltre alla costruzione e gestione di impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e materiali provenienti principalmente dall'escavo di canali portuali nella Laguna di Venezia.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_2 (a)

Denominazione società partecipata: Sistema Integrato Fusina Ambiente - S.I.F.A. S.c.p.a. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Concessionaria regionale del Progetto Integrato Fusina-project Financing (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	13,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dalla società direttamente partecipata dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dalla società direttamente partecipata dall'Ente	1

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	1.097.134,00
2020	802.719,00
2019	1.875.652,00
2018	3.768.689,00
2017	80.862,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	753.836,00
Compensi amministratori	110.000,00
Compensi componenti organo di controllo	35.000,00
Compensi organo di revisione legale	20.000,00

Importi in euro

FATTURATO	
2021	26.832.836,00
2020	21.919.138,00
2019	22.870.728,00
FATTURATO MEDIO	23.874.234,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La attività svolte dalla Società rientrano nelle categorie previste all'art. 4 c. 2 lett) a) e c) T.U.S.P.
Nel valore del fatturato 2021 sono compresi contributi c/esercizio per € 1.774.112,00.

Azioni da intraprendere:

Si propone di **proseguire le operazioni di dismissione** di S.I.F.A. S.c.p.a., ritenendo le attività svolte dalla stessa non più necessarie e strategiche ai fini istituzionali della Regione Veneto.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_3 (a)

Denominazione società partecipata: PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI VENEZIA S.C.AR.L. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Sviluppo dell'area industriale di Porto Marghera attraverso la creazione di centri, attività e servizi che promuovono l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa delle imprese industriali e di servizi (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☐
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.ar.l. è in concordato preventivo e in applicazione delle disposizioni giuntali n. 324/2017, n. 1813/2018, n. 1816/2019, n. 1687/2020 e n. 1594/2021 tale partecipazione detenuta da Veneto Innovazione S.p.a. è in dismissione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_3 (a)

Denominazione società partecipata: PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI VENEZIA S.C.A.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Sviluppo dell'area industriale di Porto Marghera attraverso la creazione di centri, attività e servizi che promuovono l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa delle imprese industriali e di servizi (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	5,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dalla società direttamente partecipata dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dalla società direttamente partecipata dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	-325.848,00
2020	-86.061,00
2019	-307.174,00
2018	-732.433,00
2017	-817.215,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	228.772,00
Compensi amministratori	28.000,00
Compensi componenti organo di controllo	22.984,00
Compensi organo di revisione	14.000,00

Importi in euro

FATTURATO	
2021	2.223.208,00
2020	2.285.544,00
2019	3.754.812,00
FATTURATO MEDIO	2.754.521,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☒
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☒
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività svolte dalla società non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016. Nel valore del fatturato 2021 non sono compresi contributi c/esercizio.

Azioni da intraprendere:

In attuazione delle disposizioni contenute nelle deliberazioni giuntali n. 324/2017, n. 1813/2018, n. 1816/2019, n. 1687/2020 e n. 1594/2021 si propone di **proseguire il processo di dismissione** di Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l., tenuto conto tuttavia che la società è in concordato e quindi i tempi di dismissione sono legati alla procedura concorsuale in essere in quanto solo alla conclusione della procedura concordataria si potrà procedere con la liquidazione della quota detenuta.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_5 (a)

Denominazione società partecipata: BILCARE TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Produzione commercializzazione ricerca e sviluppo di prodotti e servizi per l'informatica (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

In attuazione delle disposizioni giuntali n. 324/2017, n. 1813/2018, n. 1816/2019, n. 1687/2020 e n. 1594/2021, la partecipazione in Bilcare Technologies Italia S.r.l. detenuta da Veneto Nanotech S.c.r.l. è in dismissione. Bilcare Technologies Italia S.r.l. è una società costituita nel 2006 che ha ad oggetto la produzione, commercializzazione, ricerca e sviluppo di prodotti e servizi per l'informatica.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_5 (a)

Denominazione società partecipata: BILCARE TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Produzione commercializzazione ricerca e sviluppo di prodotti e servizi per l'informatica (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021: (ultimo bilancio disponibile al 31/12/2012)

Numero medio dipendenti (e)		n.d.
Numero amministratori		n.d.
di cui nominati dalla società direttamente partecipata dall'Ente		n.d.
Numero componenti organo di controllo		n.d.
di cui nominati dalla società direttamente partecipata dall'Ente		n.d.

Importi in euro	
Costo del personale (f)	n.d.
Compensi amministratori	n.d.
Compensi componenti organo di controllo	n.d.

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	n.d.
2020	n.d.
2019	n.d.
2018	n.d.
2017	n.d.

Importi in euro	
FATTURATO	
2021	n.d.
2020	n.d.
2019	n.d.
FATTURATO MEDIO	n.d.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

X

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Tenuto conto che l'ultimo bilancio depositato dalla società Bilcare Technologies Italia S.r.l. al Registro delle Imprese risale al 2012, si rinnova l'invito a Veneto Nanotech S.c.r.l. di valutare di procedere con la richiesta della cancellazione della società in argomento dal richiamato Registro. Si propone di **proseguire il processo di dismissione in corso**, giuste deliberazioni giuntali n. 324/2017, n. 1813/2018, n. 1816/2019, n. 1687/2020 e n. 1594/2021, nell'ambito della procedura di concordato di Veneto Nanotech S.c.r.l..

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_6 (a)

Denominazione società partecipata: KRYSTALIA S.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Lavorazione in pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

*Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:*In attuazione della DGR n. 324/2017 e delle DD.G.R. n. 1813/2018, n. 1816/2019, n. 1687/2020 e n. 1594/2021, la partecipazione in Krystalia S.r.l. detenuta da Veneto Nanotech S.c.r.l. è stata **dismessa in data 29/03/2022**.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_6 (a)

Denominazione società partecipata: KRYSTALIA S.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Lavorazione in pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	4
di cui nominati dalla società direttamente partecipata dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dalla società direttamente partecipata dall'Ente	0

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	-5.283,00
2020	-1.500,00
2019	n.d.
2018	n.d.
2017	n.d.

Importi in euro	
Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

FATTURATO	
2021	3,00
2020	0,00
2019	n.d.
FATTURATO MEDIO	1,50

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

X

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

X

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

X

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Partecipazione ceduta a titolo oneroso in data 29/03/2022

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_7 (a)

Denominazione società partecipata: VI.ABILITA' S.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: progettazione realizzazione gestione e manutenzione opere stradali e idrauliche (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Le attività svolte dalla società non sono strettamente necessarie ai fini istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art. 4 c. 1 T.U.S.P.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_7 (a)

Denominazione società partecipata: VI.ABILITA' S.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: progettazione realizzazione gestione e manutenzione opere stradali e idrauliche (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	77,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dalla società direttamente partecipata dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dalla società direttamente partecipata dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	56.352,00
2020	55.104,00
2019	66.084,00
2018	5.287,00
2017	28.291,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	3.146.452,00
Compensi amministratori	40.722,00
Compensi componenti organo di controllo	36.400,00

Importi in euro

FATTURATO	
2021	20.047.034,00
2020	16.017.320,00
2019	19.175.612,00
FATTURATO MEDIO	18.413.322,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Vi.Abilità S.r.l. ha chiuso l'esercizio 2021 con un utile di € 56.352,00 confermando un risultato economico sempre positivo da almeno 6 anni. Nel valore del fatturato 2021 sono compresi contributi c/esercizio per € 4.000.000,00.

Azioni da intraprendere:

Si propone di **proseguire il percorso di dismissione** della partecipata in argomento, in quanto non strettamente necessaria ai fini istituzionali della Regione del Veneto.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_8 (a)

Denominazione società partecipata: FVS S.G.R. S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: gestione di fondi d'investimento e consulenza agli azionisti (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☒
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☐
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

FVS S.G.R. S.p.a. è una società partecipata totalmente da Veneto Sviluppo S.p.a. che ha per oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione, e l'organizzazione di fondi comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, anche in regime di delega, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti e altri beni mobili o immobili.

La Società è l'unica partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.a. da considerarsi strumentale e strettamente necessaria per le finalità istituzionali della stessa, e quindi da mantenere.

Peraltro, anche FVS S.G.R. S.p.a. è inclusa nell'Allegato A al T.U.S.P. e pertanto non è soggetta alle disposizioni dell'art. 4 c. 1 del D.Lgs. n. 175/2016, ai sensi dell'art. 26 comma 2.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_8 (a)

Denominazione società partecipata: FVS S.G.R. S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: gestione di fondi d'investimento e consulenza agli azionisti (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	5
Numero amministratori	5
di cui nominati dalla società direttamente partecipata dall'Ente	5
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dalla società direttamente partecipata dall'Ente	3

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	36.104,00
2020	63.731,00
2019	142.848,00
2018	149.503,00
2017	-159.895,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	725.456,00
Compensi amministratori	73.316,00
Compensi componenti organo di controllo	31.720,00

Importi in euro

FATTURATO	
2021	1.240.062,00
2020	990.936,00
2019	1.022.816,00
FATTURATO MEDIO	1.084.604,67

Il valore del FATTURATO si riferisce alla Voce 10 (Commissioni Attive) + Voce 50 (Interessi attivi e proventi assimilati) di Conto Economico.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

FVS S.G.R. S.p.a. è l'unica partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.a. da considerarsi strumentale e strettamente necessaria per le finalità istituzionali della stessa, quindi da **mantenere**.
 Peraltro, anche FVS S.G.R. S.p.a. è **inclusa nell'Allegato A al T.U.S.P.** e pertanto non è soggetta alle disposizioni dell'art. 4 c. 1 del D.Lgs. n. 175/2016, ai sensi dell'art. 26 comma 2.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_2	CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.	DIRETTA	Gestione tratte autostradali e realizzazione opere di infrastrutturazione viaria	50,00	Nel corso del 2021 è intervenuta la modifica alla legge istitutiva di C.A.V. S.p.a. con il Decreto legge 31.05.2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"; con l'art. 44, comma 8-bis del succitato decreto legge, è stata di fatto ampliata l'operatività della società, disponendo che alla stessa "possono essere affidate le attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei limiti e secondo le modalità previsti dal comma 8-ter dell'articolo 178 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". Si propone di MANTENERE la partecipazione in C.A.V. S.p.a., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa in quanto svolge attività rientranti nell'art. 4 c. 2 lett. a) T.U.S.P. considerate necessarie alle finalità istituzionali dell'Ente.
Dir_3	FIN. EST S.P.A.	DIRETTA	Attività finanziarie per la promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo	14,868	Stante la L. 19/1991, e alla luce della sottoscrizione della Convenzione tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Finest S.p.a. per l'internalizzazione del "Sistema Nord-Est", MANTENERE la partecipazione in Finest S.p.a., monitorandone gli equilibri economico-finanziari della medesima.
Dir_4	IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.	DIRETTA	Acquisto, vendita, gestione di terreni e fabbricati.	100,00	Si propone di MANTENERE la partecipazione nella società ai sensi dell'art. 4 c. 2 lett. d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti (...), monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, tenuto conto che Immobiliare Marco Polo S.r.l. gestisce i complessi monumentali di "Villa Contarini" a Piazzola sul Brenta e della "Torre di Monselice" a Monselice sulla base della convenzione stipulata ai sensi della DGR n. 191 del 20/02/2018, nonché è proprietaria di Palazzo Torres-Rossini a Venezia. La partecipata regionale è iscritta nell'elenco delle società in house presso l'A.N.A.C..
Dir_5	INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L.	DIRETTA	Servizi di ingegneria, attività e/o servizi di manutenzione di infrastrutture ferroviarie, ecc	100,00	In attuazione del progetto regionale di riordino e razionalizzazione del settore delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, ai sensi della L.R. 40/2018, MANTENERE la partecipazione regionale in Infrastrutture Venete S.r.l., in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell'elenco dell'art. 4, comma 2, lett. a) "produzione di un servizio di interesse generale." del D.Lgs. 175/2016 e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.
Dir_8	SOCIETA' INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 2020-2026 S.P.A.	DIRETTA	Realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, di opere pubbliche a sostegno dell'organizzazione delle Olimpiadi 2026	10,00	In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 1 D.L. 11.03.2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 08.05.2020, n. 31 e s.m.i., MANTENERE la partecipazione regionale in Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell'elenco dell'art. 4, comma 2, lett. a) "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi", lett. b) "progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016" e lett. e) "servizi di committenza" T.U.S.P. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione. Ai sensi del citato art. 3 comma 1 D.L. n. 16/2020, esercizio del controllo analogo congiunto attraverso il relativo Comitato istituito con Decreto del MIMS n. 315 del 04.10.2022, per il monitoraggio infrannuale della gestione economica-finanziaria della Società.
Dir_9	VENETO ACQUE S.P.A.	DIRETTA	progettazione, realizzazione, gestione reti/strutture attinenti al S.I.I.	100,00	MANTENERE la partecipazione in Veneto Acque S.p.a., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, in quanto le attività svolte rientrano nelle categorie previste dall'art. 4, comma 2, lett. a) (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi) e lett. d) (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti) T.U.S.P. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.
Dir_10	VENETO INNOVAZIONE S.P.A.	DIRETTA	promozione dell'innovazione e del sistema economico Veneto	100,00	MANTENERE la partecipazione regionale in Veneto Innovazione S.p.a., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, in quanto le attività svolte rientrano in quelle previste ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d, T.U.S.P. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.
Dir_13	VENETO SVILUPPO S.P.A.	DIRETTA	Finanziaria di gestione di fondi per lo sviluppo e di partecipazioni societarie	51,00	MANTENERE Veneto Sviluppo S.p.a., la finanziaria per lo sviluppo economico regionale, in quanto strettamente necessaria ai fini istituzionali della Regione del Veneto, che ai sensi della L.R. 47/75 gestisce numerosi interventi a favore delle imprese per lo sviluppo economico del sistema veneto e, in via prevalente, anche tramite la controllata FVS S.G.R. S.p.a., investe in partecipazioni e strumenti di debito delle imprese venete attraverso operazioni di private equity e private debt.
Ind_1	INTERPORTO DI ROVOGO S.P.A.	INDIRETTA	Promozione, studio, progettazione e realizzazione di un interporto sito nel comune di Rovigo e di strutture portuali e/o interportuali; gestione delle strutture e dei servizi interportuali.	42,1605	MANTENERE , Infrastrutture Venete S.r.l. detenendo oggi un'unica partecipazione, quella appunto in Interporto di Rovigo S.p.a., ha ultimato il proprio percorso di razionalizzazione societaria, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016.
Ind_8	FVS S.G.R. S.P.A.	INDIRETTA	Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio	51,00	FVS S.G.R. S.p.a. è l'unica partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.a. da considerarsi strumentale e strettamente necessaria per le finalità istituzionali della stessa, e quindi da MANTENERE . Peraltro, anche FVS S.G.R. S.p.a. è inclusa nell'Allegato A al TUSP, e pertanto non è soggetta alle disposizioni dell'art. 4 c. 1 del D.Lgs. n. 175/2016, ai sensi dell'art. 26 comma 2.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/e motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione. Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.



04.01 MANTENIMENTO CON INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_6	SISTEMI TERRITORIALI S.p.A.	DIRETTA	trasporto ferroviario di persone e/o cose	100,00	Tenuto conto di quanto stabilito nelle DD.G.R. n. 2002/2018, n. 1590/2019 e n. 987/2021, MANTENERE per la restante durata del contratto di servizio ferroviario la partecipazione regionale nella Sistemi Territoriali S.p.a. in quanto le attività svolte dalla stessa di produzione di un servizio di interesse generale, rientrano tra le attività elencate all'art. 4, comma 2, lett. a), T.U.S.P., dando poi seguito al progetto di fusione per incorporazione della Sistemi Territoriali S.p.a. nella Infrastrutture Venete S.r.l., con efficacia non anteriore al 01.01.2023, una volta cessata l'attività in capo a Sistemi Territoriali S.p.a.. Qualora, nelle more del subentro del nuovo gestore, la società incorporanda Sistemi Territoriali S.p.a. sia chiamata a continuare la gestione del servizio ferroviario regionale di trasporto passeggeri oltre il termine suddetto, l'efficacia della fusione sarà necessariamente differita a data successiva, attendibilmente (salva diversa indicazione dell'atto di fusione) entro il 2023.
Dir_7	SOCIETA' AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO S.P.A.	DIRETTA	Progettazione, costruzione, esercizio e/o adeguamento di opere stradali	33,00	MANTENERE , la partecipazione regionale in Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a. in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell'art. 4, comma 2, lett. a), T.U.S.P. ("produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi") e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, stimando entro l'esercizio 2023 il termine per il conferimento delle azioni possedute dall'Amministrazione regionale in Autovie Venete S.p.a. nella Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a. , in applicazione delle disposizioni normative previste per tali operazioni straordinarie.
Dir_12	VENETO STRADE S.P.A.	DIRETTA	Progettazione, costruzione, manutenzione, gestione di opere stradali	76,429	MANTENERE la partecipazione in Veneto Strade S.p.a. in quanto le attività svolte dalla stessa, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) e d), T.U.S.P., sono ritenute necessarie ai fini istituzionali della Regione, proseguendo al contempo la riorganizzazione societaria prevista dal Protocollo d'Intesa siglato con ANAS . La partecipata regionale è iscritta nell'elenco delle società in house presso l'A.N.A.C..

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/e motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e dare motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Conferimento

Progressivo società partecipata:	Dir_1	Quota di partecipazione detenuta:	4,83	(b)
Denominazione società partecipata:	SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.)	Quota di partecipazione da cedere/alienare:	4,83	(d)
Tipo partecipazione:	Diretta			(e)
Attività svolta:	Attività di progettazione, costruzione, esercizio e/o adeguamento di autostrade			(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Altro (specificare)

(g)*In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:*

Autovie Venete S.p.a. è attualmente da mantenere, monitorando gli equilibri economico-finanziari, in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nelle categorie elencate all'art. 4 c. 2 lett. a) T.U.S.P. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto, proseguendo nel contempo, in accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia, il percorso volto al conferimento delle azioni possedute nella Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., una volta conseguito il rinnovo della concessione in capo a quest'ultima; tale percorso si concluderà con la liquidazione di Autovie Venete S.p.a., concentrando così in un'unica società tutte le attività del concessionario.

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

L'art. 18, L.R. 30/2016 ha previsto che la Regione del Veneto possa partecipare alla newco a totale partecipazione pubblica subentrante nella gestione delle reti autostradali attualmente in concessione ad Autovie Venete S.p.a., stanziando le relative risorse; con DGR n. 142/2017, la costituzione della newco è stata dichiarata necessaria per il perseguimento delle finalità della Regione del Veneto, ai fini di quanto previsto dall'art. 4, D.Lgs. n. 175/2016. In attuazione dell'art. 13 bis del Decreto Legge n. 148/2017 e s.m.i., nonché su impulso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto, hanno rispettivamente approvato gli schemi di Atto costitutivo, di Statuto e di Accordo reciproco per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., costituita in data 17/04/2018.

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

In accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale sta definendo il percorso volto al conferimento delle azioni possedute in Autovie Venete S.p.a. nella Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., una volta conseguito il rinnovo della concessione in capo a quest'ultima, in applicazione delle disposizioni normative vigenti.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Per quanto riguarda i tempi di attuazione di tale accordo, gli stessi sono da concordarsi con il Socio di maggioranza della newco, la Regione Friuli Venezia Giulia, stante l'esiguità della partecipazione regionale, e comunque non prima che la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. ottenga la nuova concessione autostradale.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Risparmi derivanti dalla gestione di una sola partecipazione: al momento i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili, ma per l'Amministrazione regionale gli stessi sono relativi a costi indiretti di gestione associati ad atti di governance (per assemblee, rimborsi spese per partecipazione assemblee).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).**(b):** Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).**(c):** Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).**(d):** Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.**(e):** Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.**(f):** Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).**(g):** Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Dir_14 **Quota di partecipazione detenuta:** 0,1128 (b)**Denominazione società partecipata:** VERONAFIERE S.P.A. (c) **Quota di partecipazione da cedere/alienare:** 0,1128 (d)**Tipo partecipazione:** Diretta (e)**Attività svolta:** Gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici (f)*Selezionare le motivazioni della scelta:*

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (g)

*In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:**Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:*

Considerata l'esigua quota di partecipazione al capitale sociale di Veronafi S.p.a., irrilevante per esercitare qualunque attività di governance sulla società, dismissione della quota in Veronafi S.p.a..

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Partecipazione DISMESSA con cessione delle azioni all'ente regionale AVISP, già socio di Veronafi S.p.a. al 5,4%. La cessione è stata perfezionata in data 20/06/2022

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

20/06/2022

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Per l'Amministrazione regionale i risparmi di spesa sono relativi a costi indiretti di gestione associati ad atti di governance (per assemblee, rimborsi spese per partecipazione assemblee).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Ind_2 Quota di partecipazione detenuta: 8,67 (b)

Denominazione società partecipata: SIFA scpa (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: 8,67 (d)

Tipo partecipazione: Indiretta (e)

Attività svolta: Concessionaria regionale del Progetto Integrato Fusina-Project Financing. (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Altro (specificare) (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Nel piano di revisione straordinaria delle partecipazioni regionali, adottato con D.G.R. n. 324/2017 ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, l'Amministrazione regionale aveva proposto di mantenere tale partecipazione, previa verifica degli equilibri economico-finanziari della stessa. Considerato, tuttavia, che il bilancio d'esercizio al 31/12/2016 di S.I.F.A. S.c.p.a. presentava una perdita di € -9.541.325,00, e tenuto conto delle disposizioni adottate con D.G.R. n. 324/2017, l'Assemblea dei soci del 05 ottobre 2017, sulla scorta di quanto stabilito con D.G.R. n. 1553 del 3 ottobre 2017, ha attribuito alla Società l'indirizzo di avviare il percorso più idoneo volto a consentire l'uscita di Veneto Acque S.p.a. dalla propria partecipata, previamente valutata la compatibilità di esso con l'Accordo transattivo tra Regione del Veneto e S.I.F.A. S.c.p.a. e con i correlati patti parasociali.

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Nell'ambito del piano di razionalizzazione ordinaria delle società partecipate dalla Regione del Veneto al 31.12.2017, ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1813 del 04.12.2018 e successivamente con DD.G.R. n. 1816/2019, n. 1687/2020 e n. 1594/2021, l'Amministrazione regionale ha ribadito a Veneto Acque S.p.a. di proseguire con le operazioni di dismissione della partecipazione detenuta in SIFA S.c.p.a.. A seguito dei vari tentativi di cessione non andati a buon fine, in data 31.12.2021 Veneto Acque S.p.a. pubblica sul portale istituzionale della società l'Avviso recante l'invito a presentare manifestazione d'interesse per l'acquisto della partecipazione societaria in argomento, con scadenza 31.03.2022, successivamente prorogata al 30.06.2022, senza tuttavia ricevere alcuna manifestazione d'interesse. Ciò detto, la Società intende nuovamente pubblicare il medesimo avviso, senza indicazione di scadenza; tale proposta viene condivisa dall'Amministrazione regionale che conferma anche nel presente piano di proseguire le operazioni di dismissione avviate, ritenendo le attività svolte dalla stessa non più necessarie e strategiche ai fini istituzionali della Regione. Al di là dell'esito negativo delle suddette procedure, va considerato che l'Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.a. in concordato preventivo dal 2018 (in data 03.05.2021 è intervenuta l'omologa del piano di concordato da parte del Tribunale di Padova), detiene la quota sociale più rilevante di S.I.F.A. S.c.p.a. pari al 47% del capitale sociale; tenuto conto che anche tale partecipazione rientra nel piano concordatario del Gruppo Mantovani, si suppone che eventuali soluzioni di razionalizzazione per la quota detenuta da Veneto Acque S.p.a. seguiranno le sorti e ancor più le tempistiche della procedura di concordato del socio di rilevanza. Resta fermo che Veneto Acque S.p.a. può cedere le proprie quote di SIFA S.c.p.a. a soggetti in possesso di adeguate capacità tecniche, organizzative e gestionali, nonché economiche finanziarie; ciò verificato anche l'esercizio del diritto di prelazione nei confronti degli altri soci, ai sensi dell'art. 8.5 dello statuto. Oltre alle condizioni di cessione sopracitate, l'eventuale acquirente della partecipazione dovrà impegnarsi ad aderire ai Patti parasociali sussistenti, e più in generale, a condividere e sottoscrivere tutti gli accordi in essere tra i soci.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

In caso di esito positivo dell'ultima procedura di vendita avviata, si stima di poter completare il trasferimento entro il 31/12/2023; tempistica correlata all'esito positivo del processo di vendita.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Al momento i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Ind_3 **Quota di partecipazione detenuta:** 16,98 (b)**Denominazione società partecipata:** PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI VENEZIA SCRL (c) **Quota di partecipazione da cedere/alienare:** 16,98 (d)**Tipo partecipazione:** Indiretta (e)**Attività svolta:** Sviluppo dell'area industriale di Porto Marghera attraverso la creazione di centri, attività e servizi che promuovono l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa delle imprese industriali e di servizi. (f)*Selezionare le motivazioni della scelta:*

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (g)

*In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:**Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:**Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:*

Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l. è in concordato e pertanto si rimane in attesa della chiusura della procedura concorsuale. Solo alla conclusione del concordato potranno essere avviate le procedure per la liquidazione delle rispettive quote sociali.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Non quantificabile

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Al momento i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Ind_5 Quota di partecipazione detenuta: 5,75 (b)

Denominazione società partecipata: BILCARE TECHNOLOGIES ITALIA SRL (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: 5,75 (d)

Tipo partecipazione: Indiretta (e)

Attività svolta: Produzione commercializzazione ricerca e sviluppo di prodotti e servizi per l'informatica (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Dismissione ovvero rinuncia all'attivo e cancellazione dal registro delle imprese ex art. 40 D.L. 76/2020 nell'ambito della procedura di concordato

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

non quantificabile, rientra nel piano di concordato

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Al momento i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Ind_6 Quota di partecipazione detenuta: 19,17 (b)

Denominazione società partecipata: KRYSTALIA SRL (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: 19,17 (d)

Tipo partecipazione: Indiretta (e)

Attività svolta: Lavorazione in pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (g)

*In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:**Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:**Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:*

DISMESSA in data 29/03/2022

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

29/03/2022

Indicare una stima dei risparmi attesi:

I risparmi di spesa non sono quantificabili.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Ind_7

Quota di partecipazione detenuta: 3,82 (b)

Denominazione società partecipata: VI.ABILITA' SRL (c)

Quota di partecipazione da cedere/alienare: 3,82 (d)

Tipo partecipazione: Indiretta (e)

Attività svolta: progettazione realizzazione gestione e manutenzione opere stradali e idrauliche (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Cessione a titolo oneroso

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Entro il 31/12/2023, tempistica correlata all'esito positivo del processo di vendita.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Al momento i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Progressivo società partecipata:

Dir_11

Ind_4

Quota di partecipazione detenuta:

76,67

(b)**Denominazione società partecipata:**

VENETO NANOTECH S.C.R.L. IN LIQ.

(c)**Tipo partecipazione:**

sia diretta che indiretta

(d)**Attività svolta:**

Coordinamento, promozione e svolgimento attività di ricerca nelle nanotecnologie

(e)*Selezionare le motivazioni della scelta:*

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(f)*In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:**Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:*

Il Tribunale di Padova, con provvedimento del 15 gennaio 2016 ha ammesso la Società al beneficio del concordato preventivo, ottenendo l'approvazione dei creditori il cui esito positivo è stato reso pubblico in data 4/8/2016. In data 21/11/2016 è intervenuta l'omologa del piano di concordato da parte del medesimo Tribunale e pertanto, la Società sta proseguendo la liquidazione degli asset al fine di soddisfare i creditori aderenti al piano di concordato. Alla luce di quanto esposto, e ritenendo la Società non più strategica e necessaria per le finalità istituzionali dell'Ente, si conferma, ai sensi dell'art. 4 c. 1 T.U.S.P., la dismissione della partecipazione procedendo con la chiusura della procedura di concordato, funzionale alla chiusura della liquidazione della Società.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Nell'Assemblea ordinaria del 16 gennaio 2019 il socio Regione Veneto ha preso atto di quanto esposto dal Liquidatore Giudiziale in merito allo stato della procedura di concordato, segnalando tra l'altro che la trasformazione societaria da Società consortile per azioni a Società a responsabilità limitata, con conseguente modifica dello statuto sociale, avvenuta in data 23/04/2018, ha consentito un risparmio di spesa. Ritenendo la Società non più necessaria per le finalità istituzionali dell'Ente, si conferma, ai sensi dell'art. 4 c. 1 TUSP, la dismissione della partecipazione procedendo con la chiusura della procedura di concordato, funzionale alla chiusura della liquidazione della Società. Proseguono inoltre le dismissioni delle attività aziendali residue, gestite dagli organi della procedura.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Tempi legati alla procedura giudiziale in corso

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Al momento i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili, ma per l'Amministrazione regionale gli stessi sono relativi a costi indiretti di gestione associati ad atti di governance (per assemblee, rimborsi spese per partecipazione assemblee).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).**(b):** Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).**(c):** Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).**(d):** Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.**(e):** Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).**(f):** Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Conferimento	Dir_1	SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.)	4,83	da concordarsi con la Regione Friuli Venezia Giulia, e comunque non prima che la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a. ottenga la nuova concessione autostradale.	(1)
	Dir_14	VERONAFIERE S.P.A.	0,1128	DISMESSA il 20/06/2022	(1)
	Ind_2	S.I.F.A. S.C.P.A.	8,667	31/12/2023, tempistica correlata all'esito positivo del processo di vendita	
	Ind_3	PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI VENEZIA S.C.R.L.	16,98	non quantificabili, connessi alla procedura di concordato	
	Ind_5	BILCARE TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	5,75	non quantificabili, partecipata rientrante nel piano di concordato di Veneto Nanotech Srl	
	Ind_6	KRYSTALIA S.R.L.	19,17	DISMESSA il 29/03/2022	
	Ind_7	VIABILITA' S.P.A.	3,82	31/12/2023, tempistica correlata all'esito positivo del processo di vendita	
Liquidazione	Dir_11 e Ind_4	VENETO NANOTECH S.C.R.L. IN LIQ.	76,67	tempi legati alla procedura giudiziale in corso	(1)

NOTE: 1) Si precisa che i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili, ma per l'Amministrazione regionale sono relativi a costi indiretti di gestione associati ad atti di governance (per assemblee, rimborsi spesa per partecipazione assemblee).



06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 1.000.000 euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

